

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---



## ***PIANO DI GESTIONE ACQUE***

*(Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo. 152/06, L. 13/09, DL 194/09)*

***RELAZIONE SPECIFICA***

***Allegato 1***

***QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ED AUTORITA'  
COMPETENTI***

***Febbraio 2010***

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>PERCORSO METODOLOGICO - OPERATIVO</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>2</b>
3.1	LA CORNICE COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA.	11
3.2	LA PIANIFICAZIONE DI BACINO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA	11
3.3	LA DIFESA DEL SUOLO E LA PIANIFICAZIONE DI BACINO	13
3.4	IL DEMANIO IDRICO	14
3.5	IL SERVIZIO DI PIENA	16
3.6	LE GOLENE	17
3.7	LE PERTINENZE DEMANIALI	18
3.8	LA NORMATIVA NAZIONALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	20
3.9	LA NORMATIVA NAZIONALE SULLE ACQUE MINERALI E TERMALI	22
3.10	LE ACQUE POTABILI CONDIZIONATE	24
3.11	LE ACQUE DI SORGENTE	24
3.12	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA RISORSA IDRICA AD OGGI REALIZZATI	25
3.13	NORMATIVA REGIONALE	27
<b>4</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ALL.1 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE</b>	<b>29</b>
4.1	NOME, INDIRIZZO E SITUAZIONE GIURIDICA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	29
4.2	ESTENSIONE GEOGRAFICA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO	30
4.2.1	LA TUTELA DEI LITORALI MARITTIMI	32
4.2.2	IL DEMANIO MARITTIMO	33
4.2.3	LE COSTE DEL DISTRETTO	34
4.3	DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE GIURIDICO ED AMMINISTRATIVE DI CIASCUNA AUTORITÀ COMPETENTE E DEL RISPETTIVO RUOLO ALL'INTERNO DI CIASCUN DISTRETTO IDROGRAFICO	36
4.3.1	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	36
4.3.2	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	39

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

4.3.3	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	39
4.3.4	ISPRA	39
4.3.5	REGIONI	40
4.3.6	AUTORITA' DI BACINO	47
4.3.7	PROVINCE	50
4.3.8	COMUNI	51
4.3.9	AUTORITA' D'AMBITO	52
4.3.10	COMUNITA' MONTANE	53
4.3.11	CONSORZI DI BONIFICA	54
4.3.12	ARPA	55
4.4	COMPOSIZIONE: QUANDO UN'AUTORITÀ COMPETENTE FUNGE DA ORGANO DI COORDINAMENTO PER ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI È NECESSARIO UN ELENCO DI ORGANISMI IN QUESTIONE ED UNA SINTESI DEI RAPPORTI INTERISTITUZIONALI ESISTENTI AL FINE DI GARANTIRE UN COORDINAMENTO	55
<b>5</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>56</b>
<b>6</b>	<b>INDICE DELLE TAVOLE</b>	<b>58</b>

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## **1 PREMESSA**

La Direttiva Quadro, nel delineare le forme ed i contenuti della attività di coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici (art. 3), ha posto a base dell'azione dei singoli Stati, il bacino idrografico, con la possibilità di accomunare in un unico distretto idrografico, bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi.

Per le acque sotterranee non rientranti interamente in un bacino idrografico preciso, e per le acque costiere, è prevista la assegnazione al distretto idrografico più vicino o più consono.

L'Autorità di distretto idrografico costituisce l'autorità competente per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva in ogni parte di distretto idrografico, ed in particolare per conseguire gli obiettivi ambientali, nonché per coordinare tutti i programmi di misure, all'interno del distretto idrografico.

Nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, l'Autorità di Bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno redige il Piano di gestione, e ne coordina contenuti ed obiettivi in stretta intesa con la Regione Abruzzo, la Regione Basilicata, la Regione Campania, la Regione Calabria, la Regione Lazio, la Regione Molise e la Regione Puglia.

Tuttavia, occorre tener presente che la tutela delle acque, nell'ordinamento italiano, è strettamente correlata alla difesa del suolo ed alla tutela dell'ambiente, così come delineato dalla L.n.183/1989, sulla difesa del suolo, confluita nel D.lgs. n.152/2006.

## **2 PERCORSO METODOLOGICO - OPERATIVO**

Si è proceduto all'analisi delle principali normative nazionali e regionali in materia di risorsa idrica e del sistema fisico connesso in riferimento alle competenze giuridico amministrative sia dell'Autorità di bacino e delle Regioni sia degli altri Enti coinvolti nella tutela, valorizzazione e

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

gestione della risorsa idrica. Dall'analisi delle competenze sono state poi individuati e schematizzati i rapporti interistituzionali esistenti tra le Autorità competenti e altri Enti.

La normativa inerente agli altri sistemi e comparti (aree protette, sistema culturale ed ambientale) è riportata negli allegati specifici che fanno parte integrante della relazione di piano.

### **3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La legislazione in materia di utilizzo delle acque, del ruolo e del potere dello Stato in tale disciplina trova il suo avvio nell'anno 1865. In tale anno infatti viene emanato il nuovo Codice Civile che dedicava alle acque alcune importanti norme di principio di cui all'art. 427 con il quale si dichiaravano "fiumi e torrenti" parte del demanio pubblico.

Proprio dal confronto tra il Codice Civile e la legge del 1865 prese origine una questione abbastanza rilevante, non solo in termini giuridici ma anche sotto il profilo socio-economico, relativa alla dichiarazione di acque pubbliche e private. Questione che ha condizionato le successive normative ed è stata superata con la dichiarazione contenuta nell'art. 1 della ex legge 36/94 "..... tutte le acque sono di uso pubblico".

Il dibattito sviluppato sull'uso e la gestione delle acque, costituì l'elemento fondamentale per l'elaborazione e l'emanazione della legge 2644 del 10 agosto 1884, con la quale si cercò di dare un migliore assetto alle disposizioni della precedente normativa del 1865 senza mutarne gli intendimenti ed i concetti direttivi, di stabilire e fissare i canoni e di semplificare la procedura necessaria per ottenere una concessione d'acqua.

Nello specifico fu prescritto che ogni Provincia formulasse un elenco delle acque pubbliche, venne decentrata la competenza per la concessione di derivazione di acque pubbliche demandandole ai Prefetti e riservando alla competenza del governo solo le concessioni concernenti i laghi, i tronchi fluviali di confine, i corsi d'acqua navigabili e quelli con arginature e sponde (di seconda categoria); si stabilirono i livelli dell'ammontare dei canoni, si semplificarono le procedure di concessioni e la temporaneità delle stesse.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Occorre tuttavia sottolineare che nonostante quanto sviluppato da tale normativa, l'acquisire maggiore consapevolezza del valore dell'acqua come bene pubblico e come elemento di manovra economico-sociale, si fece più pressante, soprattutto in relazione alle trasformazioni industriali ed agli eventi bellici.

La sintesi di un tale processo evolutivo in materia di risorsa idrica, si realizza con l'emanazione del R.D. n. 1775 dell'11/12/1933 - Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici, con il quale si realizza il tentativo di individuazione del sistema tecnico-politico-amministrativo di settore e che è rimasto il serio ed unico tentativo di adeguata legislazione ed amministrazione delle acque nel nostro paese fino all'emanazione della legge 183/89 e la legge 36/94. Norme, quest' ultime, che hanno legiferato in ordine alla (difesa, protezione, uso, gestione e valorizzazione del bene non solo in termini fisici ma economico/sociali quale la risorsa acqua rappresenta) ed abrogate e riprese nel Decreto Legislativo 152/06.

Il R.D. 1775/33 si proponeva come una sorta di statuto per la gestione delle acque e del diritto idraulico, tra i punti salienti e rilevanti rappresentati da tale normativa emerge, per la prima volta, l'esigenza di comprendere tra le acque pubbliche anche le acque sotterranee sulla base del criterio generale dell'essere idonee a soddisfare un uso di pubblico generale interesse.

Nonostante i grandi passi compiuti con l'emanazione del R.D. 1775/33 rimasero irrisolti alcuni aspetti fondamentali relativi alla difesa, tutela e gestione della risorsa idrica. In particolare fu tralasciato il discorso sul bacino idrografico e sull'assunzione di questo, quale area funzionale dalla quale partire per impostare e modellare la gestione e l'uso delle acque. Infatti una tale rinuncia suscitò tali critiche da portare all'emanazione del decreto interministeriale del 15/9/33 relativo “*ai piani regolatori dei bacini idrografici*”, attraverso i quali dovevano essere tracciate, le direttive generali di sistemazione idrogeologica del bacino con l'individuazione delle opere da realizzare, (a tale strumento ed alle relative direttive erano tenute ad attenersi le Amministrazioni interessate).

Ma anche tale decreto non trovò terreno fertile per un adeguato sviluppo.

Altro aspetto tralasciato dal T.U. fu il degrado ed inquinamento delle acque. (Queste due carenze interconnesse allo sviluppo disordinato dell'attività antropica negli anni successivi fino agli anni 70

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

fecero emergere il problema della gestione delle risorse idriche connessa all'assetto del territorio e difesa del suolo. Problematiche che hanno trovato una risposta nell'emanazione delle leggi 319/76 - 183/89).

Negli anni cinquanta la necessità di pianificare la risorsa acqua e l'esigenza di un equilibrio tra offerta fisica e domanda sociale, ha determinato l'emanazione della legge n. 184/1952 che, nel prevedere un piano orientativo per una sistematica regolazione delle acque, affida al Ministero dei Lavori Pubblici il compito di relazionare al Parlamento sulla "*sistematica regolazione delle acque sia ai fini della loro razionale utilizzazione, sia quella della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa del territorio contro le esondazioni dei corsi d'acqua*". Tale legge è stata abrogata dall'art. 24 del DL 112/08.

Successivamente con la legge n. 11 del 25/1/1962 "*Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali*" si diede più concretezza all'elaborazione del piano che nella precedente normativa venne definito come piano orientativo.

Inoltre, con l'art. 3, tale normativa enuncia un principio fondamentale che viene ripreso successivamente per poi svilupparsi e esplicitarsi con la legge 183/89 e cioè la correlazione tra politica delle acque e difesa generalizzata del suolo.

Successivamente furono emanati altri provvedimenti inerenti autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e del suolo, ma le leggi rilevanti e che hanno inciso, negli anni '60, in modo corposo sull'uso delle acque e della pianificazione sono rispettivamente:

- la legge 6/12/1962 n. 1643 attraverso la quale veniva nazionalizzata l'industria elettrica e concentrate nell'Enel tutte le concessioni per le derivazioni d'acqua;
- la legge 4/2/1963 n. 129 "*Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione*" (Delega attuata con DPR 11/3/68 n. 1090).

Nonostante lo sforzo compiuto con tale normativa, i condizionamenti successivi furono vari in termini di politica idrica ed idraulica.

Tuttavia la cultura della pianificazione della risorsa acqua trova terreno fertile e maggiore consapevolezza con la "*Conferenza Nazionale delle acque 1968-71*" con la quale vengono

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

affrontati nel loro complesso i problemi connessi agli aspetti fisici, economico/sociali, organizzativi e funzionali.

Inoltre fu posta attenzione *"agli organi della pianificazione e la loro competenza in rapporto ai procedimenti di formazione, approvazione ed esecuzione del piano generale delle acque"*.

Così con il DPR 616/77 furono trasferiti dallo Stato alle Regioni competenze sulle acque e sul suolo, tra le tante si citano quelle relative a:

- Vincoli idrogeologici;
- Acque minerali e termali;
- Aree del demanio lacuale e fluviale;
- Acquedotti, risorse idriche superficiali e sotterranee, politiche delle acque;
- Piccole derivazioni di acque pubbliche, usi multipli delle acque;
- Acque pubbliche, catasti e utenze;
- Tutela delle acque dall'inquinamento;
- Opere idrauliche, bacini idrografici ....;
- Consorzi di bonifica e di bonifica montana anche integrale.

Con la legge 319/76, venne focalizzata l'attenzione sul problema della tutela delle acque in particolare:

- la disciplina degli scarichi in tutte le acque pubbliche e private, sia superficiali che sotterranee, sia interne che marine;
- la formulazione dei criteri generali per l'utilizzazione delle acque in materia di insediamenti;
- l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
- la redazione di un piano generale di risanamento delle acque di competenza delle Regioni.



# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Infine occorre ricordare la legge 53 del 26/2/82, che fece per la prima volta menzione della necessità di studi di bacino, come preliminare tecnico-scientifico necessario per una generale politica dell'acqua e della difesa del suolo.

Da quanto fin qui sinteticamente riportato appare chiaro che il susseguirsi di normative e di dibattiti parlamentari e conferenze, hanno fatto maturare una presenza di coscienza sulla:

- necessità della gestione delle acque considerato il bene ed il diritto che essa rappresenta;
- necessità di un piano integrato delle acque;
- interrelazione bacino idrografico e gestione del piano delle acque.

Questa "maturità" raggiunta ed il criterio dell'approccio integrato ai problemi delle acque connesse alla difesa del suolo conduce e si traduce in strumenti operativi all'emanazione della legge 183/89, della legge 36/94, del D.P.C.M. marzo 96 e del D.L.vo 152/99, abrogate e riprese nel D.L.vo 152/06.

Norme queste che – anche se in parte abrogate la L. 183/89 e la L. 36/94 e riprese nel testo del D.L.vo 152/06 – costituiscono rilevanti strumenti per il governo della risorsa idrica, in linea con i contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60.

La L. 18 maggio 1989, n. 183, recante “*norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” ha lo scopo di assicurare, oltre alla difesa del suolo, la tutela delle acque ed il loro risanamento e quello degli aspetti ambientali in generale. Suddivide il territorio nazionale in bacini idrografici e sancisce per la prima volta i principi di “*pianificazione*” e “*programmazione*” relativi alla risorsa idrica ed in particolare:

- le attività di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, per assicurarne la razionale utilizzazione per diversi tipi di esigenze (articolo 3 lettera h);
- la gestione integrata in ambiti territoriali dei servizi pubblici idrici sulla base dei criteri di economicità ed efficienza delle prestazioni (articolo 3 lettera o).

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

La pianificazione e programmazione delle risorse idriche deve avvenire in ambiti fisiografici ben distinti quali i “Bacini idrografici”. La legge 183/89 identifica tre diversi gradi di bacino idrografico:

- bacini di rilievo nazionale;
- bacini di rilievo interregionale;
- bacini di rilievo regionale.

Tale normativa, inoltre istituisce le Autorità di Bacino, un organismo misto, costituito da Stato e Regioni e che può individuare nei piani di bacino ambiti territoriali ottimali per la gestione della risorsa idrica mediante appositi consorzi pubblici (articolo 35). L’azione dell’Autorità sui piani di bacino ha luogo indipendentemente dalle suddivisioni amministrative, in modo tale da superare le frammentazioni di competenza che non permettono una pianificazione unitaria ed integrata.

Si tratta quindi di un luogo di incontro e di concertazione delle scelte di pianificazione tra tutte le parti istituzionali interessate alla difesa e governo, tutela ed uso delle risorse del sistema territoriale in linea con lo sviluppo sostenibile sociale, economico ed ambientale. Tale norma viene ripresa e riproposta con il D.L.vo. 152/2006 e riconfigurata nello scenario del Piano di Distretto.

Connesso alla tematica trattata dalla su citata legge è la L. 5 gennaio 1994, n. 36, recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche*” più comunemente conosciuta come “Legge Galli”, normativa abrogata ad esclusione dell’art. 22 co. 6 e ripresa nel D.L.vo. 152/2006. Con tale legge viene rispettato, approfondito ed attuato quanto previsto dalla L. 183/89 e particolare attenzione merita l’articolo 35, in cui viene statuito che “*nei piani di bacino possono essere individuati ambiti territoriali per la gestione, mediante consorzio, dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione acque usate*”. Il fine è quello della riorganizzazione del servizio e cioè:

- delimitazione di ambiti territoriali ottimali,
- organizzazione del Servizio Idrico Integrato,
- tariffazione,
- aggiornamento PRG.

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Nella legge un importantissimo ruolo è attribuito alle Autorità di Bacino: vengono infatti affidati a tale organo compiti di coordinamento (promozione di intese, supporto ai vari Enti per la programmazione del razionale utilizzo della risorsa idrica, nonché trasferimento delle risorse idriche) e di controllo (esprimendo un parere sul progetto di delimitazione degli ATO redatto dalle Regioni). Inoltre spetta alle Autorità di Bacino il compito di individuare gli squilibri quantitativi e qualitativi esistenti tra la disponibilità e l'uso della risorsa idrica.

Il D.P.C.M. 04/03/1996, che costituisce un importantissimo strumento normativo attraverso il quale il Presidente del C.d.M., ha stabilito – mediante decreto – i criteri fondamentali per il corretto esercizio del servizio idrico integrato e per la prevenzione delle situazioni di crisi idrica.

In relazione alle leggi su citate e ad una serie di deleghe conferite dallo Stato alle Regioni (processo di federalismo) è stato emanato il Decreto Legislativo n. 152 del 1999 recante “*disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento*” che riconduce entro limiti amministrativi la tutela delle risorse idriche. Viene attuata una disciplina generale delle acque (superficiali, marine e sotterranee) per prevenire e ridurre l'inquinamento, contribuire ad un risanamento e miglioramento delle acque e ad una migliore gestione di esse. Tutto ciò attraverso un adeguato sistema di controlli e di sanzioni, mediante il rispetto dei valori limite fissati per gli scarichi, l'adeguamento dei sistemi di fognatura, ecc..

Di grande importanza è il Piano di tutela delle acque (articolo 44), che rappresenta un piano stralcio di settore del piano di bacino. La sua particolarità riguarda il procedimento di formazione, frutto di una elaborazione ripartita tra le Autorità di Bacino nazionali ed interregionali e le Regioni, con parere vincolante riconosciuto alle Autorità per la verifica della conformità agli obiettivi da raggiungere.

La politica ambientale della Comunità Europea in tema di risorse idriche, avviata già negli anni '70, giunge ad elaborare nel 2000 la Direttiva sulle acque (2000/60/CE) che deve contribuire a perseguire la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Quest'ultima dev'essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio del “chi inquina paga”. L'obiettivo di fondo consiste nel

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità, attraverso misure che riguardino la qualità e gli aspetti quantitativi. La Direttiva mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque, al fine di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.

A tale direttiva sono strettamente connesse la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla “*protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*” e la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Alla luce della Direttiva Comunitaria 2000/60 ed ai contenuti della stessa ed in primis a quelli relativi alla costituzione dei distretti idrografici e del Piano di Gestione, il nostro Paese sulla base della L. 183/89, della L. 36/94, del D.L.vo. 152/99 e delle esperienze ad oggi maturate in materia di pianificazione e programmazione delle risorse idriche ha emanato il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 recante “*Norme in materia ambientale*”, che ha rappresentato e rappresenta uno dei provvedimenti maggiormente dibattuti nell'ultimo scorcio della XIV legislatura.

Il decreto riordina, di fatto, quasi tutta la materia ambientale ed in particolare:

- difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- gestione dei rifiuti e bonifiche;
- tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- disciplina del danno ambientale.

Quattro i profili strategici che sono stati adottati per la redazione del D.L.vo 152/2006:

1. recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana nei settori oggetto della delega, in totale si tratta di otto direttive;

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

2. accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina, in modo da ridurre le ripetizioni;
3. integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente disseminate in testi eterogenei, riducendo così la stratificazione normativa generatasi nel tempo;
4. abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore. A questo riguardo, benché sia noto come la semplificazione normativa non dipenda unicamente dalla quantità delle disposizioni formalmente in vigore, il risultato dell'opera di riordino ha condotto all'abrogazione di cinque leggi, dieci disposizioni di legge, due decreti legislativi, quattro D.P.R., tre D.P.C.M. ed otto D.M. cui sono da aggiungere le disposizioni già abrogate e di cui viene confermata l'abrogazione da parte dei decreti delegati.

Tale testo, soggetto a continue proposte di revisione, attualmente costituisce il testo di riferimento nazionale in materia di gestione e governo della risorsa acqua, integrato con Decreti Ministeriali quali il 131/08 *“Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del D.L.vo 152/06”*.

In relazione ai contenuti del su citato D.L.vo 152/06, degli obiettivi della Direttiva Comunitaria 2000/60, delle scadenze per l'elaborazione di importanti strumenti di pianificazione e programmazione, è stata emanata la L. 13/09 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”*,.

Quest'ultima normativa prevede:

- che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis, provvedano a “coordinare i contenuti e gli obiettivi” del Piano di Gestione del Distretto Idrografico previsto dall'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE.
- che tale “attività di coordinamento” sia completata, entro e non oltre il 30 giugno 2009, con la definizione del progetto di Piano di Gestione.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

□ che lo stesso Piano sia adottato, da parte di Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale integrati dai membri delle Regioni non rappresentate all'interno degli stessi, entro il 22 dicembre 2009.

□ relativamente alle attività di specifica valenza tecnica, la redazione dei Piani di Gestione avverrà sulla scorta di criteri individuati con apposite linee guida emanate con decreto del Ministero dell'Ambiente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 208/08.

### **3.1 LA CORNICE COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA.**

La modifica della Carta costituzionale ha inserito, tra le competenze esclusive dello Stato, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art.117 Cost)

La Corte Costituzionale, chiamata a risolvere le impugnazioni proposte da alcune Regioni di numerose disposizioni delle Regioni, ha delineato i contenuti delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ha enucleato i contenuti di tale competenza esclusiva dello Stato, superando il criterio dell'ambiente come materia trasversale.

La Corte ha chiarito che sono riconducibili alla materia «*tutela dell'ambiente*» le norme inserite nella Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, intitolata «*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*».

### **3.2 LA PIANIFICAZIONE DI BACINO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA**

Secondo la sentenza. n. 232/2009 della Corte Costituzionale , “...*i piani di bacino, costituendo il fondamentale strumento di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque, anche al fine di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, rientrano a pieno titolo nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente.*”

La Corte Costituzionale, inoltre, ha rilevato che, l'art. 53 del D.lgs 152/2006, nell'individuare le finalità delle disposizioni che compongono la sezione I del titolo III cit., dichiara che esse «*sono*

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

*volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione».*

La Corte tiene a chiarire che si tratta di scopi che *attengono con buona evidenza direttamente alla tutela delle condizioni e qualità intrinseche del suolo e non già alla sua utilizzazione.*

La sentenza n. 232/2009 inoltre continua affermando che “ *Simile osservazione vale per tutte le disposizioni che compongono la sezione I. Si tratta di interventi (conservazione e recupero del suolo, difesa e sistemazione dei corsi d'acqua, moderazione delle piene, disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, difesa e consolidamento dei versanti e degli abitati contro frane, valanghe e altri fenomeni di dissesto, contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica e di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e conservazione dei beni; regolamentazione dei territori interessati dai predetti interventi ai fini della loro tutela ambientale, riordino del vincolo idrogeologico) miranti non già a disciplinare come e secondo quali regole l'uomo debba stabilire propri insediamenti (abitativi, industriali, eccetera) sul territorio, bensì a garantire un certo stato del suolo, così come le norme contro l'inquinamento delle acque mirano a garantire un determinato standard qualitativo dei corpi idrici,...*”

Circa le competenze delegate alle Regioni con norme precedenti, in particolare con il D.lgs n.112/1998, la Corte ha affermato il principio della riallocazione di tali competenze allo Stato, tutte le volte in cui lo possa richiedere il principio di sussidiarietà. Sul punto la stessa è oltremodo esplicita per cui lo Stato - competente per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – “...ha facoltà di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia tutte le volte in cui, ai sensi dell'art. 118 Cost., sia ravvisata l'esigenza di un loro esercizio unitario), conferma l'ipotesi che nessun carattere di intangibilità può attribuirsi alle previsioni..” del D.lgs n.112/1998 come di altre norme ordinarie.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

La sent. n. 232/2009 ribadisce che la materia della tutela dell'ambiente è di competenza statale esclusiva, per cui: *“Conseguentemente, da un lato, esso prevede legittimamente, in capo allo Stato, l'attività di indirizzo e coordinamento e, dall'altro, per l'esercizio di quest'ultima attività, non è costituzionalmente imposta, quale forma di collaborazione istituzionale, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.”*

Tuttavia la sent. n.232/2009 aggiunge che *“In ragione della possibile influenza dell'attività in questione su attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente o residuale, è bensì necessario un coinvolgimento delle Regioni ”*; ne consegue che la pianificazione di Distretto non possa prescindere dal pieno coinvolgimento delle Regioni.

### **3.3 LA DIFESA DEL SUOLO E LA PIANIFICAZIONE DI BACINO**

La lettera b) del comma 3 dell'art. 58, D. lgs n. 152/2009 attribuisce al Ministro dell'ambiente i compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza.

La sent. n. 232/2009 statuisce, sul richiamato art.58, che *“ La norma attiene ad un particolare aspetto della più generale attività di difesa del suolo, e precisamente alla parte relativa ai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico che spesso interessano più regioni. Rientra pertanto anch'essa nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente. La disposizione non può invece essere ricondotta alla materia del governo del territorio, perché essa non attribuisce al Ministro dell'ambiente le funzioni in tema di utilizzazione del territorio, ma competenze dirette ad assicurare la salvaguardia dello stato del suolo, come affermato espressamente dalla stessa norma che individua il fine delle attribuzioni ministeriali in quello di «garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee.»*

La pianificazione di distretto, e quindi il Piano di Gestione, assumono un ruolo di costante ed indispensabile dialogo collaborativo tra Stato e Regioni, in materia di tutela della qualità e della quantità delle acque, oltre che di difesa del suolo, nelle varie forme di contrasto e prevenzione al dissesto idrogeologico.



# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

L'ampiezza della materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nella quale vanno inserite le azioni di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, trova una anticipazione fondamentale nella legislazione sui Piani di assetto idrogeologico, quali Piani stralcio del piano di bacino. Di qui una ampiezza di funzioni della Autorità di distretto idrografico e delle Autorità di bacino interregionali e regionali alle quali tutte si deve un patrimonio ineliminabile di Piano stralcio di assetto idrogeologico, che è stato costruito in un decennio di vigenza della Legge Sarno.

Si aggiunga lo stretto collegamento tra Pianificazione di distretto e Pianificazione di tutela delle acque di cui ai Piani regionali di tutela delle acque.

Nella materia della difesa del suolo va ad assumere un ruolo fondamentale l'emanando decreto legislativo per il recepimento della Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, *relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni* previsto dalla L.7-7-2009 n. 88 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*.

Il quadro ricognitivo della disciplina vigente, non può non tener conto delle discipline settoriali in materia di demanio idrico, pertinenze idrauliche ed opere idrauliche.

## **3.4 IL DEMANIO IDRICO**

Appartengono al demanio idrico i fiumi, i torrenti ed i laghi e le altre acque definite pubbliche dalla legge (art. 822 cod. civ.).

Per fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua, sia perenni che intermittenti, rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie; le sponde –o argini naturali – e le rive interne appartengono al demanio idrico.

Gli argini artificiali appartengono al demanio idrico; fanno parte dell'argine le banche, le sottobanche e ogni altra parte che sia stata realizzata come parte dell'argine medesimo.

La riva interna è quella che corre dal piede dell'argine fino al corso d'acqua.

Per le sponde e le rive esterne dell'argine, occorre verificare lo stato dei luoghi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> E' opportuno ricordare gli accorgimenti con i quali sono state progettate le più importanti opere idrauliche: "Nei progetti di sistemazione delle arginature o di rettilineazione o nuova inalveazione di fiumi, torrenti e colatori, il profilo dovrà rappresentare: il fondo, il pelo delle **acque magre**, e quello delle **massime piene**, le **linee di golena**, quelle dei cigli d'entrambe le arginature e quelle

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Nell'ordinamento interno sono classificate le opere idrauliche; gli argini fanno parte delle opere idrauliche.

Innanzitutto è indispensabile risalire alla classificazione dell'opera idraulica e quindi dell'argine; nell'Appennino meridionale –non sussistendo corsi d'acqua o laghi di confine - gli argini sono di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria.<sup>2</sup>

Gli argini costruiti dai proprietari rivieraschi, a difesa della loro proprietà, sono opere idrauliche, ma di natura privata.

Le opere idrauliche di seconda categoria, – e quindi gli argini di seconda categoria - sono classificate per legge.<sup>3</sup>

La funzione delle opere idrauliche di terza categoria sono finalizzate ad *impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura*; un'opera idraulica di terza categoria è così qualificata con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.<sup>4</sup>

---

del piano della campagna, si dall'una che dall'altra parte o quelle soltanto delle suddette linee che basteranno a dare un'idea precisa e completa del progetto.” Così art. 13 D.M. 29.5.1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

<sup>2</sup> Art.3 Rd n.523/1904 “Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie.”

<sup>3</sup> Art. 5 Rd n.523/1904 “ Appartengono alla seconda categoria:

a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;

b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge”

<sup>4</sup> Art. 7 Rd n.523/1904 “ Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura.

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi, si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla richiesta di classificazione.”

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## **3.5 IL SERVIZIO DI PIENA**

Di qui l'importanza del servizio di piena che è regolato da norme risalenti, che dovrebbero trovare una nuova formulazione con il recepimento della Direttiva alluvioni cit.

Il Servizio di piena è previsto, in via generale, dagli artt. 61 e .62 R d n. 523/1904. L'art. 61 limita il servizio di piena alle opere idrauliche di seconda categoria Di qui l'importanza del servizio di piena che è regolato da norme risalenti, che dovrebbero trovare una nuova formulazione con il recepimento della Direttiva alluvioni citata.

Il Servizio di piena è previsto, in via generale, dagli artt. 61 e .62 R d n. 523/1904. L'art. 61 limita il servizio di piena alle opere idrauliche di seconda categoria.<sup>5</sup>

Tale limitazione è ribadita dall'art. 30 R d 9.12.1937, n. 2669 *Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica.*<sup>6</sup>

E' di tutta evidenza che la limitazione del servizio di piena alle opere idrauliche, e quindi ai fiumi arginati di prima e seconda categoria, lascia priva di servizio di piena le opere idrauliche di 3<sup>a</sup> categoria ed i relativi argini; la carenza è imponente, poiché gli argini di terza categoria hanno la già ricordata funzione di *“impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, ...”*..

Tale limitazione è ribadita dall'art. 30 R d 9.12.1937, n. 2669 *Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica.*

---

<sup>5</sup> Art.61 Rd n.523/1904 “Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, nell'esecuzione dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.  
**Art. 62 RD n.523/1904.** “ In caso di piena o di pericolo di inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

In qualunque caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto. Dal momento che l'ufficio competente del genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei lavori pubblici potrà, senza essere chiamata o incaricata dal genio civile, prendere ingerenza nel servizio, né eseguire o far eseguire lavori, né intralciare o rendere difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione dell'autorità politica.”

<sup>6</sup> Art. 30 R d 2669/1937 “Per ciascun tronco di vigilanza l'ingegnere capo determina l'idrometro regolatore del **servizio di piena**”. Ad esso vengono riferite le altezze corrispondenti ai vari stadi del **servizio di piena**, che non possono essere variate senza l'approvazione del competente ispettore superiore compartimentale, il quale ne informa il ministero.

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

E' di tutta evidenza che la limitazione del servizio di piena alle opere idrauliche, e quindi ai fiumi arginati di prima e seconda categoria, lascia priva di servizio di piena le opere idrauliche di 3<sup>a</sup> categoria ed i relativi argini; la carenza è imponente, poiché gli argini di terza categoria hanno la già ricordata funzione di “*impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione*”.

## **3.6 LE GOLENE**

Le golene costituiscono le aree, che corrono dal limite delle acque magre al piede dell'argine maestro, destinate ad essere invase dalle acque di piena non solo ordinaria. Tra il limite delle acque magre ed il piede dell'argine, in molte realtà locali sono stati costruiti gli argini di golena, la cui funzione è quella di tenere indenni dalle acque di piena, i terreni tra quest'argine e quello maestro.

In occasione delle piene gli argini di golena possono essere tagliati, anche con funzione di laminazione delle piene, oltre che di sicurezza per la eventuale navigazione del corso d'acqua.<sup>7</sup>

Per quanto possa ed occorra, si ricorda anche che si distinguono le golene chiuse, che si trovano tra argine maestro ed argine golenale, dalle golene aperte che non sono separati dal corso d'acqua da rilevati arginali.<sup>8</sup>

I terreni golenali possono appartenere a soggetti privati, come possono essere pubblici, classificati normalmente come pertinenze demaniali.

Pertanto il regime dominicale dei terreni ricompresi fra gli argini maestri è da verificare di volta in volta.

---

<sup>7</sup> Art.51 R.D. 9.12.1937 n. 2669 Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica: “È in facoltà dei funzionari del Genio civile di ordinare e far eseguire il taglio degli **argini di golena**, o di far aprire le chiaviche esistenti attraverso gli argini stessi, quando la piena del corso d'acqua sia giunta all'altezza per tali operazioni prestabilita dai regolamenti locali, ed in ogni caso, quando le operazioni stesse siano ritenute necessarie nell'interesse della conservazione degli **argini maestri**.”  
Art. 43 R.D. 11.7.1913 n. 959 Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione. “ (Art. 40, lett. b), legge 2 gennaio 1910, numero 9 e art. 172, legge 20 marzo 1865, allegato F). - È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di ordinare ed eseguire il taglio degli **argini di golena**, quando la piena del corso di acqua navigabile sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli **argini maestri**.  
Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetto da approvarsi dal Ministero predetto nell'intento di evitare il taglio. “

<sup>8</sup> “e. nei terreni di **golena aperta**, ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; “, così art.13 Delib. 31-1-2001 n. 15/2001 Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione. (Deliberazione n. 15/2001).

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

I terreni che sono esterni agli argini maestri sono normalmente di proprietà privata, anche se possono essere soggiacenti a servitù di piena straordinaria. Sono sicuramente soggetti a servitù di piena straordinaria i terreni privati ricadenti nelle golene.<sup>9</sup>

## **3.7 LE PERTINENZE DEMANIALI**

La categoria delle pertinenze demaniali è di diritto positivo e non riguarda le opere pertinenziali di opere idrauliche, bensì una particolare e determinata categoria di terreni golenali.

Gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali sono – o dovrebbero essere nella disponibilità delle Autorità di Bacino.

Gli istituti riguardanti le pertinenze idrauliche, demaniali e fluviali ricevono una iniziale sistemazione nelle disposizioni sulla contabilità pubblica, riguardante le entrate derivanti da “...canoni di affitto e concessione, precaria o perpetua, ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae a qualsiasi titolo, anche se di contributo in spese di manutenzione od altro, dai beni e diritti

---

<sup>9</sup> Art. 44 *Distanza dei sostegni dalla sede stradale o dal corso d'acqua* del R.D. 25.11.1940 n. 1969.

“La distanza del sostegno dal ciglio della strada, o dalla scarpata per le strade in trincea, o dal bordo corrispondente al **livello di morbida normale del corso d'acqua**, non deve essere, di regola, inferiore all'altezza fuori terra del sostegno stesso.

Può essere concessa dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici una distanza minore, e in casi particolari anche la infissione nella sede stradale, ma in tali casi, quando si tratti di autostrade e strade statali, i sostegni devono rispondere alle prescrizioni degli articoli 21, 22 e 23.

Quando la strada è in rilevato e l'altezza di questo è tale che il sostegno cadendo non può raggiungere il ciglio stradale, la distanza del sostegno dal ciglio stesso può essere inferiore all'altezza fuori terra del sostegno.

È vietato di regola l'impianto di sostegni sulle **sommità arginali** e sulle **scarpate, tanto interne che esterne, degli argini**, nonché in campagna o in **golena** a una distanza netta minore di 5 m dall'unghia degli argini. In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni che al riguardo possono essere impartite dall'organo competente sopraindicato.”

La distanza del sostegno dal ciglio della strada, o dalla scarpata per le strade in trincea, o dal bordo corrispondente al livello di morbida normale del corso d'acqua, non deve essere, di regola, inferiore all'altezza fuori terra del sostegno stesso.

Può essere concessa dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici una distanza minore, e in casi particolari anche la infissione nella sede stradale, ma in tali casi, quando si tratti di autostrade e strade statali, i sostegni devono rispondere alle prescrizioni degli articoli 21, 22 e 23.

Quando la strada è in rilevato e l'altezza di questo è tale che il sostegno cadendo non può raggiungere il ciglio stradale, la distanza del sostegno dal ciglio stesso può essere inferiore all'altezza fuori terra del sostegno.

È vietato di regola l'impianto di sostegni sulle sommità arginali e sulle scarpate, tanto interne che esterne, degli argini, nonché in campagna o in **golena** a una distanza netta minore di 5 m dall'unghia degli argini. In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni che al riguardo possono essere impartite dall'organo competente sopraindicato.

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

*immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale...*” (art.1, c. 1) R D L 25 febbraio 1924, n. 456  
*Aumento delle entrate demaniali.*

Si distinguono le seguenti categorie:

- Spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;*
- Corsi di acqua pubblici, per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche;*
- Acque e pertinenze di canali demaniali di proprietà dello Stato (canali Cavour e canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dell'asse ecclesiastico, canali navigabili),...*”;
- Pertinenze di bonifica di prima categoria, escluse quelle consegnate per essere utilizzate a proprio profitto dai concessionari delle opere....*”

La locuzione pertinenze idrauliche demaniali è presente in una successiva disposizione di contabilità pubblica: *“I proventi delle pertinenze idrauliche demaniali, che debbano essere permanentemente utilizzate dall'amministrazione del Demanio dello Stato e di quelle che sono temporaneamente utilizzate dallo stesso Demanio fino alla consegna ai consorzi di manutenzione a tenore delle leggi vigenti, restano definitivamente acquisiti all'erario, e non sono portati in detrazione del costo delle opere...”* (art.6 R d 28 febbraio 1935, n. 248, Norme in materia di liquidazione di contributi consorziali per opere idrauliche di seconda e terza categoria e di gestione di pertinenze idrauliche.)

*L.14 gennaio 1937. n-402 Conversione in legge, con modificazione, del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali.*

*L'art .6, c. 1 della L. n. 37/1994 dispone che: “Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 , le commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338 , convertito, con modificazione, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonché copia degli atti di concessione in corso.”*

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## **Lago e demanio lacuale:**

Il demanio lacuale comprende sia l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie (da determinarsi con rilevamenti costanti nel tempo, idonei ad identificare la normale capacità del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali), sia la spiaggia, ossia quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività, quali l'accesso, la sosta e il transito. Tali terreni devono individuarsi mediante accertamenti specifici per ogni singolo tratto della riva.

## **3.8 LA NORMATIVA NAZIONALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Come noto, al fine di rispondere all'esigenza di adeguare l'assetto infrastrutturale e produttivo del servizio idrico alle esigenze di sviluppo e di ammodernamento del settore, la Legge Galli (legge 36/94), ha promosso una nuova ambiziosa politica volta a superare la grande frammentazione dell'offerta. A tal fine la legge ha previsto una doppia integrazione del servizio, tanto funzionale (con la riunificazione dell'intero ciclo dell'acqua, dalla captazione fino allo smaltimento dei reflui), quanto territoriale (rapportando la gestione ad una scale territoriale adeguata).

In sostanza, i passaggi fondamentali previsti dalla legge n. 36/94 possono così riassumersi:

- unificazione verticale dei diversi segmenti di gestione con l'istituzione del servizio idrico integrato (SII);
- integrazione territoriale mediante l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
- istituzione di un soggetto d'ambito per ciascun ATO, con il compito di organizzare il SII, di effettuare una ricognizione dello stato degli impianti e del servizio, di definire un Piano d'Ambito per l'adeguamento delle infrastrutture, di scegliere la forma di gestione del SII ritenuta più opportuna, di affidare il servizio sulla base di una convenzione (o contratto di servizio); di determinare le tariffe;
- definizione di un sistema tariffario basato sul criterio della tariffa unica per ciascun ATO, relativa all'insieme dei servizi compresi nel SII e tale da assicurare la copertura integrale dei costi tanto di investimento, quanto di esercizio.

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

In attuazione della Legge Galli è stato inizialmente emanato il Decreto Ministeriale del 22 /11/2001 che ha eliminato ogni forma di affidamento diretto del servizio idrico stabilendo il ricorso obbligatorio alla gara pubblica con procedura aperta. Successivamente la legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), modificando l'art 113 del d. lgs 267/2000, ha previsto per il solo servizio idrico integrato l' affidamento diretto ad una società di capitali partecipata unicamente dagli enti locali facenti parte dell'ATO di riferimento, con l'obbligo di cessione a mezzo gara del 40% del capitale sociale entro i successivi due anni, pena la perdita immediata dell'affidamento.

Nel 2003 il d.L. 269/03 (convertito, con modifiche, dalla L. 326/03) ha nuovamente modificato l' art. 113: introducendo altre due modalità di affidamento, quello a società a capitale misto pubblico/privato e quello a società a capitale interamente pubblico (affidamento in house).

Si ricorda, inoltre, che la legge n 36/94 è stata abrogata, ma la disciplina sul SII è stata recepita dagli artt 149 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006, che ha tra l'altro stabilito che le funzioni attribuite alle AATO in forma di consorzio o convenzione, dovrebbero essere modificate in base ai principi di unità di bacino idrografico e di unitarietà della gestione (art 147 ).

In ultima analisi ricordiamo che una volta che l'Autorità di Ambito si è insediata, una delle prime attività che deve compiere, è la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione secondo quanto previsto dall'art. 149 d.lgs. 152/2006 (ex art. 11, c. 3 della l. 36/94).

Attività successiva alla ricognizione è l'attività di pianificazione di medio-lungo periodo relativa al SII. Secondo quanto previsto dall'art. 149 del d.lgs. 152/2006 il piano di Ambito, oltre a contenere i risultati provenienti dalla ricognizione, deve comprendere il "programma degli interventi", il "*modello gestionale ed organizzativo*" previsto per il gestore affidatario e il "*piano economico finanziario*".

La normativa di settore (d.lgs. 152/2006 e DMLLPP 1/08/96, noto come Metodo Normalizzato) prevede, inoltre, che ogni tre anni debba essere effettuata la revisione ordinaria delle tariffe e quindi del Piano di Ambito.



# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

In sintesi gli stadi procedurali sopra descritti (insediamento - ricognizione - Piano di Ambito) rappresentano il percorso tipico delle fasi che caratterizzano le attività dell'Autorità di Ambito prima di procedere all'affidamento del SII.

## **3.9 LA NORMATIVA NAZIONALE SULLE ACQUE MINERALI E TERMALI**

La disciplina delle acque termali e minerali è stata oggetto di molteplici disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali. La materia, tranne le competenze sulla qualità delle acque devoluta all'amministrazione statale della Sanità è conferita alla competenza regionale.

La prima definizione di acqua minerale si rinviene nel Regio Decreto del 28 settembre 1919 n. 1924 che all'art. 1 comma 1 stabilisce che sono considerate acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali, mentre non lo sono le ordinarie acque potabili, le acque gassate o trattate con anidride carbonica, le acque preparate medicalmente, i fanghi.

Con il decreto legislativo n. 105/1992 è stata recepita la direttiva 80/777/CEE in materia di "ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali" l'art.1 del D.lgs 105/1992 così definisce le acque minerali naturali:

*"1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.*

*2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento."*

Più complesso invece è stato l'inquadramento normativo delle acque termali, che sono acque minerali caratterizzate da una particolare composizione salina; in quanto la loro classificazione giuridica non risulta semplice per i molti elementi in comune alle tradizionali acque minerali.

La principale normativa in materia è la legge 24 ottobre 2000 n. 323 dove all'art. 2 comma 1 definisce le acque termali come *"le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici"* .

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Dal punto amministrativo la materia delle acque minerali e termali è stata inizialmente regolamentata dal d.P.R. n. 2/1972 che prevede all'art. 1 il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e, successivamente dal d. Lgs. n. 105/1992 (integrato e modificato dal d. lgs 339/1999) che delega alle regioni il rilascio delle autorizzazioni sull'utilizzo delle acque minerali e riserva allo Stato la competenza sul riconoscimento delle acque minerali. Il relativo art. 5 stabilisce che l'utilizzo delle acque minerali naturali, che deve avvenire in prossimità della sorgente, è subordinato ad un' autorizzazione regionale, rilasciata previo accertamento della qualità degli impianti tale da escludere ogni pericolo di inquinamento e garantendo la conservazione delle proprietà presenti nell'acqua sorgiva, tanto da non modificare le caratteristiche delle acque minerali naturali attraverso le opere di captazione.

La sostanziale riforma del decentramento amministrativo tra Stato e Regioni, come noto è stata avviata con la legge delega n. 59/1997. Tuttavia il decreto legislativo n. 112/98, attuativo della legge delega non ha disciplinato specificamente la materia delle acque minerali e termali.

Più chiara è invece la situazione inerente la potestà regolamentare in quanto il comma 6 dell'art. 117 C. stabilisce che “...la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia”. Pertanto nell'ambito delle acque minerali e termali le Regioni dispongono di una potestà regolamentare che ha permesso l'avvio del trasferimento di funzioni amministrative dalle Regioni alle Province soprattutto per gli aspetti minerari.

La disciplina delle acque termali è attualmente regolata dalla legge 323/00: che definisce la procedura amministrativa che gli stabilimenti che intendono usufruire di queste acque, devono seguire. Questi infatti sono obbligati a risultare in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido, nonché essere in possesso di un'apposita autorizzazione regionale.

Si ricorda, infine, che la materia delle acque minerali e termali è stata inserita nel d.Lgs 152/2006 (codice dell'ambiente) che all'art. 97 stabilisce che “Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

*approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.”*

## **3.10 LE ACQUE POTABILI CONDIZIONATE**

Diverse dalle acque minerali sono le acque potabili condizionate, ovvero offete i confezioni particolari; l'art.16 del D.lgs 105/1992 disciplina le acque potabili condizionate “ *Per le acque potabili, comunque poste in commercio, è vietato l'uso sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura «acqua minerale.»*”

## **3.11 LE ACQUE DI SORGENTE**

Alle acque minerali, ed alle acque potabili condizionate, è stata aggiunta la categoria delle acque di sorgente: “*Il termine «acqua di sorgente» è riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.*”

*2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:*

- a) geologico e idrogeologico;*
- b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;*
- c) microbiologico.*

*3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.*

*4. Il Ministro della sanità, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2.*

*5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione di cui al*

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

*comma 2, lettere b) e c), nonché le modalità per i relativi prelievi di campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3.* <sup>10</sup>

E' di tutta evidenza che il Piano di gestione, soprattutto nella individuazione, nella disciplina e nella protezione delle idrostrutture, deve tenere conto di queste nuove categorie di acque, prevedendo forme di bilanciamento di contrapposti interessi, e sconfinamenti.

## **3.12 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA RISORSA IDRICA AD OGGI REALIZZATI**

Per la predisposizione e redazione del Piano di Gestione, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e le Regioni, afferenti il distretto, hanno organizzato e programmato il pieno coinvolgimento di tutte “le parti interessate” - presenti nel processo di partecipazione pubblica –, attraverso i Forum a carattere distrettuale e regionale, seminari, incontri tecnici, per delineare le finalità e le conseguenti tematiche in esso contenute e soprattutto gli obiettivi da raggiungere, con la piena e costante compartecipazione.

I piani, i progetti, le attività e gli studi specifici che sono stati redatti dalle Autorità Competenti nonché parti interessate/attori sociali sono stati un elemento di analisi, dalla situazione geomorfologica e ambientale sino a quella economica e sociale, a scala di dettaglio; sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite è stato delineato un precipuo percorso, una strategia politica in materia di governo delle risorse idriche ovvero uno strumento “alimentato” dalla perenne interconnessione con gli strumenti di pianificazione su indicati.

Pertanto alla base del Piano di Gestione e per la “costruzione” dello stesso sono stati presi quale riferimento principale tutti gli strumenti di pianificazione : i piani, i progetti, le attività e gli studi specifici.

Per l'elaborazione delle attività tecniche del Piano di Gestione al fine di conseguire i contenuti presenti in esso (D.Lgs. 152/2006 allegato 4 alla parte III) sono stati utilizzati, tenuto conto delle diverse “realità” regionali, i seguenti piani e programmi:

---

<sup>10</sup> D.Lgs. 4.8.1999 n. 339, Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## A scala Regionale

- Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Piano Territoriale Regionale;
- Piano Regionale delle coste;
- Piano Regolatore Generale Acquedotti;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- Piano Regionale Attività Estrattiva;
- Piano Regionale della mobilità e dei Trasporti;
- Piano Rifiuti Speciali;
- Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati;
- Piano di Gestione Forestale;
- Piano di prevenzione e lotte agli incendi;
- POR FESR 2007 – 2013;
- POR FSE 2007 – 2013;
- POR FAS 2007 – 2013;
- Programma Operativo Interregionale;
- Programma Operativo transazionale;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.

## A scala di Bacino

- Piano di Bacino;
- Piano Stralcio (per stralci funzionali o sottobacini);
- Piano Straordinario;

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- Studi e Progetti specifici.

A scala Provinciale

- Piano territoriale di coordinamento provinciale
- Piano provinciale di gestione dei rifiuti
- Piano di gestione aree SIC e ZPS

Oltre i Piani d'Ambito, i Piani Parco, Piani di sviluppo socio – economico, i Pian Urbanistici Comunali, i Piani urbanistici attuativi, i Piani di protezione civile.

### **3.13 NORMATIVA REGIONALE**

Per quanto concerne la normativa regionale in materia di risorsa idrica delle Regioni ricadenti nel Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, si rimanda agli allegati alle relazioni specifiche di ogni singola Regione.

Sinteticamente le leggi esaminate sono:

#### ABRUZZO

la legge regionale n. 72/98, legge regionale n. 11/99, legge regionale n. 17/08, Leggi regionali n. 12/2002, n. 37/2007, legge regionale n. 10/2008, legge regionale n. 36/96, legge regionale n. 11/1983, legge regionale n. 92/1994, legge regionale n. 81/1998, legge regionale n. 95/2000, l r n. 2/1997, legge regionale n. 15/2002, l r 15/02, legge Regionale n. 36/96, legge regionale 21 novembre 2008, n. 16;

#### BASILICATA

legge R n. 7/99, legge R. 21/02, legge R. 8 marzo 1999, n. 7, dalla l. R. 3/94, l. R. n. 43/96, L.R. n. 63/96, L.R. n. 2/2001. L.R. n. 23/1997, l r n. 21/05, l r 33/01, Delibera di Giunta Regionale n. 1888 del 21/11/2008 (PTA );

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## CALABRIA

legge n. 34/2002, l.r. n. 34/2002, della l.r. n. 1/2006, legge regionale n. 10/97, legge regionale n. 40/09, legge regionale n. 11/03, l r n. 4/99, Delibera della Giunta Regionale del 30 giugno 2009 n. 394 – Aozione PTA

## CAMPANIA

legge regionale n. 54/1980, Legge regionale 65/81, legge regionale n. 16/1982, legge regionale n. 14 del 1997, legge regionale n. 14 del 1997, legge regionale n. 44/ 2003, legge regionale n. 12 del 30 settembre 2008, Delibera di Giunta Regionale del 6 luglio 2007 n. 1220 - Adozione PTA BURC n. 46 del 20/08/2007.

## LAZIO

la legge n. 14/1999, legge regionale 53/1998, legge regionale 39/96, legge regionale 53/98, legge R. 53/1998, legge n 6/96, legge regionale n 6/96, lr 26/98, lr n. 14/99, leggi regionali n. 4/84 e n. 53/98, lr 9/99. Delibera Consiglio Regionale n. 42/2007 – Adozione PTA- BURL n.34/2007

## MOLISE

legge regionale n. 4/1984, legge regionale n. 5/99, legge regionale n .8/09 legge n. 34/99, legge regionale n. 42/2005. legge regionale n. 34/1999, legge regionale n. 15/2003, Delibera di Giunta Regionale n. 636 del 16 giugno 2009 - Adozione PTA.

## PUGLIA

legge regionale n. 17/00, legge regionale n. 1/05, l lr n. 54/80 legge regionale n. 18/99 legge regionale n 28/1999, l.r. n. 8/2007, l r. n. 44/75, l.r. n. 7/80, lr n. 54/80, l r n. 18/00, lr 20/04, Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 - Adozione PTA

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## **4 DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ALL.1 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE**

Le informazioni richieste dall'Allegato 1 della Direttiva Comunitaria riguardano i seguenti punti:

I. Nome e indirizzo dell'autorità competente: nome e indirizzo ufficiali dell'autorità individuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

II. Estensione geografica del distretto idrografico: nomi dei principali fiumi situati all'interno del distretto e descrizione precisa del perimetro del distretto;

III. Situazione giuridica dell'autorità competente: descrizione della situazione giuridica dell'autorità competente ed eventualmente sintesi o copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di ogni altro documento giuridico equivalente;

IV. Competenze: descrizione delle competenze giuridiche e amministrative di ciascuna autorità competente e del rispettivo ruolo all'interno di ciascun distretto idrografico;

V. Composizione: quando un'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, è necessario un elenco degli organismi in questione e una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.

### **4.1 NOME, INDIRIZZO E SITUAZIONE GIURIDICA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**

Alla luce di quanto su descritto sono state individuate quali Autorità Competenti:

- ✓ L'Autorità di Bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno
- ✓ Regione Abruzzo
- ✓ Regione Basilicata
- ✓ Regione Calabria
- ✓ Regione Campania



# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- ✓ Regione Lazio
- ✓ Regione Molise
- ✓ Regione Puglia.

E' stato predisposto uno schema (Tavola I) che identifica le Autorità Competenti e la situazione giuridica annessa, in riferimento al punto I e III dell'Allegato 1 della Direttiva 2000/60. In esso sono indicate le leggi statali di approvazione degli Statuti delle sette Regioni facenti parte del Distretto, nonché il DPCM 10/08/1989 che ha costituito l'Autorità di bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno. Di tali enti è stato riportato l'indirizzo delle sedi istituzionali.

## **4.2 ESTENSIONE GEOGRAFICA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO**

L'unità fisiografica di riferimento è il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, esso copre una superficie di circa 68.200 km<sup>2</sup> e comprende i seguenti bacini idrografici:

1. bacino nazionale Liri-Garigliano;
2. bacino nazionale Volturno;
3. bacino interregionale Sele;
4. bacini interregionali Sinni e Noce;
5. bacino interregionale Bradano;
6. bacini interregionali Saccione, Fortore e Biferno;
7. bacino interregionale Ofanto;
8. Lao, già bacino interregionale;
9. bacino interregionale Trigno;
10. bacini regionali della Campania;
11. bacini regionali della Puglia;
12. bacini regionali Basilicata;
13. bacini regionali della Calabria;

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## 14. bacini regionali del Molise;

Include interamente le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e parte del Lazio e dell'Abruzzo, comprendendo 25 Province, di cui 7 parzialmente, 1671 Comuni, 18 A.T.O, 100 Comunità Montane, 44 Consorzi di Bonifica, 971 Aree Protette ed è circondato interamente da acque marine e, nello specifico, ad est il Mar Adriatico, a sud-est e a sud dal mar Jonio e ad ovest dal mar Tirreno. La popolazione residente è di circa 14.824.569 di abitanti.

Estremamente eterogeneo, il territorio in argomento, da montuoso a collinare, presenta anche ampie pianure come il Tavoliere delle Puglie (seconda pianura più estesa della penisola italiana), la Piana di Metaponto, la Piana di Sibari, la Piana di Gioia Tauro, la Piana Campana, la Piana del Sacco, la Piana del Fucino e la Piana Venafrana.

E' attraversato da nord a sud della catena Appenninica, che divide il Distretto nei due versanti: il versante tirrenico con vallate ampie e quello adriatico con valli meno estese. Tali rilievi sono costituiti da rocce carbonatiche e da terreni arenaceo-argilloso-marnosi, fatta eccezione per le catene della Sila e dell'Aspromonte, costituite da rocce cristalline e metamorfiche e per le aree vulcaniche (Campi Flegrei, Vesuvio, Roccamonfina, Colli Albani, Vulture) caratterizzate da piroclastiti, tufo, ignimbrite, lava.

La complessità della strutturazione della catena appenninica e quindi dei rapporti geometrici tra le varie unità stratigrafico - strutturali si traduce, nel territorio in argomento, in una notevole variabilità delle caratteristiche litologiche e di permeabilità, condizionando la distribuzione e la geometria delle strutture idrogeologiche e lo schema di circolazione idrica sotterranea a piccola e a grande scala.

Il sistema fluviale del Distretto è costituito da un fitto reticolo idrografico (fatta eccezione l'area in corrispondenza della penisola Salentina e delle Murge - Regione Puglia) presentando un'articolazione molto varia in relazione alle dimensioni dei bacini idrografici, alle caratteristiche idrologiche, idrauliche, geolitologiche e morfologiche.

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Le strutture Idrogeologiche e le aree di Piana, individuate e delimitate nell'ambito del Distretto, presentano potenzialità idrica variabile in funzione delle caratteristiche fisiche quali l'estensione, la litologia, la permeabilità, l'alimentazione, diretta e/o indiretta (travasi idrici), ecc..

Le idrostrutture, individuate e cartografate, per l'area di distretto sono 164 e sono raggruppate in vari sistemi acquiferi (sistemi carbonatici, sistemi di tipo misto, sistemi silico-clastici, sistemi classici di piana alluvionale e di bacini fluvio-lacustri intramontani, sistemi dei complessi vulcanici quaternari, sistemi degli acquiferi cristallini e metamorfici). La circolazione sotterranea, complessa ed articolata, dà luogo a notevoli scambi e travasi, che interessano aree estese che travalicano bacini superficiali e confini regionali.

L'insieme dei richiamati aspetti idrologici e climatici, evidenzia un elevato patrimonio idrico, ad eccezione di aree come la Puglia o di alcuni corpi idrici superficiali compromessi. Tale situazione ha reso necessario fin dagli inizi del XX secolo il trasferimento verso la Puglia di risorse idriche da parte della Campania, della Basilicata e del Molise. Questi trasferimenti hanno dato vita alle "grandi vie artificiali" di acque che, in associazione ai flussi e scambi sotterranei, caratterizzano il Distretto dell'Appennino Meridionale.

## **4.2.1 LA TUTELA DEI LITORALI MARITTIMI**

Per quanto concerne il coordinamento o la sorte delle autorità competenti sulle acque costiere e sulla portualità nelle aree di foce, il D.lgs.152 del 2006 non prevede alcuna disposizione, appare indispensabile integrare la sub materia in sede di correttivo, per evitare un arretramento rispetto alle previsioni della L.183 del 1989.

La salvaguardia degli equilibri delle aree litoranee e la tutela degli ecosistemi dunali costituisce un obiettivo non più rinviabile per la società italiana.

Le aree costiere sono state la sede del più imponente movimento migratorio interno del secolo XX, come invero dei secoli precedenti, sia per gli insediamenti abitativi che per gli insediamenti portuali turistici od anche per la navigazione ordinaria.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

In tante realtà locali gli insediamenti costieri sono avvenuti non solo trascurando il dovere di integrità del demanio marittimo, ma anche senza osservare le cautele derivanti dalla storica mobilità di molte aree litoranee o dal ciclico fenomeno della subsidenza.

La Direttiva Quadro impone una riflessione sulla tutela della costa, per cui sarebbe stata indispensabile una disciplina settoriale con il coordinamento delle innumerevoli autorità che gestiscono il litorale. Appare abnorme che il peso della tutela del litorale debba ricadere soltanto sulla Guardia Costiera alla quale resta il solitario ufficio di tutelare il demanio marittimo e la sua delimitazione. La tutela delle aree litoranee, e delle lagune costiere che sono un patrimonio di immenso interesse naturalistico ed economico, diviene dunque una priorità.

## **4.2.2 IL DEMANIO MARITTIMO**

Nel vigente ordinamento “la categoria dei beni del pubblico demanio è eminentemente storica e di diritto positivo: non vi sono criteri fissi e generali, ma la determinazione dipende da quella dei compiti che la pubblica amministrazione si riserva in un dato momento e dal rapporto necessario che si stabilisce tra questi compiti e detti beni; i beni che formano parte del demanio pubblico devono pertanto essere indicati in modo preciso dalla legge.” (Relazione al codice civile, Roma 1942, § 393).

I criteri individuati come attitudine all’uso pubblico, o destinazione del bene all’uso pubblico, oppure uso indiretto e mediato dei cittadini, denotano alcune finalità dei beni demaniali, ma non ne possono connotare i contenuti di diritto positivo.

Fanno parte del demanio marittimo il lido del mare, le spiagge, le rade ed i porti (art.822 cod.civ.).

Il mare territoriale non è compreso nei beni demaniali. La categoria del demanio marittimo comprende anche le lagune.

L’art.28 CN risolvendo una annosa quanto controversa questione, “con il menzionare espressamente, oltreché le lagune e le foci dei fiumi che sboccano a mare, i bacini di acqua salsa o

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunichino liberamente con il mare, ha tolto ogni dubbio circa l'estensione della demanialità anche alle lagune morte o stagnanti.”

Secondo l'art.28, c.1, lett.b) CN, fanno parte del demanio marittimo “le lagune,...i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare.”

Ritornando al demanio marittimo, ed in particolare al lido, si osserva che la linea di costa è sottoposta a variazioni, anche a causa di fenomeni tettonici o di subsidenza. Se i fenomeni naturali della subsidenza dei suoli o dei movimenti tettonici deprimono terre in precedenza emerse, fino a renderle soggiacenti al mare, il mare si espande su queste terre trasformandole, per Act of God, in fondo marino e quindi conferendo ad esse tutti i caratteri del mare e della relativa pubblicità.

In via esemplificativa, la modificazione della linea di costa può avere ripercussioni sensibili sulle politiche urbanistiche, laddove si pone il rispetto del vincolo della distanza delle costruzioni dal demanio marittimo, stabilite dall'art.55 C.n.

Secondo questa disposizione, per le nuove opere in prossimità del demanio marittimo: “La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.

Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.

L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.”

## **4.2.3 LE COSTE DEL DISTRETTO**

L'ambito costiero afferente il distretto, che si estende per ben 2100 km, è caratterizzato: dalle Coste Tirreniche, basse e sabbiose, fatta eccezione della Penisola Sorrentina e dalla costiera Amalfitana e

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

di alcuni tratti della Calabria e della Basilicata dove le coste sono alte e frastagliate; dalle Coste Ioniche, simili a quelle del tratto tirrenico ad eccezione delle Coste della Sila che sono accidentate; dalle Coste Adriatiche, uniformi e rettilinee, caratterizzate da coste basse e sabbiose, interrotte solo dal promontorio del Gargano.

Le principali isole sono rappresentate dall'arcipelago campano costituito da cinque isole nel golfo di Napoli e cioè Ischia, Procida, Vivara e Nisida (geologicamente di origine vulcanica appartenenti all'area dei Campi Flegrei) e l'isola di Capri geologicamente di origine sedimentaria e dalle isole Tremiti, un arcipelago dell'Adriatico, a nord del promontorio del Gargano.

L'ambito fisico di distretto, su richiamato, nonché l'organizzazione amministrativa, istituzionale ed il sistema legislativo, hanno caratterizzato l'attuale configurazione di pianificazione e programmazione territoriale ad oggi svolta dagli Enti territoriali. Base che ha costituito il canovaccio sul quale è stato sviluppato il percorso di analisi, pianificazione e programmazione del Piano di Gestione Acque, da integrare ed aggiornare secondo la tempistica definita dalla stessa Direttiva 2000/60/CE

In particolare per la redazione del "Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale" è stata condotta un'attenta analisi della normativa e di tutti gli strumenti di pianificazione, afferenti la risorsa idrica e tutte le tematiche ad essa connessa, nonché svolti studi e analisi relativi: alle pressioni, agli impatti, al monitoraggio, agli usi (potabile, irriguo, industriale), al sistema infrastrutturale (adduzione, distribuzione, trattamento e smaltimento), al sistema naturale, paesaggistico e culturale, al sistema socio-economico ecc..

Di seguito, per ogni Regione appartenente al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale è riportato il riferimento dei Piani – adottati o approvati – studi, attività e progetti realizzati o in itinere, consultati, esaminati, utilizzati per il Piano di Gestione delle Acque.

La rappresentazione di tali riferimenti, le analisi e valutazioni svolte e l'analisi socio-economica nonché il sistema normativo sono riportati nelle specifiche relazioni allegate alla relazione generale di Piano.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## **4.3 DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE GIURIDICO ED AMMINISTRATIVE DI CIASCUNA AUTORITÀ COMPETENTE E DEL RISPETTIVO RUOLO ALL'INTERNO DI CIASCUN DISTRETTO IDROGRAFICO**

Per la descrizione delle competenze giuridico ed amministrative si è proceduto all'individuazione delle disposizioni di legge statali che disciplinano le competenze, in materia di risorse idriche e del sistema ambientale ad esso connesso, delle Autorità competenti coinvolte direttamente ed indirettamente nell'elaborazione del Piano di Gestione.

Inoltre sono state analizzate le normative regionali in materia di risorse idriche, prendendo in considerazione le competenze giuridiche amministrative delle Regioni e dei vari enti coinvolti, ed in particolare sono state esaminate le disposizioni di settore sul SII e sulle acque minerali, termali e di sorgente.

I quadri normativi di riferimento sono stati riportati nelle relazioni specifiche di ogni singola regione facente parte del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, allegate alla relazione generale di Piano.

### **4.3.1 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Lo Stato, e quindi il Ministero dell'Ambiente in generale

- provvede alla emanazione e revisione di standard e norme tecniche
- emana decreti ministeriali contenenti ulteriori linee guida e norme tecniche
- esercita poteri straordinari e sostitutivi

Nello specifico si riportano le disposizioni normative di definizione delle competenze ministeriali

□ art. 55 d.lgs. 152/06 Definizione dei criteri e delle modalità per le attività conoscitive in materia ambientale;

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- art. 58 d.lgs. 152/06 Coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente;
- art. 95 d.lgs. 152/06 Adozione dei criteri, per le autorità concedenti, al fine di effettuare il censimento di tutte le autorizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico;
- art. 99 d.lgs. 152/06 .Emanazione, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive di norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
- art. 114 d.lgs. 152/06 Rilascio di parere alle Regioni per l'adozione di apposita disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, scopi irrigui e impianti di potabilizzazione;
- art. 154 d.lgs. 152/06 Definizione, con decreto, delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;
- art. 162 d.lgs. 152/06 Pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi;
- art. 168 d.lgs. 152/06 Disciplina, di concerto il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di Bacino e le Regioni, l'utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico;
- art. 1 L.13/09 Emanazione di linee guida da trasmettere ai Comitati istituzionali per l'adozione e l'attuazione dei Piani di Gestione.
- art.1 DM 17/07/09 Pubblicazione con l'ISPRA dei risultati dell'elaborazioni dei dati acquisiti;

Art.4 D.P. R 140/09

- Indirizzo e coordinamento delle misure relative alla definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei corpi idrici;



# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- Individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici nonché realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose;
- Definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia ed al risanamento di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici;
- Definizione delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica;
- Individuazione di metodologie generali e criteri relativi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- Supporto alle attività del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;
- Formulazione di proposte – sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato – Regioni – ai fini dell'adozione di indirizzi e criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione di opere, degli impianti e conservazione dei Beni;
- Monitoraggio delle attività delle Autorità d'Ambito e dei gestori del Servizio Idrico Integrato, e relativi piani e progetti;
- Promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;
- Definizione dei criteri generali in materia di derivazione d'acqua;
- Svolgimento delle attività di competenza relative ai trasferimenti d'acqua che interessino il territorio di più regioni e più distretti idrografici e delle attività connesse a rilascio di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza statale;
- Supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale;
- Indirizzo e coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di Bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- Definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione, la bonifica e ripristino ambientale dei siti;
- Previsione e prevenzione dei fenomeni di dissesto e di crisi nelle materia di competenza;
- Programmazione, finanziamento e controllo degli interventi ai fini della mitigazione permanente dei rischi conseguenti, e dello sviluppo sostenibile dei territori esposti;
- Coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque;
- Funzioni nelle materie di competenza relative alle azioni di prevenzione, all'attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale ed alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria;

## **4.3.2 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

- Art 7 comma 5 d.lgs 152/2006

Esprime il parere motivato in sede di VAS di concerto con il MATT

## **4.3.3 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

- Dlgs 152/2006

- Funzioni consultive per il MATT in ordine alle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
- partecipazione con il MATT ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto ambientale derivante dalle attività di acquacoltura e piscicoltura;
- Individuazione con il Matt ed Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei criteri per la redazione del progetto di gestione di invaso;

## **4.3.4 ISPRA**

- art. 2 DPR 207/2002 funzioni tecnico – scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa suolo e delle acque;

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- art. 75 dlgs 152/06
  - elaborazione dei dati forniti dalle Regioni in tema di qualità delle acque e trasmissione al Ministero dell'Ambiente
  - messa a disposizione sul nodo nazionale WISE del sistema SINTAI delle modalità dei dati degli strati informati GIS di base già disponibili e delle codifiche per l'acquisizione dei dati;
  - aggiornamento sulla base di eventuali ulteriori specifiche WISE;
  - elaborazione entro il 31 gennaio 2010 per la predisposizione del primo rapporto dei dati e delle cartografie vettoriali;
  - messa a disposizione della Commissione Europea, sentito il MATTM del rapporto entro il 23 Marzo 2010;
  - comunicazione al MATTM dell'elenco delle Autorità di bacino, delle Regioni che non hanno ottemperato, ciascun per quanto di competenza, agli obblighi previsti nel D.M. 17/07/09;
- art. 1 D.M. 17/07/09 Pubblicazione con il MATTM dei risultati dell'elaborazioni dei dati acquisiti;

## **4.3.5 REGIONI**

La Regione in base alla normativa in vigore, sia quella riguardante la attribuzione di deleghe e funzioni tra poteri locali che quella più specifica in materia di acque, esercita una serie di funzioni amministrative in settori molto importanti che interessano direttamente il governo delle risorse idriche.

Le principali funzioni delle Regioni sono contenute nelle disposizioni che seguono

- D.P.R. 14/01/1972, n. 2
  - rilascio del permesso per la ricerca e la concessione per l'utilizzazione delle sorgenti delle acque minerali;

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- autorizzazione all'apertura e alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali, naturali o artificiali;
- autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;
- vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali ancorché artificialmente gassate e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici;
- esercizio della disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali;
- d.lgs 105/92
- rilascio dell'autorizzazione all'uso di una sorgente di acqua minerale naturale
- esercizio della vigilanza sulle utilizzazioni e sul commercio delle acque minerali;
- D.P.R. 14/04/1993
- predisposizione di interventi finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e le infrastrutture in conseguenza di eventi critici di deflusso derivanti da carenze dello stato manutentivo degli alvei e delle opere idrauliche;
- DPCM 4 marzo 1996
- aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
- censimento delle risorse idriche;
- programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- programmazione dei trasferimenti d'acqua nell'ambito della stessa Regione, ma ricadenti in bacini idrografici diversi.
- L. 59/97
- esercizio delle funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative;
- d.lgs 112/98
- conservazione e aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- conservazione e aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
- monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.
- progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- esercizio di funzioni in materia di dighe;
- esercizio di funzioni in materia di polizia idraulica e di pronto intervento ;
- concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- polizia delle acque ;
- programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
  - nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche;
  - L. 323/00
  - promozione, nell'ambito della propria competenza, della qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno;
  - promozione nell'ambito della propria competenza della valorizzazione delle risorse, naturali e storico – artistiche dei territori termali con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno;
  - definizione con gli enti interessati degli strumenti di valorizzazione di tutela e di salvaguardia urbanistico – ambientale dei territori termali
- d. lgs 31/01

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile
  - esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
  - concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B
  - adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro
  - adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di proroga
  - adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
  - definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.
  - elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei Piani di Tutela delle Acque;
  - iniziative necessarie in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza;
- Decreto legislativo 152/2006
- art 61
- divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque;
  - promozione della partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
  - Divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmissione all'ISPRA di tutti i dati informativi;
- art. 75
- identificazione per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, della classe di qualità;

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- individuazione ed adozione delle misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale;

art 77

- predisposizione di appositi programmi atti a mantenere o adeguare la qualità delle acque al rispettivo obiettivo per specifica destinazione;

art 79

- individuazione delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto per il miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

art 94

- definizione degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo e ove presenti di restituzione;

art. 95

- approvazione di specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura;

art. 98

- adozione, sentite le autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo di acque reflue depurate;

art. 99

- adozione di apposita disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, scopi irrigui e impianti di potabilizzazione;

art. 114

- attuazione di appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico nonché alla raccolta dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque;

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

art. 118

- elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;

art. 120

- adozione del piano Tutela Acque e trasmissione al Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e all' Autorità di Bacino;

art. 121

- promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del decreto;

- elaborazione, riesame e aggiornamento dei Piani di tutela;

- pubblicazione dei Piani di tutela per eventuali osservazioni da parte del pubblico;

art. 122

- approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

art. 126

- definizione e modificazione degli ATO;

art. 147

- determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

art. 154

- pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi;

art. 162



# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- identificazione, sentite le Autorità di bacino, nell'ambito del territorio di propria competenza, delle acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione;
- sottoposizione della tipizzazione e dell'individuazione dei corpi idrici alla revisione in funzione di elementi imprevisi o sopravvenuti;
- identificazione, sentite le Autorità di bacino, dei corpi idrici "a rischio", " non a rischio" e "probabilmente a rischio";
- identificazione, sentite le Autorità di bacino competenti, dei "corpi idrici non a rischio" quelli sui quali non esistono attività antropiche o per i quali è provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati alle attività antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico;
- compilazione, sentite le Autorità di bacino, degli elenchi dei corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno di essi, il bacino idrografico di appartenenza.
  - DM 131 del 16 giugno 2008
- adozione degli standard di qualità ambientale e dei valori soglia indicati rispettivamente dall'all. 3 del d.lgs. 30/09, ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei;
- richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dei valori soglia per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel proprio territorio e non ricomprese nell'all. 3
  - d.lgs. 30/09
- immissione di dati nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela riguardanti: gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'all. 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22/12/2015, nonché l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza;

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- la sintesi della valutazione dello stato chimico e le misure adottate per la valutazione di tendenza nei singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei;
  - la classe di qualità dello stato quantitativo nonché le misure individuate ai fini del raggiungimento o mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei;
  - verifica e validazione, entro 1 marzo 2010, dei dati e delle cartografie elaborate dall'ISPRA per la predisposizione del primo rapporto relativo alle informazioni richieste dal D.M. 17/07/09;
  - trasmissione attraverso il nodo nazionale WISE del sistema SINTAI delle informazioni relative agli allegati del presente D.M., i dati necessari alla definizione degli strati informativi GIS di riferimento nazionale, secondo modalità conformi al sistema informativo europeo WISE;
  - trasmissione di eventuali ed ulteriori informazioni entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal MATTM per far fronte ad istanze comunitarie;
- art. 1 D.M. 17/07/09: Trasmissione dell'elenco delle sostanze chimiche prioritarie scaricate, rilasciate o immesse nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di predisporre un elenco nazionale delle sostanze chimiche inquinanti presenti sul territorio.

Ai sensi dell'art. 3 del DM 56/09 le Regioni sentite le Autorità di bacino adeguano e attuano i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque superficiali, sulla base delle modalità e dei criteri tecnici riportati nell'Allegato 1 del regolamento.

## **4.3.6 AUTORITA' DI BACINO**

La normativa vigente affida all'Autorità di bacino un compito centrale nella pianificazione e la tutela sia qualitativa che quantitativa delle risorse idriche.

Gli strumenti di cui l'Autorità di Bacino dispone per le finalità sopra citate sono di diversi tipi:

- tecnici, attraverso il finanziamento di studi e la predisposizione di piani finalizzati alla descrizione dei sistemi delle risorse idriche;
- di indirizzo, attraverso l'emanazione di direttive tecniche e norme di indirizzo relative all'utilizzo

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

delle risorse idriche;

- normativi, attraverso l'adozione di misure di salvaguardia e di norme sulla gestione per la gestione e la tutela delle risorse idriche.

In particolare i principali obiettivi dell'autorità di bacino sono:

- definizione ed aggiornamento del bilancio idrico (L. n. 36/1994 e D.L.vo n. 152/1999);

- parere sulle domande di concessione idrica relative sia alle piccole che alle grandi derivazioni (R.D. n. 1775/1993 così come modificato da D.Lgs. n. 275/1993);

- individuazione degli obiettivi, relativamente alla protezione degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, e le priorità degli interventi, cui i piani di tutela delle acque devono attenersi (D.Lgs. n. 152/1999).

Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico - Pianificazione del bilancio idrico

All'Autorità di Bacino compete la definizione e l'aggiornamento periodico del bilancio idrico del bacino (art. 3 c. 1, L. n. 36/94), (art. 22, c. 2, D.L.vo n. 152/99).

Sulla base delle rilevanze che emergono dalla predisposizione del bilancio idrico, le Autorità di bacino adottano misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse (art. 3 c. 2, L. n. 36/94).

Le Autorità di bacino adottano inoltre i criteri, cui le Regioni devono attenersi per definire gli obblighi di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione..

Pianificazione dell'Uso delle risorse idriche, opere e interventi per il trasferimento di acqua

Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della L. n. 183/1989, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le Regioni interessate, promuovono accordi di programma, (art. 17, c. 1 L. n. 36/94).

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## Tutela delle risorse

Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, (art. 25, c. 1 L. n. 36/94).

## Piani di tutela delle acque

Le Regioni, sentite le Province, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti Autorità di bacino, (art. 44, c. 2, D.L.vo n. 152/99).

Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative (art. 44, c. 3, D.L.vo n. 152/99), (art. 22, c. 2, D.L.vo n. 152/99).

Il piano di tutela è approvato dalle Regioni.

**Tutte le disposizioni richiamate sulle competenze delle Autorità di bacino sono ora trasfuse nel d lgs 152/2006.**

## Piani di Gestione

coordinamento dei contenuti e degli obiettivi del Piano di Gestione all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE; (art. 1 L n. 13/09)

- immissione di dati nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela riguardanti: gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'all. 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22/12/2015, nonché l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza;

- la sintesi della valutazione dello stato chimico;

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- le misure adottate per la valutazione di tendenza nei singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei;
- la classe di qualità dello stato quantitativo nonché le misure individuate ai fini del raggiungimento o mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei;

d.lgs. 30/09

- Verifica e validazione, entro 1 marzo 2010, dei dati e delle cartografie elaborate dall'ISPRA per la predisposizione del primo rapporto relativo alle informazioni richieste dal D.M. 17/07/09;

art. 1 D.M. 17/07/09

- trasmissione di eventuali ed ulteriori informazioni entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal MATTM per far fronte ad istanze comunitarie.

## **4.3.7 PROVINCE**

La Provincia, in base alla normativa in vigore, esercita le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori direttamente o indirettamente riguardanti il governo delle risorse idriche superficiali e sotterranee:

Nell'esercizio delle funzioni di pianificazione:

- partecipano al procedimento di adozione dei piani regionali di tutela delle acque;
- predispongono e approvano i piani di risanamento, con la individuazione delle priorità di intervento, nelle aree ad elevato rischio ambientale;
- provvedono alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri ed hanno compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

Inoltre:

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- gestiscono il demanio idrico nel territorio di competenza; autorizzano alcuni scarichi e adottano provvedimenti d'urgenza, hanno compiti di polizia idraulica e di pronto intervento; provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- progettano, realizzano e gestiscono le opere idrauliche;
- hanno competenza sul rilascio delle concessioni individuate dalla legge;

Le Province hanno specifiche competenze trasferite con legge regionale ai sensi del d.lgs.112/98 sulla tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche. Hanno funzioni di programmazione inerenti, tra l'altro, le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico – forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

Ai sensi del T.U. Enti locali d. lgs. 267/00 devono partecipare obbligatoriamente alla costituzione delle Autorità d'Ambito Territoriale e al trasferimento delle competenze, ad essi spettanti, in materia di gestione delle risorse idriche (art. 148 d.lgs. 152/06).

## **4.3.8 COMUNI**

I comuni hanno compiti strettamente collegati alla estensione del loro territorio e pertanto possono in base alla normativa vigente intervenire su materie che hanno direttamente influenza sulla gestione risorse idriche

- determinando fasce di tutela assoluta e rispetto per il prelievo acque sotterranee idropotabili e dando pubblicità alle richieste di prelievi da acque sotterranee; effettuano controlli sanitari sul territorio;
- autorizzando gli scarichi in pubblica fognatura;
- con l'emanazione di provvedimenti di urgenza, provvedimenti inibitori, provvedimenti sanzionatori
- con l'emanazione di provvedimenti di urgenza, provvedimenti inibitori, provvedimenti sanzionatori

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Ai sensi del d lgs 152/2006 svolgono

- l' esercizio della vigilanza sulle utilizzazioni e sul commercio delle acque minerali attraverso le Unità Sanitarie Locali;
- la partecipazione dell'ANCI all'attività conoscitiva ed alla diffusione dell'informazione ambientale con riguardo, tra l'altro, all'inquinamento acqua, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato e tutela del territorio;
- la partecipazione obbligatoria alla costituzione delle Autorità d'Ambito Territoriale e trasferimento delle competenze, ad essi spettanti, in materia di gestione delle risorse idriche;

## **4.3.9 AUTORITA' D'AMBITO**

Ad essi sono stati affidati per legge regionale alcuni delicati compiti di pianificazione e controllo della risorsa idrica, tra cui:

- l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (acquedotto-fognatura);
- la redazione del Piano d'Ambito;
- la diffusione delle informazioni sulle caratteristiche dei bacini idrografici di rispettiva competenza
- la definizione dei criteri di gestione delle acque reflue urbane e di ulteriori valori limite agli scarichi in fognatura in alternativa a quelli fissati dalle leggi;
- partecipano alla definizione degli obiettivi dei Piani di tutela;

Collaborano con le regioni nell'individuazione delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e di rispetto) e delle zone di protezione, al fine di tutelare lo stato delle risorse destinate al consumo potabile

L'Ente di ambito è chiamato predisporre il programma degli interventi-coerenti con le previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti, dei piani regionali di risanamento delle acque, dei piani di bacino e degli altri strumenti di pianificazione incidenti nella materia delle risorse idriche

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

che siano vigenti sul territorio di una Regione necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (ora d lgs 152/06).

In ultima analisi ricordiamo che una volta che l'Autorità di Ambito si è insediata, una delle prime attività che deve compiere, è la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione secondo quanto previsto dall'art. 149 d.lgs. 152/2006 (ex art. 11, c. 3 della l. 36/94).

Attività successiva alla ricognizione è l'attività di pianificazione di medio-lungo periodo relativa al SII. Secondo quanto previsto dall'art. 149 del d.lgs. 152/2006 il piano di Ambito, oltre a contenere i risultati provenienti dalla ricognizione, deve comprendere il "programma degli interventi", il "modello gestionale ed organizzativo" previsto per il gestore affidatario e il "piano economico finanziario".

## **4.3.10 COMUNITA' MONTANE**

Le Comunità Montane sono anch'esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica.

L'art. 28 del T.U. degli Enti locali (d. lgs. 267/00) stabilisce che queste individuano- nell'ambito del Piano di sviluppo socio – economico- gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico – forestale e l'uso delle risorse idriche. In particolare in materia di risorsa idrica esercitano le seguenti funzioni secondo le disposizioni regionali contenute nelle seguenti disposizioni regionali:

Nello specifico:

Redigono:

- piani pluriennali di sviluppo economico e sociale improntati alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente con finalità tra l'altro di riassetto idrogeologico, sistemazione idraulico – forestale, risorse idriche;

Provvedono a:

- gestione del patrimonio forestale;
- controllo degli scarichi e gestione degli impianti di acquedotto e di depurazione.



# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## **4.3.11 CONSORZI DI BONIFICA**

Per quanto riguarda le competenze si ricorda in generale che la normativa nazionale sui Consorzi di Bonifica è quella contenuta nell'art. 36 del T.U. n. 1775/1933. Essi hanno funzioni di utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, di gestione degli acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili. Per tali usi i Consorzi sono obbligati a pagare dei canoni per le quantità di acqua corrispondenti. Inoltre tutti i rapporti tra i consorzi di bonifica ed i soggetti che praticano gli usi sono regolati dal R.D. n. 368/1904. Tali disposizioni sono state trasfuse nel d.lgs 152/2006. In generale

- realizzano azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità. (art. 75 dlgs 152/06);
- realizzano e gestiscono le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, dei sistemi irrigui e di bonifica (art. 166 dlgs 152/06);
- utilizzazioni delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque (art. 166 dlgs 152/06)

In particolare i Consorzi di Bonifica

Curano

- il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per usi razionali;
- la salvaguardia delle acque superficiali dall'inquinamento;

Provvedono alla:

- progettazione e realizzazione di opere pubbliche di bonifica;
- manutenzione dei corsi d'acqua tramite manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e dei manufatti di regolazione e manovra e conservazione, esercizio ed aggiornamento degli impianti;

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- soddisfazione dell'esigenze del servizio irriguo in agricoltura ed al mantenimento della portata minima vitale verso i centri urbani;
- vigilanza e regolamentazione delle richieste dei privati per l'esecuzione di opere riguardanti le reti idrauliche di bonifica

## **4.3.12 ARPA**

Esercitano le seguenti attività:

- promozione di iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'ecosistema;
- attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico sulle condizioni delle acque;
- attività di consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica a favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori in particolare in tema di risorse idriche;
- supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per le istruttorie relative all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia di trattamento delle acque reflue, scarichi nelle acque superficiali e sotterranee e sul suolo.

In riferimento alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono state esaminate le seguenti normative : Abruzzo (l.r. 64/98, l.r. 17/08); Basilicata (l.r. 27/97); Calabria (l.r. 20/99, l.r. 34/02); Campania (l.r. 10/98); Lazio (l.r. 45/98); Molise (l.r. 38/99); Puglia (l.r. 6/99).

## **4.4 COMPOSIZIONE: QUANDO UN'AUTORITÀ COMPETENTE FUNGE DA ORGANO DI COORDINAMENTO PER ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI È NECESSARIO UN ELENCO DI ORGANISMI IN QUESTIONE ED UNA SINTESI DEI RAPPORTI INTERISTITUZIONALI ESISTENTI AL FINE DI GARANTIRE UN COORDINAMENTO**

In base alla L. 13/09 l'Autorità di Bacino di rilievo nazionale e le Regioni coordinano altri Enti quali parti attive nell'elaborazione delle attività tecniche del Piano di Gestione.

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

È stato elaborato uno schema che sintetizza i rapporti interistituzionali tra le Autorità Competenti e gli Enti, il cui elemento connettivo e di coordinamento è la risorsa idrica.

In particolare, i rapporti interistituzionali tra la Regione e l' Autorità di bacino sono di notevole importanza: in primis le Regioni sono rappresentate all'interno degli organi tecnici ed istituzionali delle Autorità di bacino e collaborano attivamente alla predisposizione dei Piani di Bacino (o piani stralcio) assumendo, per i bacini di rilievo interregionale e regionale, anche gli atti amministrativi concernenti la loro approvazione. Le Regioni garantiscono, inoltre, l'attuazione dei Piani di bacino nella pianificazione territoriale e urbanistica, promuovendo in particolare tavoli tecnici di coordinamento tra le Autorità di bacino e le Province. Le Autorità di bacino svolgono importanti funzioni programmatiche (attraverso i programmi di interventi): le Regioni, a tal fine, ai sensi dell'art. 61 d lgs 152/06, formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e progetti relativi ai distretti idrografici.

Per quanto concerne i rapporti interistituzionali con altri Enti quali Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di bonifica, l'art. 62 del d. lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce che questi sono chiamati a partecipare all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni.

## **5 CONSIDERAZIONI**

Dall'analisi condotta per la redazione del Piano di gestione delle acque del Distretto dell'Appennino Meridionale è emerso che il panorama normativo sia nazionale che regionale è estremamente complesso.

Oggi nel nostro sistema, dal punto di vista dell'organizzazione pubblica, vi è non solo una frammentazione dei soggetti e delle competenze nell'ambito di funzioni mal distribuite ma vi è anche una separatezza tra usi delle acque per il consumo umano (per intendersi il servizio idrico integrato) e gli altri usi plurimi delle acque destinate ad usi produttivi (irrigui, industriali).

Numerose sono infatti le disposizioni legislative che regolamentano il bene acqua, inteso sia come risorsa idrica superficiale sia sotterranea. Inevitabilmente ciò si ripercuote nei rapporti

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

interistituzionali degli enti locali che a vario titolo partecipano alla tutela, gestione, valorizzazione della risorsa idrica.

In considerazione inoltre, del trasferimento di numerose competenze dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali si è profilato un quadro normativo alquanto frammentario che ha determinato in molti casi una sovrapposizione delle stesse competenze.

E' auspicabile quindi che l'insieme delle norme venga rivisto al fine di rendere la disciplina omogenea, organica e meno pervasiva delle varie competenze allo scopo di meglio chiarire ruoli e soggetti competenti.

Vi è la necessità di garantire gli obiettivi della Direttiva europea e le diverse funzioni previste dalla nostra normativa.

L'applicazione della Dir.2000/60/CE che *"istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee"* richiede un corretto bilanciamento di ruoli tra Governo nazionale e regionale. La stessa pone l'accento sul modello cooperativo-solidale che deve presiedere al settore indipendentemente dalla separazione delle competenze.

In questo contesto il *"governo delle acque"* inteso come bene primario e risorsa limitata comporta un intenso rapporto di leale collaborazione tra Stato, Regioni, Autorità di bacino, Enti locali, consumatori e produttori.

Il conferimento alle Regioni della potestà legislativa in materia deve aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione ed eliminare frammentarietà e sovrapposizione delle competenze.

Per ovviare a questo genere di problemi sarebbe auspicabile un riordino generale di tutta la normativa statale in materia di risorse idriche e del sistema ambientale ad esso connesso, attività tra l'altro già avviata con il dlgs 152/2006. Il codice dell'ambiente, tuttavia, attualmente in fase di revisione, non sembra costituire un testo organico di tutte le disposizioni sull'ambiente soprattutto per quanto concerne la pianificazione.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Infatti nel nostro paese sono numerosi gli strumenti pianificatori, a molti livelli, che spesso non interagiscono tra loro, con la conseguenza che spesso la materia è posta all'attenzione della giurisprudenza chiamata a risolvere "la sovraordinazione" dei vari strumenti di pianificazione.

Per tali ragioni il Piano di gestione, come previsto dalla Direttiva 2000/60, costituirebbe lo strumento principale di coordinamento e di raccordo dei piani redatti dai vari enti coinvolti.

In tale direzione le Regioni potrebbero intraprendere delle relazioni volte a garantire omogeneità fra situazioni analoghe in modo da permettere agli operatori di affrontare il medesimo procedimento e le medesime condizioni in quasi tutto il territorio nazionale, rifacendosi ai principi contenuti nella Direttiva 2000/60 che essendo una disposizione comunitaria è sovraordinata alla normativa statale e a quella regionale.

## **6 INDICE DELLE TAVOLE**

TAVOLA 1: Nome, Indirizzo e Situazione Giuridica delle Autorità Competenti;

TAVOLA 2: Competenze giuridiche ed amministrative di ciascuna Autorità competente in materia di acque e del sistema fisico connesso;

TAVOLA 3: Competenze giuridiche ed amministrative di ciascuna Autorità competente in materia di risorsa idrica- Regione Abruzzo

TAVOLA 4 Competenze giuridiche ed amministrative di ciascuna Autorità competente in materia di risorsa idrica- Regione Basilicata

TAVOLA 5 Competenze giuridiche ed amministrative di ciascuna Autorità competente in materia di risorsa idrica- Regione Calabria

TAVOLA 6 Competenze giuridiche ed amministrative di ciascuna Autorità competente in materia di risorsa idrica- Regione Campania

TAVOLA 7 Competenze giuridiche ed amministrative di ciascuna Autorità competente in materia di risorsa idrica- Regione Lazio

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

TAVOLA 8 Competenze giuridiche ed amministrative di ciascuna Autorità competente in materia di risorsa idrica- Regione Molise

TAVOLA 9 Competenze giuridiche ed amministrative di ciascuna Autorità competente in materia di risorsa idrica- Regione Puglia

TAVOLA 10 Competenze giuridico amministrative dei Ministeri dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dei Beni ed Attività Culturali

TAVOLA 11 Rapporti interistituzionali.

**Si allegano in copia:**

- Statuti delle sette Regioni ricadenti nel distretto idrografico dell' Appennino Meridionale;
- DPCM 10 agosto 1989 che istituisce l' Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno.



## PIANO DI GESTIONE ACQUE

(Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo. 152/06, L. 13/09, D.L.194/09)

### RELAZIONE GENERALE

Allegato 1

#### Quadro normativo di riferimento ed Autorità Competenti Tavola 1

Nome, indirizzo e situazione giuridica delle Autorità competenti

## DIRETTIVA COMUNITARIA 2000/60-ALLEGATO I-INFORMAZIONI RICHESTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO DELLE AUTORITA' COMPETENTI

### NOME, INDIRIZZO E SITUAZIONE GIURIDICA DELLE AUTORITA' COMPETENTI

#### REGIONI

L'art. 5 della Costituzione stabilisce che la Repubblica, una e indivisibile, **riconosce e promuove le autonomie locali**.

Le Regioni sono enti autonomi territoriali dotati di:

- Autonomia statutaria;
- Autonomia d'indirizzo politico;
- Autonomia legislativa;
- Autonomia amministrativa;
- Autonomia finanziaria.

Gli elementi costitutivi delle Regioni sono:

- **Territorio**, in cui esercita i suoi poteri e le sue funzioni;
- **Popolazione**, intesa come la comunità locale residente nel territorio;
- **Apparato autoritario**, le cui funzioni amministrative e legislative sono riservate ai proprio organi: il Presidente della Giunta Regionale, la Giunta Regionale ed il Consiglio Regionale.

Il DPR 616/77, legge 59/97 ed il Dlgs 112/98 ha attuato il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali (*cd federalismo amministrativo*).

La riforma del titolo V della Costituzione, ha ampliato i poteri conferiti alle Regioni:

- Conduzione della **politica estera**, sia pur nel rispetto di alcuni vincoli;
- Modifica della suddivisione della **potestà legislativa** tra Stato e Regione attribuendo a quest'ultime il compito di emanare la legislazione specifica di settore.

L'art. 64 del d.lgs. 152/06 ripartisce l'intero territorio nazionale, comprese le isole minori, in 8 distretti idrografici, tra questi si colloca il **Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale**, unità fisiografica per la quale l'Autorità di bacino di rilievo Nazionale e le Regioni competenti predispongono il **Piano di Gestione**.

#### AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

L e Autorità di bacino di rilievo nazionale sono state istituite con legge 183/89; sono soggetti di diritto pubblico, a composizione mista, che costituiscono la sede del coordinamento sul territorio delle funzioni statali, regionali e provinciali nelle materia indicate dalla legge che le ha istituite con il compito di :

- assicurare la difesa del suolo,
- il risanamento delle acque,
- la fruizione e la gestione del patrimonio idrico
- la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico.

La struttura organizzativa tecnica, funzionale e politica prevista dalla L.183/89 è costituita da 4 organi:

- il Comitato Istituzionale;
- il Comitato Tecnico;
- il Segretario Generale;
- la Segreteria Tecnico-Operativa.

Con la conversione in Legge del D. L. 208/08 - **Legge 13 del 27/02/09** "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/08 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente " le Autorità di bacino di rilievo Nazionale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 - bis "provvedono a coordinare i contenuti e gli obiettivi" del Piano di Gestione del Distretto Idrografico previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE all'interno del Distretto Idrografico.

#### AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI - GARIGLIANO E VOLTURNO

Il DPCM 10 agosto 1989 ha istituito l'Autorità di Bacino di rilievo nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

##### INDIRIZZO:

- Caserta  
Viale A.Lincoln, fabb. A/4  
81100 Caserta  
Tel 0823300001  
Fax 0823300235  
www.autoritadibacino.it

**www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it**

#### REGIONE ABRUZZO

Lo Statuto della Regione Abruzzo fu approvato ex art, 123 della Costituzione, con la Legge Statale 480/71

A seguito delle modifiche introdotte dalla **legge costituzionale 1/99 il novellato art. 123 della Costituzione** attribuisce ai Consigli regionali il compito di approvare lo Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successiva adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto della Regione Abruzzo è stato promulgato dal Presidente della Giunta Regionale in data 28 dicembre 2006

##### INDIRIZZO:

- **L'Aquila**  
Piazza Santa Giusta, 20 Palazzo Centi -  
67100 L'Aquila  
Tel. 0862.364270/71  
Fax 0862 364239

- **Pescara**  
Viale Bovio, 425  
65100 Pescara  
Tel. 085.7672438  
Fax 085.7672217  
www.regione.abruzzo.it

#### REGIONE BASILICATA

Lo Statuto della Regione Basilicata fu approvato ex art, 123 della Costituzione, con la Legge Statale 350/71.

A seguito delle modifiche introdotte dalla **legge costituzionale 1/99 il novellato art. 123 della Costituzione** attribuisce ai Consigli regionali il compito di approvare lo Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successiva adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto della Regione Basilicata è stato approvato con legge n° 350 del 22 maggio 1971. Lo Statuto deve essere letto tenendo presente le modifiche introdotte dalle leggi costituzionali 1/99 e 3/01.

##### INDIRIZZO:

- **Potenza**  
Via Vincenzo Verrastro, 4 85100 Potenza  
Telefono 0971.668136  
Fax 0971.668154

- **Matera**  
Via Annibale Maria Di Francia, 40 (ex Ospedale - Padiglione 3)  
Tel 0835.284261  
Fax 0835.284249  
www.regione.basilicata.it

#### REGIONE CALABRIA

Lo Statuto della Regione Calabria fu approvato ex art, 123 della Costituzione, con la Legge Statale 519/71.

A seguito delle modifiche introdotte dalla **legge costituzionale 1/99 il novellato art. 123 della Costituzione** attribuisce ai Consigli regionali il compito di approvare lo Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successiva adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto della Regione Calabria è stato approvato con legge regionale n. 25 del 19/10/04, integrata e modificata dalla legge regionale n° 3 del 19 gennaio 2010

##### INDIRIZZO:

- **Catanzaro**  
Via Massara, 2 -  
88100 Catanzaro  
Telefono: 0961-775117  
Fax: 0961-771432  
www.regione.calabria.it

#### REGIONE CAMPANIA

Lo Statuto della Regione Campania fu approvato ex art, 123 della Costituzione, con la Legge Statale 348/71.

A seguito delle modifiche introdotte dalla **legge costituzionale 1/99 il novellato art. 123 della Costituzione** attribuisce ai Consigli regionali il compito di approvare lo Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successiva adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto della Regione Campania è stato approvato con legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009.

##### INDIRIZZO:

- **Napoli**  
via Santa Lucia n. 81  
80100 Napoli  
Tel. 081 7962303; 081 796 2171 / 2936  
Fax 081 7962512; 081 0817962560  
www.regione.campania.it

#### REGIONE LAZIO

Lo Statuto della Regione Lazio fu approvato ex art, 123 della Costituzione, con la Legge Statale 346/71.

A seguito delle modifiche introdotte dalla **legge costituzionale 1/99 il novellato art. 123 della Costituzione** attribuisce ai Consigli regionali il compito di approvare lo Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successiva adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto della regione lazio è stato approvato con legge regionale statutaria n. 1 dell'11/11/04.

##### INDIRIZZO:

- **Roma**  
• Via della Piasana 1301  
00163 ROMA;  
• Via Cristoforo Colombo 212,  
Tel.: 0651683109  
Fax: 0651685430  
www.regione.lazio.it

#### REGIONE MOLISE

Lo Statuto della Regione Molise fu approvato ex art, 123 della Costituzione, con la Legge Statale 347/71

A seguito delle modifiche introdotte dalla **legge costituzionale 1/99 il novellato art. 123 della Costituzione** attribuisce ai Consigli regionali il compito di approvare lo Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successiva adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto della Regione Molise è stato approvato con legge n° 347 del 22 maggio 1971. Lo Statuto deve essere letto tenendo presente le modifiche introdotte dalle leggi costituzionali 1/99 e 3/01.

##### INDIRIZZO:

- **Campobasso**  
Via XXIV Maggio,130  
86100 Campobasso  
Tel 0874/ 429  
www.regione.molise.it

#### REGIONE PUGLIA

Lo Statuto della Regione Puglia fu approvato ex art, 123 della Costituzione, con la Legge Statale 349/71.

A seguito delle modifiche introdotte dalla **legge costituzionale 1/99 il novellato art. 123 della Costituzione** attribuisce ai Consigli regionali il compito di approvare lo Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successiva adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto della Regione Puglia è stato approvato con legge regionale n. 7 del 12/05/04.

##### INDIRIZZO:

- **Bari**  
Lungomare Nazario Sauro, 33  
70121 Bari  
Tel.: 080 5522021 - 080 5522029  
Fax: 080 5406260  
Www.regione.puglia.it

Nell'ambito di ciascuna Regione operano, con competenze specifiche in materia:

- **le Autorità di Bacino Regionali,**
- **le Autorità di Bacino Interregionale,**
- **le Province,**
- **le Autorità d' Ambito Territoriale,**
- **i Consorzi di Bonifica.**

## TAV. 2 Competenze giuridiche ed amministrative di ciascuna Autorità Competente in materia di acque e del sistema fisico connesso.

### REGIONI

Potestà legislativa concorrente in materia di:

- Governo del territorio;
- Protezione civile;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- (art. 117 della Costituzione)
- partecipazione alla realizzazione di attività ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio e la messa in sicurezza di situazioni a rischio e lotta alla desertificazione;
- (art. 53 d.lgs. 152/06)
- collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione dei Piani di bacino dei distretti idrografici, secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente;
- formulazione di proposte per la formazione di programmi e di studi relativi ai distretti idrografici;
- approvazione ed esecuzione di progetti e di opere da realizzare nel distretto idrografico;
- organizzazione e funzionamento dei servizi di polizia idraulica;
- organizzazione e funzionamento della navigazione interna;
- predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza;
- funzioni relative al vincolo idrogeologico.
- (art. 61 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- verifica e validazione, entro 1 marzo 2010, dei dati e delle cartografie elaborate dall'ISPRA per la predisposizione del primo rapporto relativo alle informazioni richieste dal D.M. 17/07/09;
- trasmissione attraverso il nodo nazionale WISE del sistema SINTAI delle informazioni relative agli allegati del presente D.M., i dati necessari alla definizione degli strati informativi GIS di riferimento nazionale, secondo modalità conformi al sistema informativo europeo WISE;
- trasmissione di eventuali ed ulteriori informazioni entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal MATTM per far fronte ad istanze comunitarie;
- Trasmissione, con cadenza biennale dalla pubblicazione del presente D.M., dell'elenco delle sostanze chimiche prioritarie scaricate, rilasciate o immesse nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di predisporre un elenco nazionale delle sostanze chimiche inquinanti presenti sul territorio.
- (art. 1 D.M. 17/07/09)

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- **coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque;**  
(art. 2 legge 349/86)
- **formulazione di proposte relative agli indirizzi ed ai criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;**
- **predisposizione per la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico;**
- **programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;**
- **previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine;**
- **indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale;**
- **identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale;**
- **valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;**
- **coordinamento dei sistemi cartografici.**
- (art. 58 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- **Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo;**
- **determinazione dei criteri metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione con il Servizio Geologico d'Italia presso l'ISPRA e gli altri soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo;**
- **monitoraggio e controllo degli interventi per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza in raccordo con il dipartimento della Protezione Civile;**
- **Previsione e prevenzione dei fenomeni di dissesto e di crisi nelle materie di competenza;**
- **Programmazione, finanziamento e controllo degli interventi ai fini della mitigazione permanente dei rischi conseguenti, e dello sviluppo sostenibile dei territori esposti;**
- **Coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque;**
- **funzioni nelle materie di competenza relative alle azioni di prevenzione, all'attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale ed alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria;**
- (art.4 DPR 140/09)
- **istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree protette terrestri e marine;**
- **individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;**
- **coordinamento delle attività inerenti alla predisposizione ed aggiornamento della Carta Natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;**
- **conoscenza e monitoraggio dello stato di biodiversità terrestre e marina con la definizione di linee-guida di indirizzo, predisposizione e aggiornamento della strategia nazionale per la biodiversità;**
- **predisposizione di iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;**
- **coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;**
- **programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;**
- **autorizzazione relativa agli scarichi in mare da nave aeromobili o da piattaforma nonché alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare, di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri Stati;**
- **difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;**
- **esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette terrestri e marine;**
- **iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000;**
- **promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;**
- **funzioni nelle materie di competenza relative alle azioni di prevenzione, all'attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale ed alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria;**
- (art.5 DPR 140/09)
- **adempimenti amministrativi volti a consentire l'espletamento delle procedure di VIA e VAS;**
- **coordinamento delle attività a supporto della commissione IPPC finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; (AIA);**
- **coordinamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico - scientifica in materia di impatto ambientale avvalendosi dell'ISPRA;**
- **supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale con rilevanza di impatto ambientale;**
- **esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di sostenibilità ambientale, dei consumi nel settore della PPA (acquisti pubblici verdi) e supporto alla relativa pianificazione;**
- **funzioni nelle materie di competenza relative alle azioni di prevenzione, all'attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale ed alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria;**
- (art. 7 DPR 140/09)
- **Pubblicazione con l'ISPRA dei risultati dell'elaborazioni dei dati acquisiti;**
- (art.1 DM 17/07/09)

### PROVINCE

- **funzioni amministrative riguardo la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, prevenzione delle calamità, valorizzazione e tutela delle risorse idriche ed energetiche, protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, caccia e pesca nelle acque interne, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;**  
(art. 19 T.U. Enti locali d.lgs. 267/00)
- **stipula di apposite convenzioni tra Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi coordinati;**  
(art. 30 T.U. Enti locali d.lgs. 267/00)
- **partecipazione alla realizzazione di attività ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio e la messa in sicurezza di situazioni a rischio e lotta alla desertificazione;**  
(art. 53 d.lgs. 152/06 s.m.i.)
- **partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.**  
(art. 62 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- **partecipazione in coordinamento con i Comuni e con le Comunità Montane, previa autorizzazione della Conferenza Istituzionale permanente, per la realizzazione di opere ed interventi previsti dai Piani di Bacino**  
(art. 69 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

### COMUNI

- **funzioni amministrative per il territorio comunale relativamente all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.**  
(art. 13 T.U. Enti locali d.lgs. 267/00)
- **stipula di apposite convenzioni tra Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi coordinati;**  
(art. 30 T.U. Enti locali d.lgs. 267/00)
- **partecipazione alla realizzazione di attività ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio e la messa in sicurezza di situazioni a rischio e lotta alla desertificazione;**  
(art. 53 d.lgs. 152/06)
- **partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.**  
(art. 62 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- **partecipazione con Province e Comunità Montane alla realizzazione di opere ed interventi previsti dai piani di bacino**  
(art. 69 d.lgs. 152/06)

### AUTORITA' D'AMBITO

- **stipula tra Enti Locali attraverso apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;**  
(art. 30 T.U. Enti locali del d.lgs. 267/00)
- **definizione degli ATO da parte delle Regioni nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e di gestione del Servizio Idrico Integrato;**  
(art. 147 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- **partecipazione degli enti locali obbligatoria alla costituzione delle Autorità d'Ambito territoriale;**
- **disciplina da parte delle Regioni delle forme e dei modi della cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato.**  
(art. 148 del d.lgs. 152/06, s.m.i.)

### CONSORZI DI BONIFICA

- **esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche di bonifica, comprese quelle inerenti l'irrigazione;**  
(R.D. 215/33)
- **partecipazione alla realizzazione di attività al fine di assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio e la messa in sicurezza di situazioni a rischio e lotta alla desertificazione;**  
(art. 53 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- **partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.**  
(art. 62 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

### ISPRA (ex APAT legge 133/08)

- **attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.**  
(art. 38 d.lgs. 300/99)
- **svolgimento di attività conoscitiva riguardo la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio;**
  - **elaborazione e trasmissione di dati, pareri e consulenze;**
  - **realizzazione di un sistema informativo unico.**  
(art. 60 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- **messa a disposizione sul nodo nazionale WISE del sistema SINTAI delle modalità dei dati degli strati informati GIS di base già disponibili e delle codifiche per l'acquisizione dei dati;**
  - **Aggiornamento sulla base di eventuali ulteriori specifiche WISE;**
- **elaborazione entro il 31 gennaio 2010 per la predisposizione del primo rapporto dei dati e delle cartografie vettoriali;**
- **messa a disposizione della Commissione Europea, sentito il MATTM del rapporto entro il 23 marzo 2010;**
- **comunicazione al MATTM dell'elenco delle Autorità di bacino, delle Regioni che non hanno ottemperato, ciascun per quanto di competenza, agli obblighi previsti nel D.M. 17/07/09;**
- **Pubblicazione con il MATTM dei risultati dell'elaborazioni dei dati acquisiti;**  
(art.1 DM 17/07/09)

### AUTORITA' DI BACINO

- **predisposizione di attività di pianificazione, programmazione ed attuazione mediante la redazione dei Piani di bacino distrettuale e dei Piani stralcio;**  
(art. 56 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- **Redazione del piano di bacino distrettuale contenente:**
  - programmazione ed utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
  - individuazione di azioni o norme d'uso o vincoli finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
  - opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini;
  - meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;
  - indicazione di zone da assoggettare a vincoli e prescrizioni in rapporto a specifiche condizioni idrogeologiche;
  - piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi;
  - valutazione preventiva del rapporto costi benefici, dell'impatto ambientale, e delle risorse finanziarie;
  - normativa ed interventi volti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale, marittimo e le relative fasce di rispetto;
  - misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
  - individuazione delle priorità degli interventi;
  - indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente;
- (art. 65 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- **Verifica e validazione, entro 1 marzo 2010, dei dati e delle cartografie elaborate dall'ISPRA per la predisposizione del primo rapporto relativo alle informazioni richieste dal D.M. 17/07/09;**
- **trasmissione di eventuali ed ulteriori informazioni entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal MATTM per far fronte ad istanze comunitarie.**  
(art. 1 D.M. 17/07/09)

### COMUNITA' MONTANE

- **individuazione degli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di sviluppo socio economico;**
- **adozione di piani pluriennali di opere ed interventi;**
- **partecipazione alla formazione del piano territoriale di coordinamento;**  
(art. 28 T.U. Enti locali d.lgs. 267/00)
- **partecipazione alla realizzazione di attività al fine di assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio e la messa in sicurezza di situazioni a rischio e lotta alla desertificazione;**  
(art. 53 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- **partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.**  
(art. 62 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- **partecipazione con Province e Comuni alla realizzazione di opere ed interventi previsti dai piani di bacino;**  
(art. 69 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)



TA.V. 3 - SCHEMA DELLE COMPETENZE GIURIDICHE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

REGIONE ABRUZZO

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Definizione dei criteri e delle modalità per le attività conoscitive in materia ambientale;  
 Coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente;  
 Adozione dei criteri, per la autorità concorrenti, al fine di assicurare il consistenza di tutte le autorizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico;  
 Emanazione, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive di norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;  
 Rilascio di parere alle Regioni per l'adozione di apposita disciplina in materia di restituzione di acqua utilizzate per la produzione idroelettrica, scopi irrigui e impianti di potabilizzazione;  
 Definizione, con decreto, delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;  
 Pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi;  
 Disciplina, di concerto il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di Bacino e le Regioni, l'utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico;  
 Emanazione di linee guida da trasmettere a Comitati istituzionali per l'adozione e l'attuazione dei Piani di Gestione;  
 Indirizzo e coordinamento delle misure relative alla definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei corpi idrici; individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e trattamento dei corpi idrici nonché realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose;  
 Definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia ed al risanamento di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici;  
 Definizione delle direttive per il consumo delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica; individuazione di metodologie generali e criteri relativi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche;  
 Formulazione di proposte -sentite la Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni- ai fini dell'adozione di indirizzi critici per lo sviluppo del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione di opere, degli impianti e conservazione dei Beni;  
 Monitoraggio delle attività delle Autorità d'Ambito e dei gestori del Servizio Idrico Integrato, e relativi piani e progetti; Promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;  
 Definizione dei criteri generali in materia di derivazione d'acqua;  
 Svolgimento delle attività di competenza relative ai trasferimenti d'acqua che interessano il territorio di più regioni e più distretti idrografici e delle attività connesse e rilascio di concessioni di derivazione per i vari usi di competenza;  
 Supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale; Indirizzo e coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di Bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;  
 Definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti;  
 Previsione e prevenzione dei fenomeni di dissesto e crisi nelle materie di competenza;  
 Programmazione, finanziamento e controllo degli interventi ai fini della mitigazione permanente dei rischi conseguenti, e dello sviluppo sostenibile delle risorse idriche;  
 Coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque;  
 Funzioni nelle materie di competenza relative alle azioni di prevenzione, all'attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria;  
 Pubblicazione con l'ESPA dei risultati dell'elaborazione dei dati acquisiti;

**ESPA**

- funzioni tecnico - scientifiche concernenti il riscontro organizzativo e funzionale della difesa suolo e delle acque;
- elaborazione dei dati forniti dalle Regioni in tema di qualità delle acque e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;
- messi a disposizione sul sito nazionale WISE del sistema SINTA dei dati delle modalità dei dati degli stami informatici GIS di base già disponibili e delle codifiche per l'acquisizione dei dati;
- aggiornamento sulla base di eventuali ulteriori specifiche WISE;
- elaborazione entro il 31 gennaio 2010 per la predisposizione del primo rapporto dei dati e delle cartografie verticali;
- messi a disposizione della Commissione Europea, sentiti il MATM del rapporto entro il 23 marzo 2010;
- comunicazione al MATM dell'elenco delle Autorità di bacino, delle Regioni che non hanno ottemperato, ciascun per quanto di competenza, agli obblighi previsti nel D.M. 17/07/09;
- Pubblicazione con il MATM dei risultati dell'elaborazione dei dati acquisiti;

**ARPA ABRUZZO**

- attività di ricerca sul fondo di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio per l'ambiente e per l'uomo;
- elaborazione di dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione dell'ambiente;
- realizzazione, ove richiesto, agli Enti ed organo competenti pareti tecnici concernenti la tutela e il recupero dell'ambiente;
- funzioni di controllo dei fattori fisici, geologici, chimici, e biologici in materia di qualità, delle acque e del suolo;
- attività del monitoraggio dell'ambiente con le tecniche e le metodologie ritenute più opportune;
- controlli a campione su impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale;

**REGIONI**

- rilascio del permesso per la ricerca e la concessione per l'utilizzazione delle sorgenti delle acque minerali<sup>\*\*\*</sup>;
- autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali, naturali o artificiali;
- autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idrotermali;
- vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali ancorché artificialmente gassate e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idrotermali, fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica;
- esercizio della disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali;
- rilascio del consentimento all'uso di una sorgente di acqua minerale naturale;
- esercizio della vigilanza sulle utilizzazioni e sul commercio delle acque minerali;
- predispozione di interventi finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e le infrastrutture in conseguenza di eventi critici di deflusso derivanti da carenze dello stato manutentivo degli alvei e delle opere idrauliche; nei bacini di rilievo nazionale la Regione provvedeva in coordinamento con lo Stato, nei bacini di rilievo interregionale e regionale provvedono le Regioni secondo le rispettive competenze territoriali;
- aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
- consorzio delle risorse idriche;
- programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- programmazione dei trasferimenti d'acqua nell'ambito della stessa Regione, ma ricadenti in bacini idrografici diversi;
- programmazione dei trasferimenti d'acqua nell'ambito della stessa Regione, ma ricadenti in bacini idrografici diversi;
- programmazione del Piano regolatore generale degli acquedotti;
- conservazione e aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- conservazione e aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla mollicchiatura;
- monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- esercizio di funzioni in materia di dighe;
- esercizio di funzioni in materia di polizia idraulica e di pronto intervento;
- concessioni di estrazione di materiale litoidi dai corsi d'acqua;
- concessioni di spiagge localizzate, superflue e pertinenze dei laghi;
- concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- polizia delle acque;
- programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione all'introito dei relativi proventi;
- sentita di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche;
- promozione, nell'ambito della propria competenza, della qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno;
- nomina nell'ambito della propria competenza della valorizzazione delle risorse naturali e storico - artistiche dei territori termali con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno;
- definizione con gli enti interessati degli strumenti di valorizzazione di tutela e di salvaguardia urbanistico - ambientale dei territori termali;
- previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile;
- esercizio dei poteri sostituiti in caso di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
- concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati dall'Allegato I parte II;
- adempimenti relativi all'insoccorrenza dei valori di parametro;
- adempimenti relativi ai casi nei quali è necessaria particolare richiesta di proroga;
- adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali;
- elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei Piani di Tutela delle Acque;
- iniziativa concernente la protezione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza;
- dirigibilità delle informazioni sullo stato di qualità delle acque;
- promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela;
- divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmissione all'ISPRAP i dati i dati informativi;
- identificazione per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, della classe di qualità;
- individuazione ed azione delle misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- predispozione di appositi programmi atti a mantenere o adeguare la qualità delle acque al rispettivo obiettivo per specifica destinazione;
- individuazione delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto per il miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- definizione degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo o ove presenti di restituzione;
- approvazione di specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura;
- adozione, sentite le autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo di acque reflue depurate;
- adozione di appositi programmi di riutilizzo delle acque idriche, scopi irrigui e impianti di potabilizzazione;
- elaborazione e attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;
- Adozione del piano Tutela Acque e trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e all'Autorità di Bacino;
- promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del decreto;
- elaborazione, riesame e aggiornamento dei Piani di tutela;
- pubblicazione dei Piani di tutela per eventuali osservazioni da parte del pubblico;
- approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- definizione e modificazione degli ATO;
- determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi;
- identificazione, sentite le Autorità di bacino, nell'ambito del territorio di propria competenza, delle acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione;
- autopsigillazione della tipizzazione e dell'individuazione dei corpi idrici alla revisione in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti;
- identificazione, sentite le Autorità di bacino, dei corpi idrici "a rischio", non a rischio" e "probabilmente a rischio";
- identificazione, sentite le Autorità di bacino competenti, dei "corpi idrici non a rischio" quelli sui quali non esistono attività antropiche o i quali, a priori provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati alle attività antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico;
- compilazione, sentite le Autorità di bacino, degli elenchi dei corpi idrici a rischio; in ogni caso, il bacino idrografico di appartenenza;
- adozione degli standard di qualità ambientale e dei valori soglia indicati rispettivamente dall'art. 3 del d.lgs. 30/09, ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei;
- richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dei valori soglia per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel proprio territorio e non rimpresate nell'art. 3;
- immissione di dati nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, riguardanti:
  - gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'art. 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22/12/2015, nonché l'elenco delle sostanze rilevanti nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza;
  - la sintesi della valutazione dello stato chimico;
  - le misure adottate per la valutazione di tendenza nei singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei;
  - la classe di qualità dello stato quantitativo nonché le misure individuali ai fini del raggiungimento o mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei;
- verifica e validazione, entro il marzo 2010, dei dati e delle cartografie elaborate dall'ESPA per la predisposizione del primo rapporto relativo alle informazioni richieste dal D.M. 17/07/09;
- trasmissione, attraverso il sito nazionale WISE del sistema SINTA delle informazioni relative agli elenchi del presente D.M., dati necessari alla definizione degli stami informativi GIS di riferimento nazionale, secondo modalità conformi al sistema informativo europeo WISE;
- trasmissione di eventuali ed ulteriori informazioni entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal MATM per far fronte ad istanze comunicate;
- Trasmissione, con cadenza biennale, dalla pubblicazione del presente D.M., dell'elenco delle sostanze chimiche prioritarie scaricate, rilasciate o immesse nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di predisporre un elenco nazionale delle sostanze chimiche inquinanti presenti sul territorio;

**REGIONI ABRUZZO**

- disciplina delle modalità per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;
- esecrta funzioni di programmazione e controllo sull'attività degli Enti d'Ambito;
- esecrta funzioni di programmazione in sede di adozione ed aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque nonché di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
- svolgimento di attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal Comitato per la vigilanza sul uso delle risorse idriche;
- delimitazione territoriale dei bacini idrografici di rilievo regionale e dei sub-bacini, sentite le Province interessate;
- approvazione del Piano dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché, per la parte di competenza, dei Piani di rilievo interregionale;
- adozione, relativamente ai bacini di rilievo regionale, dei programmi di intervento sentite le Province interessate;
- gestione del demanio idrico ivi comprese le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali; la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi;
- nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua;
- funzioni conferite dallo Stato per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- comunicazione, sentite le Province interessate, delle intese ed i pareri richiesti dagli organi dello Stato relativamente ai programmi di opere e di sistemazioni idrauliche;
- definizione dei criteri ed emanazione delle direttive vincolanti, sentita l'Autorità di Bacino, per l'esercizio della delega alle Province ed alle Comunità Montane;
- definizione del nudo organo dell'organizzazione del servizio di navigazione delle acque interne;
- definizione del nudo organo dell'organizzazione del servizio di navigazione delle acque interne;
- adozione annuale della relazione sullo stato del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrografico del territorio sullo stato di attuazione degli interventi in corso;
- pianificazione e programmazione del bacino idrografico attraverso l'Autorità di Bacino;
- esecrta di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia;
- esecrta di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche per l'utilizzazione delle spiagge localizzate e delle superflue e pertinenze dei laghi, per l'utilizzazione delle pertinenze idrauliche e di aree fluviali, per l'estrazione di materiale litoidi dai corsi d'acqua;
- rilascio, mediante avvertimento dell'Autorità di Bacino, delle concessioni relative alle grandi derivazioni e intese con lo Stato sulle concessioni relative alle grandi derivazioni idrotermiche;
- monitoraggio idrologico ed idraulico;
- programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promovendo, in collaborazione con le Province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto delle risorse;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- nomina dell'organizzazione del Sistema Idrico Integrato sulla base dei principi di cui al d.lgs. 152/99;
- esecrta di funzioni territoriali e programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente;
- funzioni relative alla congruità dei proventi idrici discendenti dalle derivazioni concesse rispetto al bilancio idrogeologico di ciascun bacino idrografico;
- relazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, del documento di programmazione economica e finanziaria regionale, della disciplina della materia con gli istituti del permesso, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei poteri preventivi, dei controlli e degli incenerari;
- delimitazione dell'Ambito Territoriale Ott

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Definizione dei criteri e delle modalità per la attività concessiva in materia ambientale.  
(art. 58 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Concordamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque per la tutela dell'ambiente;  
(art. 58 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Adozione dei criteri, per le autorità concorrenti, al fine di effettuare il censimento di tutte le autorizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico;  
(art. 91 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Emanazione, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive di norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;  
(art. 99 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Rilascio di parere alle Regioni per l'adozione di apposita disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, scopi irrigui e impianti di potabilizzazione;  
(art. 114 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Definizione, con decreto, delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;

Publicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi;  
(art. 105 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Disciplina, di concerto il Ministro delle attività produttive, sentita le Autorità di Bacino e le Regioni, l'utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico;  
(art. 108 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Emanazione di linee guida da trasmettere ai Comitati istituzionali per l'adozione e l'attuazione dei Piani di Gestione.  
(art. 113 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Indirizzo e coordinamento delle misure relative alla definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei corpi idrici, individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici nonché realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose;

Definizione, inquadro e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia ed al risanamento di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici;

Definizione delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica; individuazione di metodologie generali e criteri relativi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche;

Formulazione di proposte - sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni - ai fini dell'adozione di indirizzi e criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di manutenzione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione di opere, degli impianti e conservazione dei Beni;

Monitoraggio delle attività delle Autorità d'Ambito Idrico Integrato e relativi piani e progetti; Promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;

Definizione dei criteri generali in materia di derivazione d'acqua;

Svolgimento delle attività di competenza relative ai trasferimenti d'acqua che interessano il territorio ai più grandi e più distanti idrografici e delle attività connesse al rilascio di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza statale;

Supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale; Indirizzo e coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di Bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;

Definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti;

Previsione e prevenzione dei dissesti e di crisi nelle materie di competenza; Programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in fini della mitigazione permanente dei rischi conseguenti, e dello sviluppo sostenibile dei territori esposti;

Concordamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque;

Funzioni nelle materie di competenza relative alle azioni di prevenzione, all'attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale ed alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria;  
(art. 105 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

- Pubblicazione con l'ESRA dei risultati dell'elaborazione dei dati acquisiti;  
(art. 104 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

**REGIONI**

- rilascio del permesso per la ricerca e la concessione per l'utilizzazione delle sorgenti delle acque minerali<sup>\*\*\*</sup>;
- autorizzazione all'apertura alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali, naturali o artificiali;
- autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idrotermici;
- vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali ancorché artificialmente gassate e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idrotermici, fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica;
- esercizio della disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali;  
(D.L.R. 14/01/1972, n. 2)
- rilascio dell'autorizzazione all'uso di una sorgente di acqua minerale naturale;  
(art. 3 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- esercizio della vigilanza sulle utilizzazioni e sul commercio delle acque minerali;  
(art. 14 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- predisposizione di interventi finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e le infrastrutture in conseguenza di eventi critici di deflusso derivanti da carenze dello stato manufattivo degli alvei e delle opere idrauliche; nei bacini di rilievo nazionale le Regioni provvedono in coordinamento con lo Stato, nei bacini di rilievo interregionale e regionale provvedono le Regioni secondo le rispettive competenze territoriali;  
(D.L.R. 14/01/1972, n. 2)
- aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
- censimento delle risorse idriche;
- programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- programmazione dei trattamenti d'acqua nell'ambito della stessa Regione, ma ricadenti in bacini idrografici diversi;  
(D.P.C.M. 04/03/96)
- esercizio delle funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative;  
(art. 22, 23 e 24)
- conservazione e aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- conservazione e aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla meliorcoltura;
- monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;  
(art. 91 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualità nativa;
- esercizio di funzioni in materia di dighe;
- esercizio di funzioni in materia di polizia idraulica e di pronto intervento;
- concessioni di estrazione di materiale litico dai corsi d'acqua;
- concessioni di spiaggia locali, superficiali e pertinenze dei laghi;
- concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- polizia delle acque;
- programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitato costieri;
- gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
- nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche;  
(art. 99 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- promozione, nell'ambito della propria competenza, della qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno;
- promozione nell'ambito delle attività autorizzative, di valorizzazione del patrimonio idrico termale con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno;
- definizione con gli enti interessati degli strumenti di valorizzazione di tutela e di salvaguardia urbanistico - ambientale dei territori termali;  
(art. 111, 120 e 121 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile;
- esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
- concessione delle deroghe al valore di parametro fissato all'aliquota B;
- adempimenti relativi all'osservanza dei valori di parametro;
- adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di proroga;
- adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- definizione delle competenze delle aziende sanitarie locali;
(art. 12 d.lgs. 51/71 e s.m.i.)
- elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei Piani di Tutela delle Acque;
- iniziative necessarie in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza;  
(art. 61 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque;
- promozione della partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela;
- divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmissione all'ISPRAP i dati informativi;  
(art. 75, 76, 77 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- identificazione per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, della classe di qualità;
- individuazione ed adozione delle misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale;  
(art. 77 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- predisposizione di appositi programmi atti a mantenere o adeguare la qualità delle acque al rispettivo obiettivo per specifica destinazione;  
(art. 79 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- individuazione delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto per il miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;  
(art. 94 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- definizione degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e del volume di acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo e ove presenti di restituzione;  
(art. 95 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- approvazione di specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura;  
(art. 98 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- adozione, sentite le autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo di acque reflue depurate;  
(art. 99 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- adozione di apposita disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, scopi irrigui e impianti di potabilizzazione;  
(art. 114 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- attuazione di appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico nonché alla raccolta dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque;  
(art. 119 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;  
(art. 120 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Adozione del piano Tutela Acque e trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e all'Autorità di Bacino;  
(art. 121, 122 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del decreto;
- elaborazione, revisione e aggiornamento dei Piani di tutela;
- pubblicazione dei Piani di tutela per eventuali osservazioni da parte del pubblico;  
(art. 122 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;  
(art. 126 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- definizione e modificazione degli ATO;
- definizione e modificazione degli ATO;  
(art. 147 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;  
(art. 154 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi;  
(art. 105 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- identificazione, sentite le Autorità di Bacino, nell'ambito del territorio di propria competenza, delle acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiere e acqua di transizione;
- sottoposizione della tipizzazione e dell'individuazione dei corpi idrici alla revisione in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti;
- identificazione, sentite le Autorità di Bacino, dei corpi idrici "a rischio", "non a rischio" e "probabilmente a rischio";
- identificazione, sentite le Autorità di Bacino, elementi dei "corpi idrici non a rischio" quelli sui quali non esistono attività antropiche o per i quali è provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati alle attività antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico;
- compilazione, sentite le Autorità di Bacino, degli elenchi dei corpi idrici a rischio; invece, per ciascuno di essi, il bacino idrografico di appartenenza;  
(D.M. 13 del 26/06/99)
- adozione degli standard di qualità ambientale e dei valori soglia indicati rispettivamente dall'art. 3 del d.lgs. 30/09, ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei;
- richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dei valori soglia per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel proprio territorio e non ricomprese nell'art. 3 del d.lgs. 30/09;
- immissione di dati nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela riguardanti:
  - gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'art. 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22/12/2015, nonché l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza;
  - la sintesi della valutazione dello stato chimico;
  - le misure adottate per la valutazione di tendenza nei singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei;
  - la classe di qualità dello stato quantitativo nonché le misure individuate ai fini del raggiungimento o mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei;  
(art. 3, 4 e 5 d.lgs. 30/09)
- verifica e validazione, entro il marzo 2010, dei dati e delle cartografie elaborate dall'ISPRAP per la predisposizione del primo rapporto relativo alle informazioni richieste dal D.M. 17/07/09;
- trasmissione, attraverso il nodo nazionale WEB del sistema SINTAI delle informazioni relative agli strati informativi GS-ii di riferimento nazionale, secondo modalità conformi al sistema informativo europeo WISE;
- trasmissione di eventuali ed ulteriori informazioni entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dall'ATM per far fronte ad istanze comunitarie;
- trasmissione, con cadenza biennale dalla pubblicazione del presente D.M., dell'elenco delle sostanze chimiche prioritarie scaricate, rilasciate o immesse nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di predisporre un elenco nazionale delle sostanze chimiche inquinanti presenti sul territorio;  
(art. 1 D.M. 17/07/09)

**Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 152/06 le Concessioni di utilizzazione delle acque naturali minerali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto dell'esigenza di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di Tutela.**

**REGIONE BASILICATA**

- autorizzazione per la ricerca delle acque sotterranee;  
(art. 171 e 3/94)
- autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee;  
(art. 181 e 3/94)
- promozione dell'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua;  
(art. 203-3/94)
- approvazione dei progetti relativi alle dighe;  
(art. 11, 42, 43, 44)
- individuazione e delimitazione dell'ambito territoriale ottimale per la riorganizzazione del servizio idrico integrato;  
(art. 3, 1 e 62/98 e s.m.i.)
- programmazione e controllo sulle attività delle Autorità d'Ambito attraverso azioni preventive e di verifica oltre che promozione di periodiche conferenze di servizio tra il Presidente dell'Autorità d'Ambito e, in relazione alle loro competenze, le province e le Autorità di bacino;
- istituzione dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica;  
(art. 151 e 63/96)
- definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici;
- organizzazione della rete regionale di monitoraggio e del sistema informativo regionale ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e di tutela delle acque;
- coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonché dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico;
- individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;
- coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e di tutela delle acque;
- esercizio diretto delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico, determina e introita i canoni inerenti alle relative concessioni;  
(art. 121 e 6/99)
- esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche nel rispetto delle competenze riservate allo Stato;  
(art. 58, 57, 79 e s.m.i.)
- organizzazione delle attività sull'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica;
- gestione delle azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano;
- gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione;
- approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo ed industriale;
- organizzazione ed il funzionamento del servizio per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, nonché per la conservazione dei beni preposti all'uso e alla tutela delle acque;
- elaborazione di politiche di tariffazione dei servizi idrici per un uso più sostenibile delle risorse ed il recupero sia dei costi industriali e finanziari dei servizi, sia dei relativi costi ambientali e delle risorse stesse;  
(art. 31 e 21/02)
- disposizione e adozione dei Piani di tutela e Sviluppo relativo ai bacini di riconosciuto interesse idrotermale e termale del territorio regionale;  
(art. 31 e 21/02)
- rilascio di permessi e concessioni riguardo le acque minerali e termali;
- procedimenti relativi alle concessioni di derivazione e alle licenze di attingimento;  
(art. 4 D.M. 8 e 198 del 2000)
- adozione e aggiornamento del Piano regionale delle aree costiere con il supporto dell'Osservatorio Regionale della Costa;
- organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale della costa (SIT - costa);
- definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa, di risanamento idrico e di pianificazione e utilizzazione delle aree costiere e delle relative risorse;
- progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa;
- approvazione dei progetti riguardanti le opere di difesa della costa;
- autorizzazione degli interventi di risanamento della fascia costiera;
- autorizzazione dell'attività di posa e condotta di cavi e condotte in ambito regionale;
- formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di posa e condotta di cavi e condotte di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;  
(art. 1 e 30/09)
- raccordo e integrazione funzionale dei diversi soggetti operativi che, a livello regionale e locale, svolgono attività connettive e di monitoraggio delle aree costiere, attività di pianificazione e di programmazione degli interventi;  
(art. 31 e 30/09)
- coordinamento con le Regioni limitrofe nella predisposizione del Piano Regionale delle Coste;  
(art. 31 e 30/09)
- individuazione - in attesa della predisposizione del Piano Regionale delle Coste - degli interventi urgenti per la difesa e/o messa in sicurezza delle aree costiere, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, dei sistemi mediativi ed infrastrutturali, dei sistemi ambientali d'intesa con l'Autorità di Bacino della Basilicata;  
(art. 71 e 30/09)

**AUTORITA' DI BACINO**

- rilascio del parere sulla domanda di derivazione idrica in ordine alla compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque e sull'equilibrio del bilancio idrico;  
(art. 7 comma 1 bis R.D. 1772/1953)
- pianificazione dell'uso della risorsa idrica;
- promozione di accordi di programma in caso di trasferimento di acqua tra bacini;
- trasmissione alle Regioni delle informazioni necessarie per il censimento delle risorse idriche;
- programmazione dei trasferimenti d'acqua tra Regioni diverse ricadenti nello stesso bacino;
- aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, con le Regioni, nell'ambito delle attività di pianificazione programmazione ed attuazione nella redazione del Piano di bacino;
- individuazione dei corpi idrici nel bacino idrografico di riferimento;
- rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici comprendenti corpi idrici significativi;
- Dichiarazione d'Ambito dell'Ambiente 19 agosto 2003
- redazione del piano di bacino distrettuale contenente:
  - le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa suolo, la sistemazione idrologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
  - la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agricole, forestali ed estrattive;
  - le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
  - il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idrospalmi, irrigui - ed altri e delle portate;
  - il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie;  
(art. 45 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- approvazione di programmi di misure emanati da Regioni per integrare i Piani di tutela delle Acque;
- individuazione delle cause di insufficienza delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed indicazioni alle regioni delle modalità per il riesame dei programmi delle misure;
- definizione degli obiettivi, su scala di distretto, cui devono attonersi i Piani di Tutela delle Acque nonché le priorità degli interventi;  
(art. 116 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- definizione di programmi di tutela e di monitoraggio del bilancio idrico;
- adozione, delle misure per la pianificazione dell'economia idrica;  
(art. 165 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- definizione degli obiettivi a scala di bacino cui devono attonersi i Piani di Tutela delle Acque, nonché le priorità d'intervento;
- promozione di accordi di programma in caso di trasferimento di acqua, tra Regioni concorrenti;  
(art. 38 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- concordamento dei contenuti e degli obiettivi del Piano di Gestione all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE;  
(art. 13 e 13/09)
- immissione di dati nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela riguardanti:
  - gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'art. 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22/12/2015, nonché l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza;
  - la sintesi della valutazione dello stato chimico;
  - le misure adottate per la valutazione di tendenza nei singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei;
  - la classe di qualità dello stato quantitativo nonché le misure individuate ai fini del raggiungimento o mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei;  
(art. 3, 4 e 5 d.lgs. 30/09)
- Verifica e validazione, entro il marzo 2010, dei dati e delle cartografie elaborate dall'ISPRAP per la predisposizione del primo rapporto relativo alle informazioni richieste dal D.M. 17/07/09;
- trasmissione di eventuali ed ulteriori informazioni entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dall'ATM per far fronte ad istanze comunitarie;  
(art. 1 D.M. 17/07/09)

**ISPRAP**

- funzioni tecnico - scientifiche concernenti il riserchio organizzativo e funzionale della difesa suolo e delle acque;  
(art. 219 R.S. 207/2002)
- elaborazione dei dati forniti dalle Regioni in tema di qualità delle acque e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;  
(art. 79 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- messa a disposizione sul nodo nazionale WISE del sistema SINTAI delle modalità dei dati degli strati informativi GIS di base già disponibili e delle codifiche per l'acquisizione dei dati;
- Aggiornamento sulla base di eventuali ulteriori specifiche WISE;
- elaborazione entro il 31 gennaio 2010 per la predisposizione del primo rapporto dei dati e delle cartografie vettoriali;
- messa a disposizione della Commissione Europea, sentita il MATTM del rapporto entro il 23 marzo 2010;
- comunicazione al MATTM dell'elenco delle Autorità di bacino, delle Regioni che non hanno ottemperato, ciascun per quanto di competenza, agli obblighi previsti dal D.M. 17/07/09;
- Pubblicazione con il MATTM dei risultati dell'elaborazione dei dati acquisiti;  
(art. 104 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

**ARPA BASILICATA**

- attività di prevenzione e di controllo in materia ambientale, di prevenzione e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici (inquinamento acustico dell'aria, delle acque e del suolo) e composti quelli sull'igiene dell'ambiente;
- organizzazione e gestione tutte le reti di monitoraggio ambientale e il sistema informativo regionale ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;
- formulazione alle autorità amministrative locali proposte e pareri relativi a limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, standard di qualità delle risorse idriche e del suolo;
- formulazione pareri di congruità e di efficacia di piani, programmi e progetti in campo ambientale;  
(Art. 3 e 27/97 e s.m.i.)

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE**

- progettazione delle opere dell'attività di acquedotto, ispezione e depurazione;
- definizione del Piano d'Ambito;
- affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un soggetto gestore;
- controllo e verifica delle attività del gestore;
- partecipazione agli obiettivi dei Piani di tutela;
- collaborazione con le Regioni nell'individuazione delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e di rispetto) e delle zone di protezione;
- Le Regioni definiscono gli ATO nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e di gestione;  
(art. 147 - 148 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A.T.O. BASILICATA**

- descrizione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti;
- adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per l'adeguamento del servizio idrico integrato alla domanda all'utenza;
- determinazione dei livelli di impostazione tariffaria e definizione del piano finanziario relativo ai programmi di intervento;
- scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato;
- compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio;
- vigilanza e controllo sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione del servizio;
- osservazione delle direttive e degli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio idrico integrato in cooperazione con la Provincia;  
(art. 41 e 63/96)

**COMUNI**

- esercizio della vigilanza sulle utilizzazioni e sul commercio delle acque minerali autorizzate su Unità Sanitarie Locali;  
(art. 11 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- partecipazione dell'ANCI all'attività connettiva ed alla diffusione dell'informazione ambientale con riguardo, tra l'altro, all'impiego acqua, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato e tutela del territorio;  
(art. 6 d.lgs. 152/06)
- partecipazione obbligatoria alla costituzione delle Autorità d'Ambito Territoriale e trasferimento delle competenze, ad essi spettanti, in materia di gestione delle risorse idriche;  
(art. 148 d.lgs. 152/06)

**COMUNI - BASILICATA -**

- autorizzazioni per immettere direttamente in mare gli scarichi liquidi provenienti dagli insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili sulla base di quanto previsto dal Piano risanamento Acque;  
(art. 71 e 63/96)
- rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi;
- Partecipazione in coordinamento con la Provincia montana alla definizione del Piano di tutela e sviluppo regionale e bacini di riconosciuto interesse idrotermale e termale del territorio regionale;
- esercizio in forma associata con la Provincia delle funzioni inerenti l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;
- osservazione delle direttive e degli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio idrico integrato in cooperazione con la Provincia;  
(art. 41 e 63/96)
- partecipazione con la Provincia e la Comunità Montana alla predisposizione dei programmi triennali di intervento per la conservazione, difesa, valorizzazione e corretta utilizzazione del suolo e delle acque;  
(art. 101 e 63/96)

**CONSORZI DI BONIFICA**

- realizzazione e gestione delle reti a prevalente scopo irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, dei sistemi irrigui e di bonifica;
- utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque;  
(art. 16 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità;  
(art. 75 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

**COMUNITA' MONTANA**

- individuazione, nell'ambito del piano di sviluppo socio-economico di interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riserchio idrologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche;  
(art. 28 T.U. Enti locali d.lgs. 267/00)

**CONSORZI DI BONIFICA - BASILICATA -**

- il Piano di bonifica e predisposto dalla Provincia, tenendo conto, tra l'altro, dei Piani di bacino e dei Piani di tutela delle acque;  
(art. 71 e 63/96)
- elaborazione di programmi organici per il Piano generale di bonifica di tutela e valorizzazione del territorio rurale;
- esercizio delle funzioni di cui all'art. 27 della legge 36/84 ex art. 166 del d.lgs. 152/06;
- azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine delle loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
- progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino affidati dalle Autorità di Bacino o dalla Regione in quanto Autorità di Bacino;
- progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica;  
(art. 6 della L. 33/01 e s.m.i.)

**COMUNITA' MONTANA - BASILICATA -**

- partecipazione in coordinamento con la Comunità alla definizione del Piano di tutela e sviluppo relativo ai bacini di riconosciuto interesse idrotermale e termale del territorio regionale;  
(art. 21 e 43/96)
- predisposizione, insieme al Piano di sviluppo socio-economico, della carta di destinazione d'uso del territorio con il supporto e coordinamento della Regione;  
(art. 31 e 23/09)
- partecipazione con la Provincia ed i Comuni alla predisposizione dei programmi triennali di intervento per la conservazione, difesa, valorizzazione e corretta utilizzazione del suolo delle acque;  
(art. 101 e 63/96)



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

- Definizione dei criteri e delle modalità per le attività conoscitive in materia ambientale. (art. 55 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente. (art. 28 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Adozione dei criteri, per le autorità concorrenti, al fine di effettuare il consenso di tutte le autorizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico. (art. 95 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Emanazione, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive di norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. (art. 99 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Rilascio di parere alle Regioni per l'adozione di apposita disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, scopi irrigui e impianti di potabilizzazione. (art. 114 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Definizione, con decreto, delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. (art. 104 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Publicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. (art. 102 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Disciplina, di concerto il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di Bacino e le Regioni, l'utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico. (art. 108 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- Emanazione di linee guida da trasmettere ai Comitati Istituzionali per l'adozione e l'attuazione dei Piani di Gestione. (art. 113/109)
- Indirizzo e coordinamento delle misure relative alla definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei corpi idrici; individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici nonché realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose.
- Definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia ed al risanamento di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici.
- Definizione delle direttive per il consenso delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica; individuazione di metodologie generali e criteri relativi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche; supporto alle attività del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.
- Formulazione di proposte - sentite la Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni - ai fini dell'adozione di indirizzi e criteri per lo svolgimento dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione di opere, degli impianti e conservazione dei Beni.
- Monitoraggio delle attività delle Autorità di Bacino e del Servizio Idrico Integrato, e relativi piani e progetti; Promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue.
- Definizione dei criteri generali in materia di derivazione d'acqua.
- Svolgimento delle attività di competenza relative ai trasferimenti d'acqua che interessano il territorio di più regioni e più distretti idrografici e delle attività connesse e relative a concessioni di grandi quantitativi per vari usi di competenza statale.
- Supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale; Indirizzo e coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di Bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati.
- Definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti.
- Previsione e prevenzione dei fenomeni di dissesto e di crisi nelle materie di competenza; Programmazione, finanziamento e controllo degli interventi al fine della mitigazione permanente dei rischi conseguenti e dello sviluppo sostenibile dei territori esposti.
- Coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque;
- Funzioni nelle materie di competenza relative alle azioni di prevenzione, all'attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria. (art. 139, 140, 149)
- Pubblicazione con l'ESPA dei risultati dell'elaborazione dei dati acquisiti. (art. 139, 140, 149)

**REGIONI**

- rilascio del permesso per la ricerca e la concessione per l'utilizzazione delle sorgenti delle acque minerali\*\*;
- autorizzazione all'attività e alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali, naturali o artificiali;
- autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idrotermici;
- vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali ancorché artificialmente gassate e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idrotermici, fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica;
- esercizio della disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali. (D.P.R. 14/09/1972, n. 2)
- rilascio dell'autorizzazione all'uso di una sorgente di acqua minerale naturale. (art. 53 d.lgs. 105/92 e s.m.i.)
- esercizio della vigilanza sulle utilizzazioni e sul commercio delle acque minerali; (art. 14 d.lgs. 105/92 e s.m.i.)
- preposizione di interventi finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e le infrastrutture in conseguenza di eventi critici di diffuso derivanti da carenze dello stato manutentivo degli alvei e delle opere idrauliche; nei bacini di rilievo nazionale le Regioni provvedono in coordinamento con lo Stato, nei bacini di rilievo interregionale e regionale provvedono le Regioni secondo le rispettive competenze territoriali. (D.P.R. 14/09/1970)
- aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
- consorzio delle risorse idriche;
- programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- programmazione dei trasferimenti d'acqua nell'ambito della stessa Regione, ma ricadenti in bacini idrografici diversi. (D.P.C.M. 4 marzo 1996)
- esercizio delle funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative; (art. 21, l. 90/97)
- conservazione e aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- conservazione e aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla mollicchicoltura;
- monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere. (art. 41 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- esercizio di funzioni in materia di dighe;
- esercizio di funzioni in materia di polizia idraulica e di pronto intervento;
- concessioni di estrazione di materiale litoido dai corsi d'acqua;
- concessioni di spargio lacuali, superficiali e pertinenze dei laghi;
- concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- polizia delle acque;
- programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
- attività di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche;
- promozione, nell'ambito della propria competenza, della qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno;
- promozione nell'ambito della propria competenza della valorizzazione delle risorse, naturali e storico - artistiche dei territori termali con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno;
- definizione con gli enti interessati degli strumenti di valorizzazione di tutela e di salvaguardia urbanistico - ambientale dei territori termali. (art. 132/04 e s.m.i.)
- previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile;
- esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
- concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte II;
- adempimenti relativi all'osservanza dei valori di parametro;
- adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di prova;
- adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali. (art. 12 d.lgs. 30/09 e s.m.i.)
- elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei Piani di Tutela delle Acque; iniziativa necessaria in materia di dissesto e di crisi nelle materie di competenza; (art. 41 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque;
- promozione della partecipazione di tutti le parti interessate all'attuazione della parte terza del decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela. (D.M. 12/04 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmissione all'ESPA di tutti i dati informativi. (art. 75 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- identificazione per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, della classe di qualità;
- individuazione ed adozione delle misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. (art. 74 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- preposizione di appositi programmi atti a mantenere o adeguare la qualità delle acque al rispettivo obiettivo per specifica destinazione;
- pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi; (art. 102 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- individuazione delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto per il miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- definizione degli obblighi di installazione e manutenzione in relazione allo stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivanti in corrispondenza dei punti di prelievo o verso punti di restituzione; (art. 95 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- approvazione di specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura; (art. 98 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- adozione, sentite le autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo di acque reflue depurate; (art. 99 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- adozione di apposita disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, scopi irrigui e impianti di potabilizzazione; (art. 114 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- attuazione di appositi programmi di risanamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico nonché alla raccolta dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque; (art. 118 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;
- Adozione del Piano Tutela, con trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e all'Autorità di Bacino; (art. 121 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del decreto;
- elaborazione, riesame e aggiornamento dei Piani di tutela;
- pubblicazione dei Piani di tutela per eventuali osservazioni da parte del pubblico; (art. 122 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; (art. 128 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- definizione e modificazione degli ATO; (art. 147 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; (art. 154 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi; (art. 102 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- identificazione, sentite le Autorità di bacino, nell'ambito del territorio di propria competenza, delle acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione;
- settoposizione della trappizzazione e dell'individuazione dei corpi idrici, alla revisione in funzione di elementi impietosi o sopravvenuti;
- identificazione, sentite le Autorità di bacino, dei corpi idrici "a rischio", "non a rischio" e "probabilmente a rischio";
- identificazione, sentite le Autorità di bacino, compresi dei "corpi idrici non a rischio" quelli sui quali non esistono attività antropiche o per i quali è provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati alle attività antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico;
- compilazione, sentite le Autorità di bacino, degli elenchi dei corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno di essi, il bacino idrografico di appartenenza. (art. 131 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- adozione degli standard di qualità ambientale e dei valori soglia indicati rispettivamente dall'art. 3 del d.lgs. 30/09, ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei;
- richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dei valori soglia per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel proprio territorio e non ricomprese nell'art. 3 del d.lgs. 30/09;
- immissione di dati nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela riguardanti: - gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'art. 3 come obiettivi da raggiungere entro il 22/12/2015, nonché l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza. - la sintesi della valutazione dello stato chimico - le misure adottate per la valutazione di tendenza nei singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei; - la classe di qualità dello stato quantitativo nonché le misure individuate ai fini del raggiungimento o mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei;
- verifica e validazione, entro 1 marzo 2010, dei dati e delle cartografie elaborate dal MATTM per la predisposizione del primo rapporto relativo alle informazioni richieste dal D.M. 17/07/09;
- trasmissione attraverso il nodo nazionale WISE del sistema SINTAI delle informazioni relative agli allegati del presente D.M., i dati necessari alla definizione degli strati informativi GIS di riferimento nazionale, secondo modalità conformi al sistema informativo europeo WISE;
- trasmissione di eventuali ed ulteriori informazioni entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal MATTM per far fronte ad istanze comunicate;
- Trasmissione, con cadenza biennale dalla pubblicazione del presente D.M., dell'elenco delle sostanze chimiche prioritarie scanzate, rilasciate o immesse nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di predisporre un elenco nazionale delle sostanze chimiche inquinanti presenti sul territorio. (art. 13 D.M. 17/07/09)

\*\*Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 152/06 le Concessioni di utilizzazione delle acque naturali minerali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto dell'esiguità di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di Tutela.

**AUTORITA' DI BACINO**

- rilascio del parere sulle domande di derivazione idrica in ordine alla compatibilità con il piano di tutela delle Acque e sull'equilibrio del bilancio idrico. (art. 7 comma 1 bis R.D. 1725/1935)
- pianificazione dell'uso della risorsa idrica;
- promozione di accordi di programma in caso di trasferimento di acqua tra bacini;
- trasmissione alle Regioni delle informazioni necessarie per il consenso delle risorse idriche;
- programmazione dei trasferimenti d'acqua tra Regioni diverse ricadenti nello stesso bacino;
- aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, con le Regioni, nell'ambito delle attività di pianificazione programmazione ed attuazione nella redazione del Piano di bacino;
- rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici comprendenti corpi idrici significativi;
- individuazione dei corpi idrici nel bacino idrografico di riferimento;
- verifica del Piano di bacino. (D.P.C.M. 4 marzo 1996)
- definizione dei criteri idrici nel bacino idrografico di riferimento;
- riduzione del piano di bacino distrettuale contenente: - le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa suolo, la sistemazione idrologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; - la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estensive; - le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggior disponibilità della risorsa idrica ed il risparmio stesso;
- rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idroponabili, irrigui ed altri delle portate;
- il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo la quantità;
- approvazione dei programmi di misure emanati da Regioni per integrare i Piani di tutela delle Acque;
- individuazione delle cause di insufficienza delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed indicazioni alle regioni delle modalità per il riesame dei programmi delle misure;
- verifica del Piano di bacino. (art. 119 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- coordinamento ed aggiornamento del Piano di gestione, la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore;
- definizione degli obiettivi, su scala di distretto, cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque nonché le priorità degli interventi;
- rilascio del parere vincolante sui Piani di Tutela delle Acque. (art. 121 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- definizione delle misure per la pianificazione del bilancio idrico;
- adozione, delle misure per la professionalizzazione dell'economia idrica. (art. 145 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- definizione degli obiettivi a scala di bacino cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque, nonché le priorità di intervento;
- promozione di accordi di programma in caso di trasferimento di acqua, tra Regioni coinvolte. (art. 138 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- coordinamento dei contenuti e degli obiettivi del Piano di Gestione all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE; (art. 11, 13/109)
- immissione di dati nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela riguardanti: - gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'art. 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22/12/2015, nonché l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza. - la sintesi della valutazione dello stato chimico. - le misure adottate per la valutazione di tendenza nei singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei; - la classe di qualità dello stato quantitativo nonché le misure individuate ai fini del raggiungimento o mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei;
- verifica e validazione, entro 1 marzo 2010, dei dati e delle cartografie elaborate dall'ESPA e dalla predisposizione del primo rapporto relativo alle informazioni richieste dal D.M. 17/07/09;
- trasmissione di eventuali ed ulteriori informazioni entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal MATTM per far fronte ad istanze comunicate. (art. 13 D.M. 17/07/09)

**REGIONE CAMPANIA**

- elaborazione, redazione e gestione dei piani regionali delle acque;
- coordinamento delle attività di controllo degli scarichi delle acque;
- coordinamento e la verifica dei programmi degli Enti locali in materia di scarichi e di risediamenti, ai fini della tutela delle acque;
- coordinamento della rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici regionali;
- attività di promozione concernenti l'utilizzo ed il riciclo delle acque reflue; (art. 23, l. 90/97)
- adozione di progetti volti al risparmio idrico; (art. 31, l. 90/97)
- convocazione periodica di apposite conferenze di servizi tra i Presidenti delle autorità di bacino e, in relazione alla loro competenza tra le Province e le Autorità di Bacino al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari A.T.O., la cui delimitazione è prevista dalla presente legge;
- adozione dei programmi volti al risparmio idrico;
- funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità di bacino; (art. 14, l. 14/97)
- Promozione della razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali; (art. 1, l. 9/78)
- coordinamento con gli indirizzi generali in tema di pianificazione di bacino e programmazione nazionale in attuazione, tra l'altro, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 1, l. 9/78)

**ISPA**

- funzioni tecnico - scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa suolo e delle acque;
- elaborazione dei dati forniti dalle Regioni in tema di qualità delle acque e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;
- messi a disposizione sul nodo nazionale WISE del sistema SINTAI delle modalità dei dati degli strati informativi GIS di base già disponibili e delle codifiche per l'acquisizione dei dati;
- aggiornamento sulla base di eventuali ulteriori specifiche WISE;
- elaborazione entro il 31 gennaio 2010 per la predisposizione del primo rapporto dei dati e delle cartografie vettoriali;
- messi a disposizione della Commissione Europea, sentiti i MATTM del rapporto entro il 23 marzo 2010;
- comunicazione al MATTM dell'elenco delle Autorità di bacino, delle Regioni che non hanno ottemperato, ciascun per quanto di competenza, agli obblighi previsti nel D.M. 17/07/09;
- Pubblicazione con il MATTM dei risultati dell'elaborazione dei dati acquisiti; (art. 13 D.M. 17/07/09)

**ARPA CAMPANIA**

- attività tecnico scientifica di consulenza e di proposta per la Regione, le Province, i Comuni e altre amministrazioni pubbliche finalizzata all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione di interventi, destinati alla tutela e al recupero dell'ambiente;
- formulazione alla Regione e agli Enti locali di proposte e pareri concernenti i limiti di accettabilità degli inquinanti e gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo per le materie di competenza regionale;
- realizzazione di sistemi di monitoraggio dello stato dell'ambiente, dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio;
- controllo di fattori fisici, chimici e biologici, rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione ed eliminazione dell'inquinamento acustico, delle acque e del suolo;
- iniziativa di ricerca applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi sul corretto utilizzo delle risorse naturali;
- attività di studio, ricerca e controllo connesse gli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente e la bonifica dei siti inquinati;
- supporto tecnico-scientifico alle Autorità di bacino regionali anche ai fini della redazione dei piani di bacino;
- rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici;
- cooperazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
- attività di vigilanza e controllo tecnico-analitico sulle fonti di inquinamento fisico, chimico e biologico delle acque, dell'aria e del suolo e sull'igiene dell'ambiente, esclusi gli ambienti di lavoro; (art. 1, l. 30/99 e s.m.i.)

**PROVINCE**

- specifiche competenze trasferite con legge regionale ai sensi del d.lgs.112/96;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- funzioni di programmazione in materia di interventi, tra l'altro, le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrologica ed idraulica - forestale ed in genere per il coordinamento del suolo e la regolazione delle acque; (art. 19 - 20 TU font locali d.lgs. 367/00)
- partecipazione obbligatoria alla costituzione delle Autorità d'Ambito Territoriale e trasferimento delle competenze, ad essi spettanti, in materia di gestione delle risorse idriche; (art. 148 d.lgs. 152/06)

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE**

- ricognizione delle opere, del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;
- definizione del Piano d'Ambito;
- affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un soggetto gestore;
- controllo e verifica delle attività del gestore;
- partecipazione agli obiettivi dei Piani di tutela;
- collaborazione con le Regioni nell'individuazione delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e di rispetto) e delle zone di protezione;
- Le Regioni designano gli ATO nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e di gestione. (art. 147 - 149 d.lgs. 152/06)

**COMUNI**

- esercizio della vigilanza sulle utilizzazioni e sul commercio delle acque minerali attraverso le Unità Sanitarie Locali; (art. 14 d.lgs. 105/92 e s.m.i.)
- partecipazione dell'ANCI all'attività conoscitiva ed alla diffusione dell'informazione ambientale con riguardo, tra l'altro, all'equipaggiamento acqua, ripulificazione fluviale e ciclo idrico integrato a tutela del territorio;
- realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità (art. 75 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- partecipazione obbligatoria alla costituzione delle Autorità d'Ambito Territoriale e trasferimento delle competenze, ad essi spettanti, in materia di gestione delle risorse idriche; (art. 148 d.lgs. 152/06)

**CONSORZI DI BONIFICA**

- realizzazione e gestione delle reti e prevalente scopo irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, dei sistemi irrigui e di bonifica;
- utilizzazioni delle acque fluenti nei canali e nei corsi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque. (art. 106 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)
- realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità (art. 75 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

**COMUNITA' MONTANA**

- individuazione, nell'ambito del piano di sviluppo socio - economico, di interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riserbo idrogeologico, la sistemazione idraulica - forestale e l'uso delle risorse idriche. (art. 28 TU font locali d.lgs. 367/00)

**PROVINCE DELLA CAMPANIA**

- esercizio di tutte le funzioni amministrative delegate alla Regione nella materia delle acque e degli acquedotti, ad eccezione di quelle espressamente riservate alla Regione stessa [vedi sopra]; (art. 25, l. 54/98)
- attinimenti d'acqua da corsi di acque pubbliche;
- ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee;
- piccole derivazioni da corsi di acque pubbliche;
- polizia delle acque;
- applicazione, in carenza di normativa regionale, delle vigenti disposizioni legislative amministrative e regolamentari che disciplinano la materia di acque e acquedotti;
- elaborazione di proposte di aggiornamento del Piano regionale degli acquedotti, fermo restando la competenza della Regione della redazione e della gestione dei Piani regionali delle acque;
- esercizio dell'attività amministrativa in materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla luce dei Piani regionali delle acque (Piano regionale di risanamento delle acque, Piano regolatore generale degli acquedotti, Piano irriguo, Piano di sistema idraulico);
- trasmissione annuale alle Regioni di apposite schede tecniche con le quali siano precisate le autorizzazioni assentite, le caratteristiche tecniche della ricerca, dell'estrazione e dell'utilizzazione, le iniziative adottate per il riconoscimento della pubblicità dell'acqua, nonché per la tutela del sistema idrico del sottosuolo, precisando le determinazioni intervenute; (C. Copsi, Decreto Governativo, L. 16/92)
- organizzazione con i Comuni del Sistema Idrico Integrato; (art. 4, l. 14/97)
- conservazione e aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavoro;
- monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere. (art. 28 d.lgs. 96/99)
- progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- compiti di polizia idraulica e di pronto intervento;
- concessioni di estrazione di materiale litoido dai corsi d'acqua;
- concessioni di spargio lacuali, superficiali e pertinenze dei laghi;
- concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- compiti di polizia delle acque;
- programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, all'estrazione e all'utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi; (art. 33 d.lgs. 96/99)

**ATO CAMPANIA**

- preposizione dei programmi di interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (ex d.lgs. 152/06);
- aggiornamento del programma di interventi secondo le previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti, dei piani regionali di risanamento delle acque, dei piani di bacino e degli altri strumenti di pianificazione incidenti nella materia delle risorse idriche che siano vigenti sul territorio della Regione; (art. 8, l. 14/97)

**COMUNI - CAMPANIA**

- organizzazione con le Province del Servizio Idrico Integrato;
- conservazione e aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla mollicchicoltura. (art. 36 d.lgs. 96/99)

**CONSORZI DI BONIFICA - CAMPANIA**

- gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;
- utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei corsi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive;
- realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente;
- realizzazione di interventi di pianificazione, programmazione ed attuazione nei complessi di bonifica; (art. 3 della l. 4/07 e s.m.i.)
- Preposizione del Piano generale di bonifica;
- trasmissione del Piano generale di bonifica, alle Province e alle Autorità di Bacino che possono formulare osservazioni e proposte di modifiche entro trenta giorni dal ricevimento; (art. 6 della l. 4/07 e s.m.i.)

**COMUNITA' MONTANA - CAMPANIA**

- funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente;
- realizzazione di opere pubbliche di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio ambientale;
- attuazione dei piani pluriennali di sviluppo. (art. 4 e 12/98)







**COMPETENZE GIURIDICO AMMINISTRATIVE DEI MINISTERI DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI, DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Definizione dei criteri e delle modalità per le attività conoscitive in materia ambientale;  
(art. 55 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente;  
(art. 58 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Adozione dei criteri, per le autorità concedenti, al fine di effettuare il censimento di tutte le autorizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico;  
(art. 95 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Emanazione, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive di norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;  
(art. 99 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Rilascio di parere alle Regioni per l'adozione di apposita disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, scopi irrigui e impianti di potabilizzazione;  
(art. 114 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Definizione, con decreto, delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;  
(art. 154 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi;  
(art. 162 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Disciplina, di concerto il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di Bacino e le Regioni, l'utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico;  
(art. 168 d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Emanazione di linee guida da trasmettere ai Comitati istituzionali per l'adozione e l'attuazione dei Piani di Gestione.  
(art. 1 L.13/09)

Indirizzo e coordinamento delle misure relative alla definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei corpi idrici; Individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici nonché realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose;

Definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia ed al risanamento di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici;

Definizione delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica;

Individuazione di metodologie generali e criteri relativi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche;

Supporto alle attività del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;

Formulazione di proposte - sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni - ai fini dell'adozione di indirizzi e criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione di opere, degli impianti e conservazione dei Beni;

Monitoraggio delle attività delle Autorità d'Ambito e dei gestori del Servizio Idrico Integrato, e relativi piani e progetti;

Promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;

Definizione dei criteri generali in materia di derivazione d'acqua;

Svolgimento delle attività di competenza relative ai trasferimenti d'acqua che interessino il territorio di più regioni e più distretti idrografici e delle attività connesse a rilascio di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza statale;

Supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale;

Indirizzo e coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di Bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;

Definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione, la bonifica e ripristino ambientale dei siti;

Previsione e prevenzione dei fenomeni di dissesto e di crisi nelle materia di competenza;

Programmazione, finanziamento e controllo degli interventi ai fini della mitigazione permanente dei rischi conseguenti, e dello sviluppo sostenibile dei territori esposti;

Coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque;

Funzioni nelle materie di competenza relative alle azioni di prevenzione, all'attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale ed alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria;  
(art.4 DPR 140/09)

- Pubblicazione con l'ISPRA dei risultati dell'elaborazioni dei dati acquisiti;  
(art.1 DM 17/07/09)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Proposta di classificazione e delimitazione dei Comprensori di bonifica  
(art. 3 RD 215/33)

Esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica  
(art. 13 RD 215/33 )

Designazione- con le Regioni nell'ambito- delle acque marino costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi bivalvi e gasteropodi  
(art. 87 dlgs 152/06)

Funzioni consultive per il MATT in ordine alle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue  
( art 99 dlgs 152/06)

Partecipazione con il MATT ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto ambientale derivante dalle attività di acquacoltura e piscicoltura;  
(art. 111 dlgs 152/06)

Individuazione di criteri e norma tecniche generali delle attività di utilizzazione agronomica;  
(art. 112 dlgs 152/06)

Individuazione con il Matt ed Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei criteri per la redazione del progetto di gestione di invaso;  
(art. 114 dlgs 152/06)

Trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria;

Partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune;

Predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti;

Analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC;

Adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

Trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale;

Disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici;

Gestione del fondo per il credito peschereccio e aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura;

Ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura;

Tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici;

Adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP).  
(art. 2 dpr 129/09)

Politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali;

Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale;

Tutela del consumatore nel settore agricolo e agroalimentare, comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario;

Attività venatoria e gestione programmata della stessa;

Trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale;

Elaborazione delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la PAC dell'Unione europea e connessi rapporti con le Regioni;

Elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea;

Politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura;

Contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici;

Coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura;

Interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale;

Salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali;

Regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varietà vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali;

Disciplina generale e coordinamento del settore fitosanitario e dei fertilizzanti;

Elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, nonché della prima trasformazione industriale dei prodotti agricoli;

Disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari;

Disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica;

Disciplina generale e coordinamento in materia di attività agricole ecocompatibili;

Esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare;

Elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto;

Incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza;

Disciplina generale, coordinamento e gestione degli strumenti e degli interventi di regolazione di mercato;

Riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;

Agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili;

Promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale;

Attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;  
(art. 3 DPR 129/09)

Prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario;

Vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale;

Programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi;

Riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata;

Procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso;  
(art. 4 DPR 129/09)

**MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

Apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

Autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura in itinere, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;  
(Art 49 Dlgs 112/98)

Tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;

Promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali.  
(art 2 dlgs 368/98 e s.m.i.)

Esprime il parere motivato in sede di VAS di concerto con il MATT  
(Art 7 d.lgs 152/2006 )

Determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni di interesse archeologico;

Supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

Promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica;

Partecipazione all'ideazione di opere pubbliche o consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidono in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

Promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;

Funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte;

Predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale  
( DPR 233/07 da ultimo modificato dal DPR 91/09)

**Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici.**

Autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;

Partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

Amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, anche i relativi interventi conservativi;

Curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi;

Istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto;

Esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affidato in base al Codice del paesaggio;  
( DPR 233/07 da ultimo modificato dal DPR 91/09)



V) **Composizione:** quando un'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, è necessario un elenco degli organismi in questione e una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento

Le Autorità Competenti, **Autorità di Bacino Nazionale e Regioni**, sono organi di coordinamento per le altre Autorità Competenti.

Quindi per garantirne il coordinamento è necessario :

- L'elenco degli organismi in questione, ovvero l'elenco delle Autorità Competenti per l'elaborazione del Piano di Gestione;
- La sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti tra Autorità competenti e parti interessate

**ELENCO delle AUTORITA' COMPETENTI per l'ELABORAZIONE del PIANO di GESTIONE:**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DEL TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**ISPRA**  
**AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE**  
**REGIONI**  
**PROVINCE**  
**A.T.O.**  
**CONSORZI DI BONIFICA**

**SINTESI DEI RAPPORTI INTERISTITUZIONALI**

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordina ad ogni livello di pianificazione le funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque (art. 2 L. 349/86 - art. 58 d.lgs. 152/06). La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'ambiente, in base alle rispettive competenze, promuovono in forma coordinata intese con le Regioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e con gli altri organismi pubblici interessati, aventi per oggetto la raccolta, elaborazione, consultazione ed analisi in forma omogenea e coordinata di tutti i dati relativi alle disposizioni in materia di risorsa idrica. (D.P.C.M. 04/03/96). Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare indirizza e coordina i rappresentanti dello Stesso in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'art. 63 del d.lgs. 152/06. (art. 58 d.lgs. 152/06) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emana le linee guida da trasmettere ai Comitati Istituzionali affinché l'adozione e l'attuazione dei Piani di Gestione abbia luogo per garantire uniformità ed equità sul territorio nazionale. (art. 1 L. 13/09)

**ISPRA**

stipula un'apposita convenzione di durata triennale con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella quale sono definite, tra l'altro, le linee prioritarie di azione nel campo della protezione dell'ambiente, della tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo e i risultati attesi nell'arco temporale di riferimento; (art. 7 D.P.R. 207/2002) Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge, su base convenzionale, attività di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalità definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo parere del Consiglio di Stato, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su proposta del Direttore generale; (art. 10 D.P.R. 207/2002) Elabora i dati forniti dalle Regioni in tema di qualità delle acque e trasmette tutto al Ministero dell'Ambiente. (art. 75 d.lgs. 152/06 e s.m.l.)

**AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE**

**ATO - Autorità di Bacino**  
 Le Regioni, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, provvedono alla delimitazione degli ATO dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'AdB (art. 147 d.lgs. 152/06). Le Autorità di bacino, sentite le Province e le Autorità d'Ambito definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque (art. 121 d.lgs. 152/06).

**PROVINCE- Autorità di Bacino**  
 Le Province si rivolgono alle AdB per il rilascio di concessioni di piccole derivazioni e stipulano con esse intese di programma per studi e progetti specifici (art. 89 L. 112/98). Spettano alle Province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:  
 - Difesa suolo;  
 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente;  
 - Prevenzione delle calamità;  
 - tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;  
 - raccolta ed elaborazione dati;  
 - Assistenza tecnico - amministrativa agli Enti Locali [...] (art. 19 d.lgs. 267/2000)  
 Le Autorità di bacino, sentite le Province e le Autorità d'Ambito definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque (art. 121 d.lgs. 152/06).

**AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE - REGIONI**

I rapporti interistituzionali tra **Autorità di Bacino** e le **Regioni** constano delle seguenti azioni:

**Le Autorità di Bacino**

- Rilasciano il parere sulle domande di derivazione idrica in ordine alla compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque e sull'equilibrio del bilancio idrico (R.D. 1775/1933).
- Promuovono di accordi di programma, in caso di trasferimento di acqua, tra Regioni coinvolte nella pianificazione dell'uso della risorsa idrica (D.P.C.M. 04/03/96).
- Promuovono gli accordi di programma in caso di trasferimento di acqua tra bacini (D.P.C.M. 04/03/96).
- Trasmettono alle Regioni delle informazioni necessarie per il censimento delle risorse idriche (D.P.C.M. 04/03/96).
- Programmano i trasferimenti d'acqua tra Regioni diverse ricadenti nello stesso bacino (D.P.C.M. 04/03/96).
- Aggiornano il Piano regolatore generale degli acquedotti, con le Regioni, nell'ambito delle attività di pianificazione programmazione ed attuazione nella redazione del Piano di bacino (D.P.C.M. 04/03/96).
- Definiscono gli obiettivi a scala di bacino cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque, nonché le priorità d'intervento (art. 121 d.lgs. 152/06)
- Rilasciano il parere vincolante sui Piani di Tutela delle Acque (art. 121 d.lgs. 152/06).

**Le Regioni**

- Collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici (art. 61 d.lgs. 152/06).
- Divulgano le informazioni sullo stato di qualità delle acque (art. 75 d.lgs. 152/06)
- Favoriscono e promuovono la partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del d.lgs 152/06, in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela (art. 122 d.lgs. 152/06).
- Predispongono, in coordinamento con lo Stato per i bacini nazionali e solo le Regioni per i bacini interregionali o regionali, interventi finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e le infrastrutture in conseguenza di eventi critici di deflusso derivanti da carenze dello stato manutentivo degli alvei e delle opere idrauliche (D.P.R. 14/04/1993)

**REGIONI**

**PROVINCE- REGIONI**  
 Le Province partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite da regioni, singolarmente o d'intesa tra loro (art. 62 d.lgs. 152/06). Inoltre partecipano, con leggi regionali, a precipe azioni in materia di risorsa idrica (rif. normativi cfr. Tabella IV). Partecipano al procedimento di adozione dei piani regionali di Tutela delle Acque (rif. normativi cfr. Tabella IV).

**ATO - REGIONI**  
 Le Regioni definiscono gli ATO nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e di gestione e disciplinano le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato (d.lgs. 152/06). Le ATO partecipano alla definizione degli obiettivi dei Piani di tutela delle Acque, collaborano con le Regioni nell'individuazione delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione al fine di tutelare lo stato delle risorse destinate al consumo potabile (d.lgs. 152/06).

**CONSORZI DI BONIFICA - REGIONI/ AdB**  
 Realizzano di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità. (art. 75 d.lgs. 152/06)

---

## STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

(pubblicato nel BURA 10 gennaio 2007, n. 1 Straordinario ed entrato in vigore il giorno successivo)

---

### Indice

#### TITOLO I - LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

- Art. 1 - La Regione Abruzzo
- Art. 2 - I principi
- Art. 3 - Pace e cooperazione internazionale
- Art. 4 - L'Europa
- Art. 5 - La garanzia dei diritti
- Art. 6 - L'uguaglianza tra uomini e donne
- Art. 7 - L'ordinamento sociale ed economico
- Art. 8 - La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università
- Art. 9 - Il territorio, l'ambiente e i parchi
- Art. 10 - La sussidiarietà
- Art. 11 - La concertazione
- Art. 12 - La partecipazione

#### TITOLO II - IL CONSIGLIO REGIONALE

##### SEZIONE I - NATURA E ORGANIZZAZIONE

- Art. 13 - Il Consiglio regionale
- Art. 14 - La Composizione del Consiglio
- Art. 15 - L'Ufficio di presidenza
- Art. 16 - Il Presidente del Consiglio
- Art. 17 - Le riunioni del Consiglio regionale
- Art. 18 - Il Regolamento del Consiglio
- Art. 19 - Le sedute e le deliberazioni del Consiglio
- Art. 20 - L'autorganizzazione del Consiglio regionale
- Art. 21 - I Gruppi consiliari
- Art. 22 - Le Giunte consiliari
- Art. 23 - Le Commissioni consiliari
- Art. 24 - Le Commissioni d'inchiesta
- Art. 25 - La Commissione di vigilanza
- Art. 26 - La funzione di controllo
- Art. 27 - Il Comitato per la legislazione
- Art. 28 - Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale

##### SEZIONE II - LE PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE REGIONALE

- Art. 29 - Lo status di Consigliere
- Art. 30 - I diritti del Consigliere

##### SEZIONE III - LA FUNZIONE LEGISLATIVA

- Art. 31 - L'iniziativa legislativa
- Art. 32 - Il procedimento legislativo
- Art. 33 - Il procedimento in Commissione redigente
- Art. 34 - La promulgazione
- Art. 35 - La pubblicazione e la vacatio

##### SEZIONE IV - LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

- Art. 36 - L'iniziativa regolamentare
- Art. 37 - Il procedimento regolamentare
- Art. 38 - Il procedimento in Commissione redigente e deliberante
- Art. 39 - L'emanazione dei regolamenti. La pubblicazione e la vacatio
- Art. 40 - La qualità delle norme e i Testi unici

##### SEZIONE V - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E ISPETTIVA DEL CONSIGLIO

- Art. 41 - Gli atti programmatici e di indirizzo generale
- Art. 42 - La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti

#### TITOLO III - L'ESECUTIVO REGIONALE

- Art. 43 - L'Esecutivo regionale
- Art. 44 - Il Presidente della Giunta regionale
- Art. 45 - Il vicepresidente della Giunta
- Art. 46 - Gli Assessori
- Art. 47 - La presentazione del programma
- Art. 48 - La sfiducia
- Art. 49 - Le funzioni della Giunta

#### TITOLO IV - L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

##### SEZIONE I - I PRINCIPI

- Art. 50 - Il principio di leale collaborazione
  - Art. 51 - La programmazione
  - Art. 52 - L'organizzazione, l'attività e il procedimento
  - Art. 53 - La separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione
-

- Art. 54 - L'attuazione dei principi in materia di pubblica amministrazione regionale
- SEZIONE II - LE FORME DI ORGANIZZAZIONE
- Art. 55 - Le Agenzie regionali
- Art. 56 - L'istituzione di Enti e Aziende
- Art. 57 - Le partecipazioni societarie
- TITOLO V - LA FINANZA REGIONALE
- SEZIONE I - LE ENTRATE E I BENI
- Art. 58 - I tributi regionali e le compartecipazioni ai tributi erariali
- Art. 59 - Il fondo perequativo
- Art. 60 - Il demanio e il patrimonio
- SEZIONE II - IL BILANCIO E LA CONTABILITÀ
- Art. 61 - Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale
- Art. 62 - Il bilancio e gli altri documenti contabili
- Art. 63 - La legge finanziaria
- Art. 64 - I bilanci e i rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende
- Art. 65 - La legge di contabilità e il servizio di tesoreria
- SEZIONE III - I CONTROLLI INTERNI
- Art. 66 - I controlli interni
- TITOLO VI - GLI STRUMENTI DI RACCORDO
- SEZIONE I - I RAPPORTI REGIONE-STATO
- Art. 67 - La collaborazione e la partecipazione
- Art. 68 - La Conferenza Stato-Regioni e le intese fra Regioni
- SEZIONE II - I RAPPORTI REGIONE-ENTI LOCALI
- CAPO I - I PRINCIPI
- Art. 69 - L'attribuzione e la delega di funzioni regionali
- Art. 70 - Le funzioni amministrative conferite
- CAPO II - IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
- Art. 71 - Il Consiglio delle Autonomie locali
- Art. 72 - Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali
- SEZIONE III - I RAPPORTI REGIONE-AUTONOMIE FUNZIONALI
- Art. 73 - La Conferenza regionale per la programmazione
- TITOLO VII - I REFERENDUM
- Art. 74 - La partecipazione al referendum
- Art. 75 - L'indizione del referendum abrogativo e i soggetti legittimati alla richiesta
- Art. 76 - I limiti del referendum abrogativo
- Art. 77 - Il procedimento del referendum abrogativo
- Art. 78 - Il referendum consultivo
- TITOLO VIII - GLI STRUMENTI DI GARANZIA
- Art. 79 - Il Collegio regionale per le garanzie statutarie
- Art. 80 - Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie
- Art. 81 - La Commissione regionale per le pari opportunità
- Art. 82 - L'Ufficio del Difensore civico
- Art. 83 - L'Osservatorio dei diritti
- TITOLO IX - LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- Art. 84 - La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
- Art. 85 - Il funzionamento dei controlli
- Art. 86 - L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione
- Art. 87 - Revisione dello Statuto
- Art. 88 - Gli effetti dell'approvazione dello Statuto e della legge elettorale

---

**TITOLO I**  
**LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO**

**Art. 1**  
**La Regione Abruzzo**

1. La Regione Abruzzo rappresenta la comunità dei cittadini, anche residenti all'estero, che per storia, tradizioni e cultura la costituiscono.
2. La Regione comprende i territori delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara, e Teramo.
3. Capoluogo della Regione è la città di L'Aquila, sede degli Organi istituzionali. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.
4. La Comunità politica abruzzese è espressa dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni, dalle Province e dalla Regione.
5. Il gonfalone e lo stemma della Regione Abruzzo sono stabiliti con legge regionale.

**Art. 2**  
**I principi**

1. La Regione è autonoma nell'unità della Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui principi e valori della Costituzione.
2. La Regione esercita poteri e funzioni in base allo Statuto e nei limiti della Costituzione. Partecipa alla revisione della Costituzione e alla legislazione statale.
3. La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali, secondo i principi di sussidiarietà e leale collaborazione; partecipa alla determinazione della politica generale della Repubblica e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.
4. La Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane ed informa il proprio ordinamento al rispetto della dignità umana ed ai principi di libertà, democrazia, giustizia, equità, eticità, uguaglianza, pace, solidarietà, sussidiarietà, pluralismo e promozione della persona umana.
5. I partiti politici contribuiscono a formare una coscienza regionale e ad esprimere la volontà politica della Regione.

### **Art. 3**

#### **Pace e cooperazione internazionale**

1. La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e promuove la cultura della solidarietà e del dialogo tra popoli e religioni.
2. Nei limiti delle proprie competenze, la Regione sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali stranieri; promuove e stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
3. La ratifica di accordi e di intese è autorizzata con legge.

### **Art. 4**

#### **L'Europa**

1. L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
2. La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.
3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.
4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.

### **Art. 5**

#### **La garanzia dei diritti**

1. La Regione rifiuta ogni forma di discriminazione legata ad ogni aspetto della condizione umana e sociale ed è impegnata nel rispetto e nella promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalle Convenzioni Internazionali, attraverso la legislazione, l'amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto.
2. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione come presupposto dell'esercizio della democrazia e garantisce i diritti degli utenti.

### **Art. 6**

#### **L'uguaglianza tra uomini e donne**

1. La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e promuove l'uguaglianza di tutti i diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

### **Art. 7**

#### **L'ordinamento sociale ed economico**

1. La Regione promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, garantisce la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni.
2. La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale.
3. Il mantenimento e la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica sono condizioni essenziali dell'azione della Regione, che verifica preventivamente la sostenibilità e l'impatto sociale delle proprie leggi e dei piani, programmi e provvedimenti esecutivi dalla stessa promossi.

4. La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.
5. La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando la salubrità degli alimenti; promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale.
6. La Regione cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei correghionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.
7. La Regione persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l'integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.

#### **Art. 8**

##### **La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università**

1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.

#### **Art. 9**

##### **Il territorio, l'ambiente e i parchi**

1. La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l'ambiente, la biodiversità e le risorse genetiche autoctone, l'assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove l'integrazione dell'uomo nel territorio; promuove e garantisce la cultura, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. L'Abruzzo, Regione verde d'Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le risorse per realizzare le finalità ambientali.
3. Gli atti di programmazione e di pianificazione adottati dalla Regione che incidono sull'ambiente e il territorio contengono apposita clausola di valutazione dell'impatto ambientale. I danni prodotti dai cambiamenti sono riequilibrati, quelli sopravvenuti sono eliminati.

#### **Art. 10**

##### **La sussidiarietà**

1. La Regione sostiene e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.
2. La Regione promuove il ruolo delle Autonomie locali e l'associazionismo fra Enti Locali; garantisce la partecipazione degli Enti locali all'attività degli Organi regionali attraverso il Consiglio delle Autonomie locali; applica il principio di decentramento amministrativo.

#### **Art. 11**

##### **La concertazione**

1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce il metodo della concertazione e concorre all'ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività produttive, nel rispetto dell'ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile.
2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo e ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di concertazione e di confronto.

#### **Art. 12**

##### **La partecipazione**

1. Sono elettori della Regione i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Abruzzo anche se vivono all'estero; la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli abruzzesi residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Tutti gli elettori, anche residenti all'estero, hanno diritto di partecipare a proposte legislative ed ai referendum regionali; la legge regola l'esercizio di tali diritti conformemente allo statuto, assicurandone l'effettività.
2. La Regione riconosce e promuove la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche.
3. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo ed assicura alle organizzazioni, anche temporanee, che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere, scambiare e sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e valutazioni sulle materie di competenza regionale, sia nelle scelte di programmazione e

pianificazione che nella loro attuazione amministrativa. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina l'Albo Regionale della Partecipazione, prevede l'istituzione di Consulte Tematiche costituite dai soggetti iscritti all'Albo ed individua e disciplina ulteriori meccanismi di consultazione.

4. La Regione garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.
5. I cittadini ed i residenti in Abruzzo possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; gli enti locali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimento o per prospettare esigenze di interesse generale. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.
6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 a rappresentatività almeno provinciale e gli enti locali possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza; all'interrogazione è data risposta scritta entro termini stabiliti con legge.
7. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto amministrativo regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
8. Gli ambiti, i limiti e le modalità delle forme di consultazione e concertazione di cui agli articoli 10 e 11 e degli Istituti di partecipazione e di democrazia diretta, previsti nei commi da 1 a 8, sono disciplinati con legge regionale che ne assicura uniforme diffusione ed adeguata organizzazione.

## **TITOLO II IL CONSIGLIO REGIONALE**

### **SEZIONE I NATURA E ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 13 Il Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo; adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto.
2. Le attività del Consiglio e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

#### **Art. 14 La Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio è composto di quaranta membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi.
2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La legge elettorale può prevedere l'attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura, il Consiglio non può adottare né modificare leggi in materia elettorale e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere.
3. I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione; fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta tra il 10° e il 20° giorno dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti, su convocazione del Consigliere anziano; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.

#### **Art. 15 L'Ufficio di presidenza**

1. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, due Vice-presidenti, due Segretari che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il Regolamento disciplina le modalità di elezione e di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

#### **Art. 16 Il Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede e ne dirige le sedute; assicura l'osservanza del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge per gli atti della autonomia organizzativa del Consiglio medesimo.
3. Il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, garantisce l'effettiva pubblicità delle sedute e l'informazione dei cittadini mediante strumenti adeguati.

#### **Art. 17**

##### **Le riunioni del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio ed ottobre e, entro un termine massimo di una settimana, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, o del Presidente della Giunta o nei casi previsti dallo Statuto.

#### **Art. 18**

##### **Il Regolamento del Consiglio**

1. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta nel caso in cui in due votazioni non consecutive non è raggiunta la maggioranza dei due terzi.
2. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al Collegio per le garanzie statutarie la valutazione di legittimità su tutto o parte del Regolamento; il Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Regolamento disciplina le attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione.

#### **Art. 19**

##### **Le sedute e le deliberazioni del Consiglio**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
3. I membri dell'Esecutivo regionale hanno l'obbligo di partecipare alle sedute consiliari. Sono sentiti ogni qual volta lo richiedano.

#### **Art. 20**

##### **L'autorganizzazione del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei regolamenti.
2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio; sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.
3. Il Consiglio dispone di una dotazione organica e di uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni, gli altri Organi interni e i Consiglieri.
4. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.

#### **Art. 21**

##### **I Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri sono organizzati in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Il Consiglio, assicura ai singoli Gruppi per l'assolvimento delle funzioni la disponibilità di strutture e personale ed assegna loro contributi a carico del proprio bilancio, con i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento.
3. I Gruppi adottano un proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati nel Regolamento del Consiglio.

#### **Art. 22**

##### **Le Giunte consiliari**

1. In seno al Consiglio sono istituite la Giunta per il Regolamento e la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità; la loro composizione assicura il rispetto dell'equilibrio tra i componenti appartenenti ai Gruppi consiliari della maggioranza e a quelli dell'opposizione.
2. La Giunta per il Regolamento elabora le proposte relative al Regolamento; esprime pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso; dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.
3. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali; sui titoli di ammissione dei Consiglieri; sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge. Formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio.
4. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del presupposto dell'insindacabilità.
5. Le Giunte, a maggioranza dei componenti, possono richiedere pareri al Collegio per le garanzie statutarie.

#### **Art. 23**

### **Le Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti e speciali. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento. La composizione delle Commissioni è determinata in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari.
2. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Nell'ambito delle materie di competenza, le Commissioni possono disporre l'audizione del Presidente della Giunta, degli Assessori, degli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti o comunque a partecipazione regionale, dei Dirigenti della Regione; possono, altresì, invitare rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, professionali o di altre formazioni sociali.

### **Art. 24**

#### **Le Commissioni d'inchiesta**

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, dispone l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su materie che interessano la Regione.
2. La deliberazione istitutiva della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura.
3. La Commissione è composta in proporzione alla consistenza dei Gruppi e ottiene dai responsabili degli uffici della Regione, senza che sia opponibile ad essa il segreto d'ufficio, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Le Commissioni d'inchiesta non possono essere contemporaneamente più di quattro e sono presiedute da un Consigliere tra quelli indicati dai gruppi di opposizione.

### **Art. 25**

#### **La Commissione di vigilanza**

1. Il Consiglio istituisce una Commissione permanente, organizzata e disciplinata dal Regolamento, presieduta da un Consigliere, tra quelli indicati dall'opposizione, alla quale è attribuito l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull'attività dell'Esecutivo. La Commissione effettua anche la valutazione sull'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.
2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sull'attività degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione e sulle funzioni delegate agli Enti locali.
3. La Commissione, nell'esercizio della propria funzione, ha tutti i diritti previsti dall'art. 30, comma 2.

### **Art. 26**

#### **La funzione di controllo**

1. Il Consiglio regionale predisporre gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
2. Le leggi, per l'espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire.

### **Art. 27**

#### **Il Comitato per la legislazione**

1. Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, il Comitato per la legislazione.

### **Art. 28**

#### **Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente nei soli casi e modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; è inoltre sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti.

## **SEZIONE II**

### **LE PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE REGIONALE**

### **Art. 29**

#### **Lo status di Consigliere**

1. Ogni Consigliere regionale rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo status di Consigliere si acquista al momento della proclamazione, fatto salvo l'atto di convalida.
3. Le dimissioni da Consigliere sono comunicate al Consiglio che delibera nella prima riunione utile.



4. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con chi ha diritto, ferma restando la convalida. La sostituzione ha efficacia dal giorno successivo al verificarsi della causa.
5. In caso di morte, decadenza o dimissioni del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con le modalità stabilite dalla legge elettorale, ferma restando la convalida.
6. Il Regolamento disciplina le modalità della rimozione e della sospensione previste dallo Statuto e dalla legge.

**Art. 30**  
**I diritti del Consigliere**

1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, secondo le modalità previste dal Regolamento, che fissa termini tassativi per le risposte dell'Esecutivo.
2. I Consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di avere tutte le notizie ed informazioni e di ottenere visione e copia di tutti gli atti e documenti amministrativi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione. Ai medesimi fini la Regione assicura l'accesso dei Consiglieri agli atti e documenti in possesso di società a partecipazione regionale. L'obbligo di mantenere la segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si estende al Consigliere.
3. Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Le indennità del Consigliere sono stabilite con legge.

**SEZIONE III**  
**LA FUNZIONE LEGISLATIVA**

**Art. 31**  
**L'iniziativa legislativa [1]**

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due, al Consiglio delle Autonomie locali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. I Consigli comunali, provinciali e delle Comunità Montane, il Consiglio delle Autonomie locali e il corpo elettorale esercitano il diritto di iniziativa mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge redatti in articoli ed accompagnati da una relazione illustrativa.

**Art. 32**  
**Il procedimento legislativo**

1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento, dalla Commissione e poi dal Consiglio stesso che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di legge e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.
3. Le leggi elettorali, di approvazione del bilancio e del rendiconto, la legge finanziaria, le leggi per la disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie, dell'Osservatorio dei diritti, del Difensore civico, del Consiglio delle Autonomie locali ovvero degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta.

**Art. 33**  
**Il procedimento in Commissione redigente**

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.
2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di delega, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.

**Art. 34**  
**La promulgazione**

1. La legge regionale, tranne che non preveda un termine diverso, è promulgata dal Presidente della Giunta entro venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato.

**Art. 35**  
**La pubblicazione e la vacatio**

1. Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore dopo quindici giorni, salvo che le leggi

stesse non dispongano diversamente.

2. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità delle leggi, per migliorare la conoscenza dell'attività legislativa.

#### **SEZIONE IV LA POTESTÀ REGOLAMENTARE**

##### **Art. 36 L'iniziativa regolamentare**

1. L'iniziativa regolamentare appartiene a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.

##### **Art. 37 Il procedimento regolamentare**

1. Il progetto di regolamento presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio, dalla Commissione e dal Consiglio che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di regolamento e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.

##### **Art. 38 Il procedimento in Commissione redigente e deliberante**

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di regolamento; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede deliberante la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale del progetto di regolamento. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

##### **Art. 39 L'emanazione dei regolamenti. La pubblicazione e la vacatio**

1. Il regolamento è emanato dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato.
2. I regolamenti sono pubblicati subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo diversa e espressa indicazione del Regolamento medesimo.
3. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità dei regolamenti.

##### **Art. 40 La qualità delle norme e i Testi unici**

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.
2. La legge, per materie determinate ed omogenee, può prevedere la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.
3. I Testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

#### **SEZIONE V LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E ISPETTIVA DEL CONSIGLIO**

##### **Art. 41 Gli atti programmatici e di indirizzo generale**

1. Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia esprime entro 20 giorni un parere sul contenuto dello schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale.
3. Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta.

##### **Art. 42**

## **La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti**

1. Le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono comunicate al Consiglio entro dieci giorni dalla loro effettuazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia può disporre l'audizione del nominato.
3. Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale.
4. La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.

### **TITOLO III L'ESECUTIVO REGIONALE**

#### **Art. 43 L'Esecutivo regionale**

1. Gli organi dell'Esecutivo regionale sono il Presidente della Giunta e la Giunta regionale. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di 10 Assessori, tra i quali il Vicepresidente.
2. Le Direzioni della Giunta hanno sede a L'Aquila e a Pescara e conservano l'attuale articolazione territoriale.

#### **Art. 44 Il Presidente della Giunta regionale**

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.
2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.
3. Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.
5. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

#### **Art. 45 Il vicepresidente della Giunta**

1. Il vicepresidente svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

#### **Art. 46 Gli Assessori**

1. Il Presidente può nominare Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale e che abbiano comprovate competenze. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore al 20% dei componenti la Giunta.
2. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta; sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro delegate.

#### **Art. 47 La presentazione del programma**

1. Il Presidente della Giunta espone il programma nella prima seduta del Consiglio regionale che ne prende atto. Il programma contiene l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.

#### **Art. 48 La sfiducia**

1. Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione è discussa non prima di tre e non oltre

- dieci giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

**Art. 49**  
**Le funzioni della Giunta**

1. La Giunta regionale esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.

**TITOLO IV**  
**L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

**SEZIONE I**  
**I PRINCIPI**

**Art. 50**  
**Il principio di leale collaborazione**

1. La Regione promuove e favorisce la consultazione con lo Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione; coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi ultraregionali, adotta intese e costituisce forme di gestione comune; collabora con gli enti territoriali e gli Stati membri dell'Unione Europea e promuove le intese su materie di comune interesse.

**Art. 51**  
**La programmazione**

1. La Regione assume il metodo della programmazione come criterio ispiratore della propria azione.
2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono deliberati dalla Giunta regionale, assicurando il concorso degli Enti locali e delle autonomie funzionali.
3. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono basati sulla determinazione di criteri, standard, requisiti quantitativi e qualitativi da osservare nel territorio regionale.
4. La Giunta raccoglie ed elabora le informazioni utili per l'esercizio delle funzioni e i risultati dell'attività amministrativa.

**Art. 52**  
**L'organizzazione, l'attività e il procedimento**

1. Gli uffici della Regione sono organizzati in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'Amministrazione.
2. L'attività amministrativa è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità; ubbidisce al principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione tra gli uffici.
3. Le disposizioni regionali assicurano che lo svolgimento dell'attività amministrativa avvenga nel rispetto del principio del giusto procedimento.

**Art. 53**  
**La separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione**

1. Gli organi dell'Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con l'Amministrazione regionale è regolato dalla legge e dal contratto.

**Art. 54**  
**L'attuazione dei principi in materia di pubblica amministrazione regionale**

1. La legge regionale detta disposizioni di attuazione dei principi che regolano l'organizzazione e l'attività amministrativa, assicurando il raccordo tra gli organi di indirizzo politico e i dirigenti. L'accesso all'Amministrazione regionale è disciplinato dalla legge; il rapporto di impiego del personale è regolato dalla legge e dal contratto.

**SEZIONE II**

## **LE FORME DI ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 55**

#### **Le Agenzie regionali**

1. La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.

### **Art. 56**

#### **L'istituzione di Enti e Aziende**

1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa.
2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.
3. La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.
4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.
5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
6. L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

### **Art. 57**

#### **Le partecipazioni societarie**

1. La Regione può partecipare a società costituite secondo il diritto comune, operanti in settori di interesse regionale; ove ne valuti la necessità, può promuoverne la costituzione.
2. La legge autorizza la partecipazione, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale.
3. La costituzione di società e la partecipazione regionale ha luogo in base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

## **TITOLO V**

### **LA FINANZA REGIONALE**

#### **SEZIONE I**

##### **LE ENTRATE E I BENI**

### **Art. 58**

#### **I tributi regionali e le compartecipazioni ai tributi erariali**

1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata. Stabilisce e applica tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali.
2. I tributi regionali sono imposti con legge che definisce anche le modalità di accertamento e riscossione.

### **Art. 59**

#### **Il fondo perequativo**

1. La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.
2. Le somme derivanti dal fondo perequativo concorrono a determinare il complesso delle entrate regionali senza vincolo di destinazione.

### **Art. 60**

#### **Il demanio e il patrimonio**

1. La legge disciplina il demanio e il patrimonio della Regione secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

#### **SEZIONE II**

## **IL BILANCIO E LA CONTABILITÀ**

### **Art. 61**

#### **Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale**

1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio regionale, che lo approva entro il 30 settembre.
2. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.
3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

### **Art. 62**

#### **Il bilancio e gli altri documenti contabili**

1. Il bilancio annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio.
2. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati entro dieci giorni dall'adozione dal Presidente della Giunta al Consiglio, che li approva entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio, mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.
4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
7. L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene con legge entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base di un progetto di legge presentato dal Presidente della Giunta.
8. L'assestamento di bilancio è approvato con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
9. Il Regolamento del Consiglio istituisce e disciplina la sessione di bilancio.

### **Art. 63**

#### **La legge finanziaria**

1. La Regione adotta la legge finanziaria nei modi previsti dalla legge di contabilità regionale.
2. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme con effetti finanziari; tiene conto delle grandezze individuate dal Documento di programmazione economica e finanziaria regionale; produce i propri effetti per il primo anno di previsione del bilancio pluriennale.
3. Il progetto di legge finanziaria è deliberato dalla Giunta ed è presentato con gli altri progetti di legge e documenti economico-finanziari.
4. La legge finanziaria non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.

### **Art. 64**

#### **I bilanci e i rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende**

1. I bilanci e i rendiconti delle Agenzie e degli Enti e delle Aziende sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge di contabilità regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### **Art. 65**

#### **La legge di contabilità e il servizio di tesoreria**

1. La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.
2. La legge disciplina il servizio di tesoreria.

## **SEZIONE III**

### **I CONTROLLI INTERNI**

### **Art. 66**

#### **I controlli interni**

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione.

## **TITOLO VI GLI STRUMENTI DI RACCORDO**

### **SEZIONE I I RAPPORTI REGIONE - STATO**

#### **Art. 67 La collaborazione e la partecipazione**

1. La Regione promuove e favorisce ogni forma di collaborazione e partecipazione agli Organi dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.
2. La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e partecipazione.

#### **Art. 68 La Conferenza Stato-Regioni e le intese fra Regioni**

1. Il Presidente della Giunta, o un Assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Presidente della Giunta informa il Consiglio sui lavori delle Conferenze.
3. Le intese con altre Regioni, secondo i fini e con le modalità di cui all'art. 117 della Costituzione, sono ratificate con legge regionale.
4. La Regione può inviare propri rappresentanti in organismi internazionali o dell'Unione Europea di cui facciano parte Stati federati o Regioni autonome.

### **SEZIONE II I RAPPORTI REGIONE - ENTI LOCALI**

#### **CAPO I I PRINCIPI**

#### **Art. 69 L'attribuzione e la delega di funzioni regionali**

1. La Regione nel rispetto dell'autonomia delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali, assicura l'assolvimento di tutti i compiti di interesse delle popolazioni locali. La legge attribuisce o delega agli Enti locali funzioni amministrative in materie di competenza regionale.
2. Le funzioni amministrative il cui esercizio è incompatibile con le dimensioni degli Enti locali sono svolte attraverso forme associative, o devolute ad enti di ambito territoriale maggiore, o riservate alla competenza della Regione.
3. La legge può attribuire o delegare funzioni amministrative a determinate categorie di Enti locali o a singoli Enti locali, tenendo conto della specificità delle funzioni da esercitare, della adeguatezza e della differenziazione esistente tra gli Enti locali riceventi.

#### **Art. 70 Le funzioni amministrative conferite**

1. La legge assicura la copertura finanziaria delle funzioni amministrative conferite e la dotazione di personale.
2. La Giunta, in caso d'inerzia o d'incapacità di funzionamento degli Enti locali, adotta gli atti necessari ad assicurare la gestione regionale diretta, secondo il procedimento disciplinato dalla legge.
3. La legge disciplina il controllo sui fondi assegnati agli Enti locali.

### **CAPO II IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI [2]**

#### **Art. 71 Il Consiglio delle Autonomie locali**

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria degli Enti locali e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento, partecipazione e proposta sulle problematiche di loro interesse.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da venti membri individuati secondo le prescrizioni della legge.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La legge determina le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali può ricorrere al Collegio regionale per le garanzie statutarie per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali.
6. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta ed al Consiglio regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione.

#### **Art. 72**

##### **Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali**

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale nei casi indicati dalla legge, che definisce anche le procedure per l'acquisizione del parere.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari e sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.
4. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del sistema degli Enti locali previste da leggi regionali sono di competenza del Consiglio delle Autonomie locali.

### **SEZIONE III**

#### **I RAPPORTI REGIONE - AUTONOMIE FUNZIONALI**

#### **Art. 73**

##### **La Conferenza regionale per la programmazione**

1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la presidenza della Giunta, è organo consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che provvede alla convocazione.
2. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato, degli ex Consiglieri regionali e degli ex Parlamentari attraverso le rispettive associazioni regionali. Si riunisce almeno due volte l'anno; esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

### **TITOLO VII**

#### **I REFERENDUM [3]**

#### **Art. 74**

##### **La partecipazione al referendum**

1. Partecipano al referendum tutti i cittadini che, nel giorno della consultazione, sono elettori della Regione.

#### **Art. 75**

##### **L'indizione del referendum abrogativo e i soggetti legittimati alla richiesta**

1. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione, quando lo richiedano un cinquantesimo degli elettori, più Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione abruzzese, due Consigli provinciali.
2. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.

#### **Art. 76**

##### **I limiti del referendum abrogativo**

1. La richiesta di referendum abrogativo non può avere ad oggetto le norme dello Statuto, le leggi previste dal Titolo II, le leggi tributarie e di bilancio, le norme e gli atti che costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativi necessari.
2. Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio.

#### **Art. 77**

##### **Il procedimento del referendum abrogativo**

1. La richiesta di referendum abrogativo, formulata in modo chiaro ed omogeneo, è presentata dai soggetti legittimati al Collegio per



- le garanzie statutarie. Il Collegio valuta l'ammissibilità a norma della Costituzione della Repubblica e dello Statuto; verifica la regolarità della richiesta e del procedimento a norma dello Statuto e della legge regionale; comunica l'esito del referendum al Presidente della Giunta che lo proclama. L'atto di proclamazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  3. In caso di approvazione, la norma o l'atto amministrativo perde efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito. Il termine può essere prorogato fino a centoventi giorni con legge.
  4. Nel caso che la proposta non raggiunga l'una o l'altra delle maggioranze prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della legislatura.

#### **Art. 78**

##### **Il referendum consultivo**

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge.
2. È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.
3. La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento del referendum consultivo.

### **TITOLO VIII GLI STRUMENTI DI GARANZIA**

#### **Art. 79**

##### **Il Collegio regionale per le garanzie statutarie [4]**

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è organo di consulenza della Regione. È composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.
2. Il componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. La legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

#### **Art. 80**

##### **Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie**

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie svolge le funzioni previste dallo Statuto; esprime pareri:
  - a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
  - b) sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;
  - c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
  - d) negli altri casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta.
3. Al Collegio per le garanzie statutarie la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.

#### **Art. 81**

##### **La Commissione regionale per le pari opportunità**

1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.
2. La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali.
3. La Commissione esprime un parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti riguardanti l'attuazione delle materie di competenza della stessa, e comunque ogni qualvolta occorra attuare i principi di parità e di non discriminazione.

#### **Art. 82**

##### **L'Ufficio del Difensore civico**

1. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.
3. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
4. La legge garantisce al Difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

#### **Art. 83**

## **L'Osservatorio dei diritti**

1. La Regione istituisce l'Osservatorio dei diritti con la finalità di verificare costantemente e periodicamente l'attività e lo stato di attuazione delle iniziative relative alle disposizioni del Titolo I.
2. L'Osservatorio informa l'opinione pubblica sull'attività della Regione.
3. L'istituzione, la composizione, l'organizzazione e le modalità di azione dell'Osservatorio sono regolati con legge.

## **TITOLO IX LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 84**

#### **La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali**

1. Il Consiglio regionale elegge, tra i suoi membri, i rappresentanti della Regione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali che riferiscono al Consiglio sull'andamento dei lavori della Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio cura i rapporti tra la rappresentanza regionale ed il Consiglio e, di concerto con il Presidente della Giunta, la formazione dell'orientamento della Regione.

### **Art. 85**

#### **Il funzionamento dei controlli**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva la legge sui controlli interni.
2. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali nominano rispettivamente un Componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In sede di prima attuazione, ove il Consiglio delle Autonomie locali non sia ancora costituito, provvede il Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei Comuni, delle Province a livello regionale.
3. L'attività del Consiglio regionale non è soggetta al controllo della Corte dei conti.

### **Art. 86**

#### **L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione**

1. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.
2. Nel caso di annullamento delle elezioni, il Collegio per le garanzie statutarie nomina una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, sorteggiandoli da una lista di dodici nomi predisposta dal Consiglio regionale e rinnovata ogni cinque anni. La Commissione indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale.

### **Art. 87**

#### **Revisione dello Statuto**

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. La legge di revisione dello statuto è sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta a referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
4. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

### **Art. 88**

#### **Gli effetti dell'approvazione dello Statuto e della legge elettorale**

1. Dopo la promulgazione lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente approvato con L. 22 luglio 1971, n. 480.
2. L'entrata in vigore dello Statuto e l'approvazione della legge elettorale non determinano lo scioglimento del Consiglio né la decadenza della Giunta regionale.
3. La composizione del Consiglio e della Giunta resta immutata sino alle nuove elezioni.
4. Con l'entrata in vigore dello Statuto e della legge elettorale termina il regime transitorio, previsto dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1.

---

[1] L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è stata disciplinata con [L.R. 19 dicembre 2007, n. 44](#).

[2] Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito e disciplinato con [L.R. 11 dicembre 2007, n. 41](#).

[3] Il referendum abrogativo e consultivo è stato disciplinato con [L.R. 19 dicembre 2007, n. 44](#).

[4] Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è stato istituito e disciplinato con [L.R. 11 dicembre 2007, n. 42](#).



L. 22-5-1971 n. 350  
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1971, n. 148, S.O.

## L. 22 maggio 1971, n. 350 <sup>(1)</sup>.

### Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata <sup>(2)</sup>.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1971, n. 148, S.O.

(2) Il presente Statuto deve essere letto tenendo presenti gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalla [L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1](#) e dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 al titolo V della parte seconda della Costituzione.

**Articolo unico.** - È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Basilicata nel testo allegato alla presente legge.

## TITOLO I

### Principi generali

**1.** La Basilicata è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione e del presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico della Basilicata.

---

**2.** La Regione comprende i territori delle province di Matera e di Potenza ed ha per capoluogo la città di Potenza.

La Regione ha un gonfalone ed uno stemma approvati con legge regionale.

---

---

**3.** La Regione, in armonia ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e sempreché le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della *Costituzione* e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.

La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

---

---

**4.** La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandate dallo Stato.

Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti spettano alla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della *Costituzione*.

---

---

5. È compito della Regione rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione.

In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:

- promuove le libere attività delle collettività e degli enti locali, opera per il superamento degli squilibri della Regione e concorre all'armonico sviluppo dell'intero territorio nazionale;

- opera per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione, la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali e la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna, della infanzia e degli anziani;

- assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, tra cui quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle strutture ed attività sportive;

- adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà ed acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;

- attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

- promuove lo sviluppo dell'agricoltura basato sulla proprietà diretto-coltivatrice, sul libero associazionismo contadino e su una industria collegata all'agricoltura;

- assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane;

- promuove lo sviluppo industriale del turismo e della cooperazione; potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento;

- promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;

- predisporre ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento; difende l'ambiente naturale ispirando la propria legislazione e pianificazione territoriale a principi di politica ecologica, atti a preservare e ad elevare le condizioni di vita dei cittadini, e a promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la tutela e la gestione del patrimonio storico, artistico e culturale; istituisce parchi e riserve naturali;

- favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatrici le comunità locali;

- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'associazionismo giovani le e dei lavoratori nelle città e nelle campagne;

- assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nelle gestioni dei servizi pubblici ad essa relativi;

- contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.

---

---

**6.** La Regione assume la politica di piano come metodo e come impegno democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli enti locali, nell'attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

La Regione partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari.

Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.

---

---

**7.** La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a principi e metodi che assicurino, anche sul piano comprensoriale, il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre formazioni sociali.

---

---

**8.** Tra le finalità che la Regione persegue, particolare rilievo assume la risoluzione dei problemi inerenti la emigrazione.

A tal fine la Regione, negli impegni di politica economica e sociale, che si è dati, opera per:

1) la cessazione del fenomeno;

2) il rientro degli emigrati;

3) la tutela dei diritti e della condizione dei lavoratori nei luoghi di immigrazione e delle loro famiglie in Basilicata.

La legge regionale stabilirà i modi e gli strumenti per raggiungere gli scopi suddetti.

---

---

**9.** La Regione pone particolare impegno per lo sviluppo globale ed organico della montagna e per la crescita economica, sociale e democratica delle comunità montane.

---

---

## **TITOLO II**

### **Capo I**

#### **Organi della regione**

**10.** Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente.

---

---

## **TITOLO II**

### **Capo II**

#### **Il Consiglio regionale**



**11.** Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i membri della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo.

Spetta al Consiglio:

- 1) approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;
- 2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonché i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della *Costituzione*;
- 3) designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della *Costituzione*, tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica;
- 4) deliberare sulla richiesta di *referendum* legislativo e costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della *Costituzione*;
- 5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;
- 6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
- 7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
- 8) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
- 9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonché l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;
- 10) disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- 11) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere forme associative tra gli enti locali della Regione e di decentramento comunale;
- 12) deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;

13) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, l'approvazione dei relativi bilanci;

14) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

15) la determinazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché il controllo sugli indirizzi medesimi;

16) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti, aziende e società a partecipazione regionale assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare nei modi stabiliti dal Regolamento;

17) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;

18) nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione;

19) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma dell'articolo 125 della *Costituzione*;

20) ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta regionale ed adottare i provvedimenti consequenziali;

21) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo demandato o delegato alla Regione e di competenza del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

---

**12.** Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza entro il trentesimo e non prima del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno cinque giorni.

Nella stessa adunanza, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del consigliere più anziano e del più

giovane di età, il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

La elezione dell'Ufficio di presidenza ha luogo a scrutinio segreto.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

L'Ufficio di presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio elegge poi fra i suoi componenti ed assicurando la presenza della minoranza, la Giunta delle elezioni che riferisce al Consiglio medesimo sui casi di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità.

---

---

### **13.** Il Consiglio è convocato dal Presidente.

L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima.

Esso si riunisce dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

*a)* per iniziativa del suo Presidente;

*b)* su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno otto consiglieri.

In quest'ultimo caso la seduta deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione.

Ove il Presidente non provveda alla convocazione, essa verrà disposta dal Vice Presidente di turno o, in mancanza, dall'altro Vice Presidente.

In caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.

---

Si riunisce, altresì, su richiesta del Consiglio dei Ministri, ove da questo riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

---

**14.** Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

---

**15.** I consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a norma di Regolamento.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

---

**16.** I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal Regolamento.

---

**17.** La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ed ogni altro trattamento ai consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

---

**18.** L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

---

**19.** Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il proprio Regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.

Le modifiche al Regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.

---

**20.** Il Regolamento disciplina le modalità delle votazioni.

---

**21.** L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

---

---

**22.** Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle Commissioni.

---

**23.** Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Possono anche essere costituite Commissioni speciali.

Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge e svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio.

Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti ed aziende dipendenti o controllati notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti, aziende e società dipendenti o controllate dalla Regione.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni, nelle sedute in cui non partecipano persone estranee al Consiglio, il segreto d'ufficio.

Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.

Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.

---

---

**24.** Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

---

---

**25.** Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su specifici argomenti.

Per la composizione delle Commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 23.

È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

---

---

**26.** Il Regolamento interno disciplina le modalità delle indagini conoscitive, delle consultazioni, della pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni medesime.

---

---

**27.** Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente Statuto e del proprio Regolamento.

---

---

**28.** Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone.

Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti; eccezion fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

---

---

**29.** Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

---

---

## **TITOLO II**

### **Capo III**

#### **La Giunta regionale e il Presidente della Giunta**

**30.** La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

In conformità con gli indirizzi politici ed amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.



---

---

**31.** La Giunta regionale:

- 1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
- 2) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- 3) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- 4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
- 5) predispone, sentite le competenti Commissioni consiliari, i programmi e i piani della Regione e ne cura l'attuazione;
- 6) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreché essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- 7) sovrintende agli uffici regionali;
- 8) amministra il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
- 9) delibera ed approva i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
- 10) delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione consiliare competente, in materia di rinunce e transazioni;
- 11) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per il legittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonché sulle rinunce agli stessi;
- 12) sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;
- 13) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione e dal presente Statuto.

La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 11;

14) la Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e tale da non consentire la immediata convocazione del Consiglio, può deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale al quale li trasmette per la ratifica nella prima successiva adunanza convocata ai sensi del penultimo comma dell'articolo 13.

La mancata ratifica, entro il termine di trenta giorni della deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della stessa, salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

---

---

**32.** La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene l'unità di indirizzo, e da assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali.

La Giunta è composta dal Presidente e da sei assessori, tra cui il Vice Presidente.

---

---

**33.** Il Presidente della Giunta regionale:

1) rappresenta la Regione anche in giudizio; esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;

2) promulga le leggi e i regolamenti regionali;

3) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;

4) convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attività; dirige gli uffici dell'Amministrazione regionale;

5) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessità di delega.

---

**34.** La elezione del Presidente e dei membri della Giunta è preceduta da un dibattito politico su proposte politico-programmatiche, accompagnate dalla indicazione dei candidati alla presidenza, alla vice presidenza e degli altri componenti la Giunta, con la determinazione dei relativi incarichi per settori omogenei.

Il Consiglio procede, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, con voto per appello nominale ed a maggioranza assoluta, alle elezioni del Presidente nell'ambito delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma precedente.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio fra i due maggiormente suffragati in seguito alla quale è proclamato eletto il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti in quanto applicabili.

Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto.

Se la lista non consegue la maggioranza di cui all'ottavo comma, il Presidente si intende revocato.

In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato entro venti giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

---

**35.** L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando l'attribuzione e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

La Giunta può darsi un Regolamento per lo esercizio della propria attività.

---

**36.** La Giunta ed il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno otto consiglieri, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

---

**37.** Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.

Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto.

In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio regionale, o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato per la elezione del successore.

Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca alla metà dei propri membri.

Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.

---

---

**38.** In caso di scioglimento, per rinnovazione, del Consiglio, di dimissioni o di revoca della Giunta, quest'ultima resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione della nuova.

---

---

## TITOLO III

### Procedimento legislativo

**39.** L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.

La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.

---

**40.** L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, spetta:

- a ciascun consigliere regionale;
- alla Giunta regionale;
- ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- a ciascun Consiglio provinciale;
- agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila;
- alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con proposta sottoscritta da almeno duemila elettori.

Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.

La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è regolata in conformità all'art. 63 del presente Statuto.

La verifica della regolarità delle proposte di legge è di competenza del Consiglio regionale.

---

---

**41.** Ogni organizzazione sociale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

Su richiesta di almeno due Gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la Commissione prima di riferire sul progetto procede all'audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

---

**42.** Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.

---

**43.** Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall'art. 127 della *Costituzione*, il visto si ha per apposto.

In caso di rinvio la legge è sottoposta al Consiglio regionale nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità o di merito.

Il Regolamento può stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente.

---

**44.** La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: «Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga».

Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata».

---

---

**45.** La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.

---

---

**46.** L'iniziativa dei regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 40 del presente Statuto.

Per la promulgazione e la pubblicazione dei regolamenti deliberati del Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per le leggi regionali.

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere regionale nonché, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell'articolo 40 del presente Statuto.

---

---

## **TITOLO IV**

### **Ordinamento amministrativo**

**47.** L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi autonomistici e democratici, al più ampio decentramento, snellimento delle procedure ed al principio della pubblicità.

La struttura degli uffici è articolata in funzione delle esigenze suddette.



La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.

Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

---

---

**48.** La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso salvo i casi previsti dalle leggi dello Stato.

Possono essere conferiti incarichi, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, a collaboratori di alta specializzazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di compiti specifici. La durata dell'incarico non può superare il termine della legislatura in corso.

La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

---

---

## TITOLO V

### Finanze e bilancio

**49.** La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformità alle norme costituzionali.

---

---

**50.** Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai redditi del suo patrimonio;
  - b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
  - c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
  - d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
  - e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della [Costituzione](#);
  - f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.
- 

**51.** La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

- a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
- b) un preventivo delle spese per gli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.

Nei termini stabiliti dalle leggi istitutive gli enti e aziende o istituti dipendenti dalla Regione presentano il proprio bilancio al Consiglio regionale il quale procede, con legge, all'approvazione negli stessi termini entro cui deve essere approvato il bilancio della Regione.

---

**52.** Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno.

Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente e nelle forme previste da legge regionale.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.

La Giunta regionale trasmette al Consiglio, al termine di ogni trimestre, il consuntivo di cassa.

Il Consiglio regionale può nominare un Commissario agli enti istituiti o dipendenti dalla Regione per la presentazione del bilancio e del conto consuntivo.

---

**53.** I programmi pluriennali di spesa per i singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.

---

---

## TITOLO VI

### Le autonomie locali

**54.** In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali.

La Regione promuove, indirizza e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento, allo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo degli enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più rispondente alle esigenze delle collettività interessate.

La Regione, a tal fine, può provvedere, con propria legge, all'istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali interessati.

---

**55.** La delega di funzioni amministrative alle Province, a Comuni o ad altri enti locali o ad organismi associativi di enti locali a dimensioni comprensoriali, nonché la sua eventuale revoca, è disposta con legge regionale ed è diretta a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.

Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.

La delega è, di norma, a tempo indeterminato.

Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano eventualmente la durata e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della

Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.

La Regione, per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali, osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

---

---

**56.** I controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali sono esercitati da speciali sezioni dell'organo di controllo previsto dall'articolo 130 della *Costituzione* situate nei capoluoghi delle Province e anche in altre sedi stabilite dalla legge regionale.

La legge regionale determina inoltre le modalità di funzionamento dell'organo di controllo e i suoi rapporti con il Consiglio e con la Giunta regionali.

Allo stesso organo è attribuito anche il controllo sugli atti emessi dagli enti locali su delega della Regione.

La legge regionale fissa il numero e l'indicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.

I componenti di questi organi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale, l'organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli enti locali della Regione.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.

La legge, in casi determinati, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.

I controlli sugli enti locali sono esercitati dalla Regione nei limiti previsti dalle leggi.

---

**57.** I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni e petizioni al Consiglio regionale.

L'Ufficio di presidenza le sottopone alla Commissione consiliare competente e dà risposta scritta agli enti richiedenti.

I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, anche in corso di formazione.

Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta secondo quanto stabilito dal Regolamento.

---

---

## **TITOLO VII**

### **Enti, aziende e società regionali**

**58.** Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione può con legge:

- a) istituire enti od aziende regionali;
- b) promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale tra enti locali;
- c) partecipare o promuovere società finanziarie regionali.

In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a quest'ultima deve essere assicurata da sola o insieme ad altri enti locali la maggioranza assoluta delle azioni.

La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente ai principi della partecipazione democratica ed agli indirizzi fissati.

La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

---

**59.** Oltre alle competenze di cui all'articolo 11, numeri 15 e 16, del presente Statuto, spetta al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni.

La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

---

**60.** Lo stato giuridico ed economico del personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è regolato dalle leggi dello Stato e della Regione.

---

## **TITOLO VIII**

### **Partecipazione popolare**

**61.** La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica.

La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogoverno come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.

A tal fine:

- consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una volta all'anno, i Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali sulle principali questioni;

- attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali nei casi e con le modalità stabilite da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente e indirettamente, si connettono a materie di loro competenza;

- consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed altre formazioni e organizzazioni sociali;

- promuove indagini conoscitive e conferenze su specifici problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere;

- collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramento per realizzare la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.

---

---

**62.** La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.

Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali.

La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.

---

---

## TITOLO IX

### Iniziativa popolare



**63.** Il popolo esercita, nel quadro dei principi generali e delle leggi dello Stato, l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione a norma degli articoli 40 e 46 del presente Statuto.

La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.

Sulla regolarità delle proposte decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimità.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

---

---

**64.** Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.

Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.

---

---

**65.** La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento del Consiglio regionale.

---

---

**66.** Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare l'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 22, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede speciali procedure d'urgenza, in particolare per l'esame delle proposte e petizioni presentate dagli enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo regionale e dai cittadini.

---

---

**67.** Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.

---

---

**68.** È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno:

- ottomila elettori della Regione;
- due Consigli provinciali;
- dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori;
- le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto.

Sull'ammissibilità del *referendum* decide all'unanimità l'Ufficio di presidenza.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

---

---

**69.** La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l'esercizio del potere di richiesta di *referendum*, gli effetti preclusivi derivati dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del *referendum*.

---

---

## TITOLO X

### Norme finali

**70.** Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 123 della *Costituzione*.

---

---

## TITOLO XI

### Norme transitorie

**71.** Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal numero 9) dell'articolo 31 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:

a) sull'acquisto di immobili, azioni, o obbligazioni industriali, nonché sulle locazioni di valore superiore a cento milioni di lire;

b) sulla alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni industriali, nonché sulla istituzione di servitù passive o di enfiteusi;

c) su altre singole spese di amministrazione che superino annualmente l'importo di cinquanta milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di cento milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i trecento milioni.

Per il resto provvede all'amministrazione la Giunta regionale.

---

---

Calabria

L.R. 19-10-2004 n. 25  
Statuto della Regione Calabria.  
Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

**L.R. 19 ottobre 2004, n. 25** <sup>(1)</sup>.

**Statuto della Regione Calabria** <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con *L. 28 luglio 1971, n. 519*.

(3) Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

## TITOLO I

### Principi Fondamentali

#### Art. 1

##### *La Regione Calabria.*

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.

3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.

4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.

5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.

6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

---

---

## **Art. 2**

### *Principi e finalità.*

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;

c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

d-bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata <sup>6)</sup>;

e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di

interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale <sup>(6)</sup>;

i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;

o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;

q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;

r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale <sup>(6)</sup>;

s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;

t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;

u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;

v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

---

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*.

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi.».

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione.».

---

### **Art. 3**

#### *Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati.*

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultra-regionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.



4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.

5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

---

---

## **TITOLO II**

### **La partecipazione popolare**

#### **Art. 4**

##### *Partecipazione popolare.*

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.

2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.

3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

---

---

#### **Art. 5**

##### *Trasparenza.*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.

2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo, favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

---

---

### **Art. 6**

#### *Difensore civico.*

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.

---

---

### **Art. 7**

#### *Consulta dell'ambiente.*

[1. La Regione istituisce con legge la Consulta dell'ambiente] <sup>m</sup>.

---

(7) Articolo abrogato dall'*art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.*

---

---

### **Art. 8**

#### *Commissione per le pari opportunità.*

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

---

---

### **Art. 9**

#### *Informazione.*

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.

2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

---

---

### **Art. 10**

#### *Modalità di partecipazione.*

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.

2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.

---

---

### **Art. 11**

#### *Referendum abrogativo.*

1. È indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.

2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:

a) dello Statuto;

- b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
- c) delle leggi di bilancio;
- d) delle leggi tributarie;
- e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;

f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.

6. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dell'insediamento del nuovo Consiglio.

7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.

---

## **Art. 12**

### *Referendum consultivo.*

1. È indetto referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorché ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.

2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.

3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

---

---

### **Art. 13**

*Disciplina referendaria.*

1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.

---

---

## **TITOLO III**

### **Organi della Regione**

#### **Art. 14**

*Organi della Regione.*

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.

2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.

---

---

## **Capo I - Il Consiglio regionale**

### **Art. 15**

*Composizione del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio è composto da 50 membri, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze <sup>(8)</sup>.

---

(8) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.*

---

## **Art. 16**

### *Attribuzioni del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.

2. Il Consiglio inoltre:

a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;

b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;

c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;

d) autorizza l'esercizio provvisorio;

e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;

g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;

h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;

i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;

m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;

n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;

o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;

q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

t) può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

---

---

### **Art. 17**

#### *Durata della legislatura.*

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello Statuto.

---

---

### **Art. 18**

#### *Convalida degli eletti.*

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
  2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
- 
- 

### **Art. 19**

#### *Prima seduta del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
  2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
  3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.
- 
- 

### **Art. 20**

#### *Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza.*

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che



consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

---

---

### **Art. 21**

#### *Attribuzioni del Presidente del Consiglio.*

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

---

---

### **Art. 22**

#### *Ufficio di Presidenza.*

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

---

---

### **Art. 23**

#### *Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio.*

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.

2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.

3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

---

---

#### **Art. 24**

##### *I Consiglieri regionali.*

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

---

---

#### **Art. 25**

##### *Sedute del Consiglio.*

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.

2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.

4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

---

---

### **Art. 26**

#### *Regolamenti del Consiglio.*

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.

2. Nel regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.

3. Il regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.

4. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

---

---

### **Art. 27**

#### *Gruppi consiliari.*

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal regolamento del Consiglio.

2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti <sup>(9)</sup>.

3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del regolamento interno del Consiglio.

4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

---

(9) Comma così sostituito dall'*art. 3, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti.».

---

## **Art. 28**

### *Commissioni permanenti.*

1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.

2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.

3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.

4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.

5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

---

---

### **Art. 29**

#### *Competenze delle Commissioni permanenti.*

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.
  2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.
  3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.
- 

---

### **Art. 30**

#### *Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti.*

1. Il regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.
3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

---

  

---

### **Art. 31**

#### *Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti.*

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:

a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;

b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.

3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.

4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

---

---

### **Art. 32**

#### *Commissioni d'inchiesta.*

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
  2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.
  3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
  4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
  5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.
- 
- 

## **Capo II - Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale**

### **Art. 33**

#### *Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.
5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.

7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.

---

### **Art. 34**

#### *Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;

c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;

d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;

e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;

f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;

g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;

h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;

i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;

l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;



m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;

n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

---

### **Art. 35**

#### *Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a otto e non superiore a dieci.
4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a quattro unità<sup>(10)</sup>.
- 4-bis. La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale<sup>(11)</sup>.
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.

9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.

10. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte <sup>(12)</sup>.

---

(10) Periodo così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità.».

(11) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*.

(12) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*.

---

## **Art. 36**

### *Attribuzioni della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

---

### **Art. 37**

#### *Mozione di sfiducia - Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore.*

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.

4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

---

---

## **TITOLO IV**

### **Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità**

#### **Art. 38**

##### *Sistema elettorale.*

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

---

---

## **TITOLO V**

### **Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali**

#### **Art. 39**

##### *Iniziativa legislativa.*

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la

cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

---

---

#### **Art. 40**

##### *Procedimento.*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

---

---

#### **Art. 41**

##### *Promulgazione e pubblicazione.*

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

---

---

## **Art. 42**

### *Regione e disciplina comunitaria.*

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.
  2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
- 
- 

## **Art. 43**

### *Potestà regolamentare.*

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.

6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

---

---

#### **Art. 44**

##### *Testi unici.*

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.

2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.

3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

---

---

#### **Art. 45**

##### *Conflitti di competenza.*

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

---

---

## TITOLO VI

### Rapporti con gli Enti Locali

#### Art. 46

#### *Rapporti fra Regione ed enti locali.*

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

2. La Regione, in particolare:

a) informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;

b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;

c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;

d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali;

e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di



sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.

4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.

5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.

6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.

7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale <sup>(13)</sup>.

---

(13) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*.

---

## **Art. 47**

### *Finanziamento delle funzioni conferite e delegate.*

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

---

---

## **Art. 48**

### *Consiglio delle Autonomie locali.*

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
  - a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche;
  - b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;
  - c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
  - d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
6. Con il regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.
7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.

9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

---

---

## **TITOLO VII**

### **Ordinamento Amministrativo**

#### **Art. 49**

*Principi dell'attività amministrativa regionale.*

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.

2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

---

---

#### **Art. 50**

*Organizzazione amministrativa regionale.*

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.

2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.

5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.

6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.

7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

---

## **TITOLO VIII**

### **Finanza, Bilancio, Demanio e Patrimonio**

#### **Art. 51**

*Autonomia finanziaria della Regione.*

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.

3. La Regione inoltre:

a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;

b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;

c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

---

## **Art. 52**

### *Ordinamento contabile.*

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei

principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.

2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.

3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.

4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

---

---

### **Art. 53**

#### *Rendiconto generale.*

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.

2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

---

---

## **TITOLO IX**

### **Attività economiche regionali e soggetti privati**

#### **Art. 54**

#### *Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali.*

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.

4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

5. A tal fine il Consiglio regionale:

a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.

2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

---

### **Art. 56**

#### *Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.*

[1. La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta in tema di:

- a) politica economica, sociale e finanziaria;
- b) bilancio e programmazione;
- c) sviluppo economico-sociale;
- d) mercato del lavoro ed occupazione.

2. La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le procedure relative all'intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.

3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale] <sup>(14)</sup>.

---

(14) Articolo abrogato dall'*art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.*

---

## **TITOLO X**

### **Strumenti di garanzia**



**Art. 57**  
*Consulta statutaria.*

[1. La Consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.

2. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.

3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

4. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:

- a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
- b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;
- c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;
- d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum;
- e) gli altri casi previsti dallo Statuto.

6. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.

7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta] <sup>(15)</sup>.

---

(15) Articolo abrogato dall'*art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.*

---

## **TITOLO XI**

### **Revisione dello Statuto**

#### **Art. 58**

##### *Revisione dello Statuto.*

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
  2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reelezione.
  3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
  4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
  5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
- 

## **TITOLO XII**

### **Norme transitorie e finali**

#### **Art. 59**

##### *Norme transitorie e finali.*

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno.

4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.

5. Eventuali modifiche dell'art. 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'art. 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.

5-bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, numeri 6, 7 e 8, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), così come modificata dalla [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e dall'[art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1](#) <sup>(16)</sup>.

6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(16) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 20 aprile 2005, n. 11](#).

Campania

L.R. 28-5-2009 n. 6  
Statuto della Regione Campania.  
Pubblicata nel B.U. Campania 3 giugno 2009, n. 34.

**L.R. 28 maggio 2009, n. 6** <sup>en</sup>.

**Statuto della Regione Campania.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Campania 3 giugno 2009, n. 34.

---

Il Consiglio regionale ha approvato;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga il seguente Statuto:

---

---

## TITOLO I

### Dichiarazioni identitarie

#### Art. 1

*Principi fondamentali.*

1. La Campania è Regione autonoma nell'unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione europea e del presente Statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto della

Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, del presente Statuto e dell'ordinamento comunitario ed internazionale.

2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.

3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale.

4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo.

5. La Regione, crogiolo delle antiche civiltà italica, etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua cultura.

---

## **Art. 2**

### *Regione Campania.*

1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

2. La città di Napoli è il capoluogo della Regione.

3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

---

## **Art. 3**

### *Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà.*

1. La Regione, nel rispetto dell'unità nazionale, conforma la propria azione ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionali per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.

---

---

#### **Art. 4**

##### *Principio di uguaglianza.*

1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività.

2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l'uguaglianza e la libertà dei cittadini.

3. La Regione riconosce l'apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l'incontro tra le differenti civiltà, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista ed interetnica.

---

---

#### **Art. 5**

##### *Valore della differenza di genere.*

1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana.

2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attività di cura; assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse.

3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

---

---

**Art. 6**  
*Diritto al lavoro.*

1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo.

2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell'Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformità alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte a determinarne la qualità e la stabilità. Tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignità e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l'inserimento dei disabili nella società e nel lavoro.

3. La Regione assume l'occupazione delle donne come riferimento di qualità del sistema economico campano.

4. La Regione opera per garantire ai giovani in età lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne può minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo.

5. La Regione contrasta l'economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro.

6. La Regione promuove l'effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali.

7. La Regione tutela la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.

---

---

### **Art. 7**

#### *Iniziativa economica e coesione economico-sociale.*

1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.

2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.

3. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.

5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità economica.

6. La Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata.

---

---

### **Art. 8**

#### *Obiettivi.*

1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:



a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;

b) l'accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;

c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;

d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;

e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

f) il diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;

g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l'interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l'incremento della cooperazione scientifica internazionale;

h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;

i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;

l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;

n) l'adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di ciascun individuo;

o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli

stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;

p) l'attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;

q) l'adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;

r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;

s) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;

t) l'accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di cittadinanza;

u) il riconoscimento dell'acqua, dell'aria e del vento come beni comuni dell'umanità di valore universale indirizzandone l'utilizzo all'interesse pubblico;

v) la pratica delle attività sportive.

---

---

## **TITOLO II**

### **Regione, Unione europea e rapporti internazionali**

#### **Art. 9**

##### *Integrazione europea.*

1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione europea. Essa partecipa ove previsto alla formazione degli atti normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dai trattati comunitari, dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi dello Stato.

---

---

## **Art. 10**

### *Regione e disciplina comunitaria ed internazionale.*

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:

a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede di Unione europea dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;

b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni;

c) provvede all'attuazione e all'esecuzione di accordi e convenzioni internazionali;

d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato, la cui sottoscrizione è autorizzata o ratificata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera i);

e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o calamità naturali ed in ritardo di sviluppo.

---

---

## **TITOLO III**

### **Partecipazione, trasparenza e referendum**

## **Art. 11**

### *Partecipazione e pubblicità.*

1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.

2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.

3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall'approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.

---

---

## **Art. 12**

*Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.*

1. L'iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva.
  2. L'iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli Consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonché a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.
  3. L'iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non è ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.
  4. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.
  5. L'iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del Consiglio.
- 
- 

## **Art. 13**

*Referendum abrogativo.*

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto dal Presidente della Giunta regionale qualora lo richiedano centomila elettori della Regione o cinque Consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno centocinquantamila abitanti, o due Consigli provinciali o quindici Consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità montane.
  2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
  3. Qualora l'esito del referendum non abbia determinato l'abrogazione della legge, la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.
  4. Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.
  5. Il referendum abrogativo non è ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.
  6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.
  7. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo.
- 
- 

#### **Art. 14**

##### *Referendum consultivo.*

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione.
2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere ripresentata nella stessa legislatura.
4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum consultivo.

---

## **Art. 15**

### *Referendum approvativo.*

1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l'approvazione al referendum popolare. La proposta non può essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.

2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.

3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.

---

## **Art. 16**

### *Petizioni, voti, istanze e richieste.*

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.

2. Le Province, i Comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al Consiglio

voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.

3. Gli organi regionali hanno l'obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.

---

---

### **Art. 17**

#### *Difensore civico regionale.*

1. Presso la Regione Campania è istituito il Difensore civico regionale.
  2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina e ne garantisce l'indipendenza.
  3. Il Difensore civico presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta.
  4. La carica del Difensore civico è onoraria. La legge disciplina il rimborso spese.
- 

---

### **Art. 18**

#### *Organismi di pari opportunità e Consulta degli immigrati.*

1. Presso la Regione Campania sono istituiti:
  - a) la Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna;
  - b) la Consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna;
  - c) la Consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunità campana.
2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina, ne garantisce l'indipendenza e assicura la gratuità delle cariche.

3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Consiglio regionale, che ne discute in apposita seduta.

4. La legge disciplina il rimborso spese.

---

---

## TITOLO IV

### **Rapporti Regione-enti locali. Il Consiglio delle autonomie locali ed il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro**

#### **Art. 19**

#### *Rapporti Regione-enti locali.*

1. I Comuni, in forma singola o associata, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente Statuto.

2. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunità montane e delle forme associative tra enti locali.

5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione.

---



## **Art. 20**

### *Attività di interesse generale.*

1. La Regione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane in attuazione del principio di sussidiarietà favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

---

## **Art. 21**

### *Sviluppo omogeneo del territorio regionale.*

1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo della Regione deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli Comuni.

---

## **Art. 22**

### *Consiglio delle autonomie locali.*

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane.

2. Il Consiglio è composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo, che ne fanno parte di diritto.

3. La legge regionale determina i criteri per l'elezione dei rimanenti componenti del Consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli Comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini.

4. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.

5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziare in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

6. Il regolamento del Consiglio delle autonomie locali è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

7. I bilanci del Consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

---

### **Art. 23**

#### *Funzioni del Consiglio delle autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;

c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali;

d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.

2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per acquisito in forma favorevole. Se è espresso parere contrario, la proposta può essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il Consiglio delle autonomie locali può avanzare osservazioni e proposte al Consiglio regionale.

4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio delle

autonomie locali, che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al Consiglio regionale.

5. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 12.

7. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può essere sentito dalle Commissioni consiliari e può essere consultato dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.

9. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali è stabilita dal Regolamento del Consiglio regionale.

---

#### **Art. 24**

##### *Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.*

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali. Deve essere garantita la presenza di rappresentanti di tutte le province.

2. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale.

3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale su loro richiesta.

4. La legge assicura la gratuità delle cariche e disciplina il rimborso spese.

---

---

## **TITOLO V**

### **Organi della Regione**

#### **Capo I - Consiglio regionale**

##### **Art. 25**

*Forma di governo e organi della Regione.*

1. La forma di governo regionale è stabilita dallo Statuto in armonia con la Costituzione.
  2. Sono organi della Regione:
    - a) il Consiglio regionale;
    - b) la Giunta regionale;
    - c) il Presidente della Giunta regionale.
  3. Il Consiglio regionale esprime la centralità politica e istituzionale della Regione.
- 

---

##### **Art. 26**

*Consiglio regionale e sue attribuzioni.*

1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione. Determina l'indirizzo politico generale esercitando le funzioni legislative e di controllo sull'attività dell'amministrazione regionale, nonché di programmazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi.
2. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri.
3. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa; delibera sui regolamenti della Giunta; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
4. Il Consiglio, inoltre:

a) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;

b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;

c) approva la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione e il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale; approva, con legge, il conto consuntivo al quale sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione; autorizza con legge l'esercizio provvisorio;

d) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;

e) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;

f) valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;

g) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall'articolo 52;

h) delibera l'istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;

i) autorizza, in conformità alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre regioni;

l) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;

m) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

n) può presentare proposte di legge anche costituzionale alle Camere;

o) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale nei modi previsti dall'articolo 52;

p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio.

---

---

### **Art. 27**

#### *Composizione del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale.

---

---

### **Art. 28**

#### *Consiglieri regionali.*

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale.

3. La prima seduta del nuovo Consiglio regionale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla data della proclamazione degli eletti.

4. Il Consiglio procede alla convalida delle elezioni dei suoi componenti.

5. Ciascun consigliere regionale è titolare del potere di iniziativa legislativa.

6. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

---

---

### **Art. 29**

#### *Norme sulla chiarezza dei testi normativi.*

1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. Il Consiglio regionale approva testi unici.

2. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità.

---

---

### **Art. 30**

*Interrogazioni, interpellanze, mozioni, interrogazioni a risposta immediata.*

1. I consiglieri regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni alle quali la Giunta regionale ha l'obbligo di rispondere nei termini previsti dal regolamento consiliare. Hanno diritto a ricevere dall'Ufficio di presidenza, dalla Giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti dipendenti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nei casi previsti dalla legge.

2. È previsto l'istituto dell'interrogazione a risposta immediata.

3. Il Regolamento consiliare disciplina gli aspetti procedurali degli istituti di cui al presente articolo garantendo uno spazio adeguato all'opposizione.

---

---

### **Art. 31**

*Dibattito annuale sullo stato della Regione.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio, per la discussione, una relazione sullo stato della Regione, anche al fine di contribuire alla costruzione della opinione pubblica regionale.

---

---

### **Art. 32**

#### *Indennità, rimborsi e forme di previdenza.*

1. Le indennità, i rimborsi e le forme di previdenza dei consiglieri sono stabilite con legge regionale.

---

### **Art. 33**

#### *Statuto dell'opposizione.*

1. Ciascun consigliere regionale dichiara, attraverso il proprio gruppo o individualmente, la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione.

2. Ciascun gruppo di opposizione può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, l'istituzione di commissioni d'inchiesta con durata massima di sei mesi. Non possono essere istituite o funzionare contemporaneamente più di una di tali commissioni.

3. All'opposizione è riconosciuta una riserva di tempi per l'esercizio del sindacato ispettivo.

4. Il Regolamento consiliare prevede una riserva di argomenti e di proposte di legge da porre all'ordine del giorno del Consiglio su richiesta dell'opposizione.

5. La presidenza delle commissioni di controllo è assegnata all'opposizione.

6. Nell'Ufficio di presidenza di tutte le commissioni è sempre assicurata la presenza dell'opposizione.

7. Il Regolamento consiliare disciplina la figura del relatore di minoranza.

---

### **Art. 34**

#### *Prima seduta del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale si riunisce, in prima seduta, su convocazione del consigliere più anziano d'età che ne assume provvisoriamente la presidenza. Fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.



---

  

---

### **Art. 35**

#### *Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza.*

1. Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due vice-presidenti, due segretari e due questori che costituiscono l'Ufficio di presidenza. Nella composizione dell'Ufficio di presidenza è assicurata la rappresentanza dell'opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini. Ove possibile, ciascun sesso deve essere rappresentato da almeno due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di opposizione.
  2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione. Se nella seconda votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. È proclamato eletto il consigliere che consegue il maggior numero dei voti.
  3. Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due segretari e dei due questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, in ciascuna votazione, i due consiglieri, uno della maggioranza ed uno dell'opposizione, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
  4. Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i vice-presidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal Regolamento.
  5. Il Consiglio procede al rinnovo delle cariche secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
- 
- 
- 

### **Art. 36**

#### *Attribuzioni del Presidente del Consiglio.*

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne tutela le funzioni e la dignità, lo convoca secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento

consiliare e lo presiede; fissa l'ordine del giorno delle sedute, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, assicura la regolarità delle sedute e il buon andamento dei lavori.

2. Il Presidente garantisce ai consiglieri il libero esercizio del proprio mandato.

3. Il Presidente provvede alla costituzione e all'insediamento delle commissioni consiliari di cui coordina l'attività, nonché convoca e presiede l'Ufficio di presidenza.

---

---

### **Art. 37**

#### *Ufficio di presidenza.*

1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta delle elezioni giudica sui titoli di ammissione dei consiglieri.

---

---

### **Art. 38**

#### *Regolamento del Consiglio.*

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale è adottato e modificato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Esso disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.

---

---

### **Art. 39**

#### *Sedute del Consiglio.*

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, secondo il calendario definito a norma dell' articolo 36, comma 1.

2. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri in carica. Il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta.

3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare.

4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la metà più uno dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto preveda una maggioranza qualificata.

---

---

#### **Art. 40**

##### *Gruppi consiliari.*

1. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo.

2. I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

3. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

4. Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica.

---

---

#### **Art. 41**

##### *Commissioni consiliari.*

1. Il Consiglio regionale si articola in commissioni permanenti e speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica tra i gruppi consiliari ed in numero massimo complessivo non superiore a dodici. Il Regolamento consiliare ne stabilisce il numero e ne disciplina le competenze ed il funzionamento.

---

---

#### **Art. 42**

*Commissioni permanenti in sede redigente e in sede deliberante.*

1. Il Regolamento consiliare stabilisce:

a) le modalità con cui le commissioni permanenti definiscono e approvano il testo delle proposte di legge e lo trasmettono al Consiglio per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto;

b) i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione dei provvedimenti legislativi sono deferiti integralmente alle commissioni permanenti.

2. Nei casi in cui la Commissione opera in sede deliberante, l'approvazione della proposta di legge è valida qualora voti a favore della stessa la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo il provvedimento è comunque rimesso alla procedura normale di esame e di approvazione del Consiglio, o sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale, un decimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei componenti la commissione.

4. La procedura normale di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.

---

---

#### **Art. 43**

*Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle commissioni permanenti.*

1. Le commissioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo sull'attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare e riferendone al Consiglio.

---

---

#### **Art. 44**

##### *Commissioni d'inchiesta.*

1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della Regione, degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, e su ogni altra questione di interesse regionale.

2. Le commissioni d'inchiesta sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi consiliari garantendo comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta compete ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.

4. L'atto istitutivo della commissione determina l'oggetto dell'inchiesta, il termine per la sua conclusione, non superiore a sei mesi, e le altre norme necessarie al suo funzionamento.

5. Non possono funzionare, contemporaneamente, più di due commissioni d'inchiesta.

---

---

#### **Art. 45**

##### *Accesso alle informazioni.*

1. Gli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti sono obbligati a fornire ai consiglieri regionali ed alle commissioni consiliari tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, senza vincolo di segreto d'ufficio, nei tempi stabiliti dal regolamento consiliare. I consiglieri e le commissioni sono vincolati ad osservare gli obblighi di riservatezza.

---

## **Capo II - Presidente della Giunta regionale e Giunta regionale**

### **Art. 46**

#### *Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, di cui è componente.
  2. Nella seduta di insediamento il Presidente della Giunta regionale espone il programma di governo al Consiglio, che ne discute.
  3. Il Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un vice-presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all'articolo 48.
  4. Fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione.
  5. Il Presidente della Giunta regionale può revocare uno o più componenti la Giunta, o modificare le deleghe, dandone successiva comunicazione al Consiglio. Il Consiglio, nella prima seduta utile, discute della comunicazione del Presidente.
  6. La sfiducia, la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
  7. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, il vice-presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.
  8. In caso di votazione di sfiducia o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.
-

---

## **Art. 47**

### *Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo e coordina l'attività degli assessori;

c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;

d) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della Giunta;

e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della Giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini;

f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;

g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto;

h) presenta al Consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall'articolo 31;

i) emana i regolamenti;

l) sovrintende all'amministrazione regionale;

m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti nell'esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Regione;

n) nomina, dopo l'approvazione della Giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali.

2. Il Presidente della Giunta regionale o un assessore delegato partecipa ai lavori degli organi di coordinamento per i rapporti tra Stato e Regioni e ne informa il Consiglio.

3. Il Presidente della Giunta regionale esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

---

---

**Art. 48***Gradimento consiliare sulle nomine.*

1. Sulle nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, il Consiglio regionale esprime il suo gradimento, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il gradimento si intende espresso in senso positivo. Se il Consiglio si esprime in senso contrario, il Presidente della Giunta può comunque confermare le nomine dandone comunicazione motivata al Consiglio.

---

---

**Art. 49***Questione di fiducia.*

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti.

2. La questione di fiducia è approvata con voto palese per appello nominale e comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.

3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

---

---

**Art. 50***Giunta regionale.*



1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del Presidente della Giunta e dell'indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale.
  2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici assessori, compreso il vice-presidente.
  3. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
  4. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
  5. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente della Giunta, un regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
  6. Le deliberazioni della Giunta regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
  7. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
  8. Le indennità di funzione e le forme di previdenza del Presidente, del vice-presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.
- 

## **Art. 51**

### *Attribuzioni della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale:
  - a) provvede all'attuazione del programma di governo, esercitando tutte le competenze diverse non attribuite al Consiglio e al Presidente della Giunta;
  - b) predispone il documento di programmazione economica e finanziaria, il progetto di bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione e gli altri atti di programmazione finanziaria;
  - c) amministra il patrimonio ed il demanio regionale;

d) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

e) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

f) delibera sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta;

g) adotta gli atti di organizzazione generale.

2. La Giunta regionale esercita ogni altra funzione attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto o dalla legge.

---

---

## **Art. 52**

*Sfiducia, non gradimento, censura.*

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo quanto previsto dall'articolo 49.

2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni ed è posta in discussione non oltre venti giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale comporta l'obbligo di dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

4. Il Consiglio regionale può esprimere in qualsiasi momento il non gradimento nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Il non gradimento del Consiglio nei confronti di un assessore non comporta l'obbligo di dimissioni. Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocare l'assessore, deve motivare tale scelta in aula.

6. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere la censura nei confronti di un assessore in relazione a singoli atti.

---

---

## TITOLO VI

### Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti

#### **Art. 53**

##### *Iniziativa legislativa.*

1. L'iniziativa delle leggi appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere regionale e ai soggetti di cui all'articolo 12.

2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonché, se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali.

4. È riservato alla Giunta regionale il potere di iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale.

---

#### **Art. 54**

##### *Procedimento legislativo.*

1. I progetti di legge, previo esame della commissione consiliare competente per materia, sono discussi e votati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42.

2. Il Regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.

3. Nei casi di esercizio dell'iniziativa legislativa previsti dall'articolo 12, il progetto di legge è portato all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto il termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

---

---

### **Art. 55**

#### *Promulgazione e pubblicazione.*

1. La legge regionale è promulgata entro un mese dalla sua approvazione.

2. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Campania subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, salvo un diverso termine stabilito nelle leggi stesse.

---

---

### **Art. 56**

#### *Potestà regolamentare.*

1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

2. I regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.

3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme

legislative vigenti, con effetto dalla data dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

---

---

## **TITOLO VII**

### **Consulta di garanzia statutaria**

#### **Art. 57**

##### *Consulta di garanzia statutaria.*

1. La Regione può istituire con propria legge la Consulta di garanzia statutaria.
  2. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania può rivolgere alla Consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione Campania.
  3. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità dei referendum regionali.
  4. La Consulta di garanzia statutaria è composta da un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
- 

---

## **TITOLO VIII**

### **Finanze, bilancio e programmazione**

#### **Art. 58**

##### *Autonomia finanziaria.*

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, stabilisce ed applica con legge tributi ed entrate propri.
  2. Il sistema tributario regionale è informato a criteri di progressività. Le imposte regionali e le aliquote regionali di imposte statali possono essere aumentate per finalità espressamente indicate.
  3. La Regione ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.
  4. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
  5. I limiti quantitativi dell'indebitamento e le modalità delle garanzie prestate dalla Regione sono stabiliti dalla legge regionale, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione dello Stato.
- 

---

#### **Art. 59**

##### *Documento di programmazione economica e finanziaria.*

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria, improntato ai principi della partecipazione, è un atto di indirizzo per l'attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.
  2. Il documento di programmazione economica e finanziaria definisce su base annuale, con previsioni triennali, i programmi e gli interventi nelle diverse materie e le relative grandezze finanziarie.
  3. Il Consiglio regionale approva, entro il 15 luglio di ciascun anno, il documento di programmazione economica e finanziaria presentato dalla Giunta regionale almeno trenta giorni prima.
- 

---

#### **Art. 60**

##### *Legge finanziaria.*

1. La Regione, nei modi previsti dalla legge di contabilità, approva la legge finanziaria, che deve contenere esclusivamente norme di natura finanziaria.

2. La legge finanziaria tiene conto delle grandezze individuate dal documento di programmazione economica e finanziaria.

3. Il Presidente del Consiglio regionale e i presidenti delle commissioni consiliari dichiarano inammissibili gli emendamenti in contrasto con i commi precedenti o privi delle indicazioni di copertura finanziaria.

---

---

### **Art. 61**

#### *Bilancio.*

1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La Giunta regionale ogni anno predispone e presenta al Consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.

3. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale.

4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle grandezze finanziarie definiti nel documento di programmazione economica e finanziaria.

5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

6. L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal Consiglio regionale, può essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

---

---

### **Art. 62**

#### *Conto consuntivo.*

1. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta regionale entro i termini previsti dalla legge di contabilità. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli

enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione.

2. La Giunta regionale presenta con il conto consuntivo una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei relativi progetti attuativi con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari operativi.

3. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale con legge.

---

---

### **Art. 63**

#### *Collegio dei revisori dei conti.*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri, iscritti nell'albo dei revisori ed eletti dal Consiglio. I revisori durano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili.

---

---

## **TITOLO IX**

### **Ordinamento amministrativo**

#### **Capo I - Principi dell'attività amministrativa**

### **Art. 64**

#### *Funzioni amministrative regionali.*

1. Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione esercita le funzioni amministrative, nei casi in cui ne ritiene necessario l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità. La legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

3. L'attività amministrativa della Regione è soggetta al controllo di gestione. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del



rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale, consentendo ai destinatari della stessa di conoscere l'esito delle valutazioni.

---

---

### **Art. 65**

#### *Procedimento amministrativo e diritto di accesso.*

1. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
  2. Gli atti dell'amministrazione regionale sono pubblici. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti amministrativi e dei documenti della Regione, secondo le modalità previste dalla legge.
  3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi regionali devono essere motivati.
- 

---

### **Art. 66**

#### *Separazione tra politica e amministrazione.*

1. Agli organi di direzione politica dell'amministrazione regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo.
  2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
-

## **Art. 67**

### *Personale regionale.*

1. Agli uffici della Regione si accede per pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge.
  2. I dirigenti della Giunta regionale appartengono a un ruolo unico; ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilità.
  3. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un ruolo organico distinto.
- 

## **Art. 68**

### *Norme transitorie e finali.*

1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica, nella loro attuale struttura, fino alla fine della legislatura in corso nel rispetto delle previsioni costituzionali.
2. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare la legislazione regionale alle nuove previsioni del presente Statuto entro due anni.
3. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica, ove possibile, il Regolamento interno vigente.
4. Il presente Statuto, dopo la promulgazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Statuto della Regione Campania.

---



# R E G I O N E L A Z I O

LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1  
"NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO".

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi  
alla Corte costituzionale

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata

Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria  
nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
p r o m u l g a

la seguente legge statutaria:

## TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1 (*La Regione Lazio*)

1. Il Lazio è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. La bandiera, lo stemma, il gonfalone e la fascia della Regione sono stabiliti con legge regionale.

**Art. 2**  
***(Territorio e capoluogo )***

1. Il territorio della Regione comprende i territori dei Comuni e delle Province del Lazio.
2. Roma, capitale della Repubblica, è capoluogo della Regione.

**Art. 3**  
***(Unità nazionale, integrazione europea,  
rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità)***

1. La Regione promuove l'unità nazionale nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene per una Europa libera e unita, l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità.
2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.

**Art. 4**  
***(Concorso degli enti locali)***

1. La Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale.

**Art. 5**  
***(Roma capitale)***

1. La Regione contribuisce a valorizzare Roma, capitale della Repubblica e simbolo dell'unità d'Italia, centro del Cattolicesimo e del dialogo fra i cristiani, luogo di incontro fra culture diverse e patrimonio storico e culturale universale.
2. Promuove, in considerazione della presenza di Roma nel territorio regionale, la destinazione, anche da parte dello Stato, di risorse aggiuntive nonché l'effettuazione di interventi speciali.
3. Opera affinché il ruolo e le funzioni nazionali ed internazionali di Roma contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale equilibrato dell'intero territorio regionale.

**Art. 6**  
***(Diritti e valori fondamentali)***

1. La Regione fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.
2. Riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa ed indipendente nell'ambito familiare e sociale.

3. Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l'eguaglianza di ogni componente della comunità laziale nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. Opera affinché siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera personale dei singoli individui, i diritti dei consumatori nonché il diritto alla informazione ed alla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche.

5. Riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto.

6. Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

7. Promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione.

8. Fa propri i principi della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna a darne piena attuazione.

9. Promuove la pace e l'amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favorire la loro realizzazione.

10. Collabora con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro concordatario nonché con le confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese, al fine di tutelare la dignità della persona e perseguire il bene della comunità, in conformità ai principi della Costituzione.

## **Art. 7**

### ***(Sviluppo civile e sociale)***

1. La Regione, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.

2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro:

- a) promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere;
- b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale;
- c) favorisce l'integrazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle loro culture nonché le relative associazioni e comunità;
- d) favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all'estero e le loro associazioni e comunità;
- e) garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici in tutto il territorio regionale;
- f) opera per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione e informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona e, in particolare, dei minori, degli anziani e dei disabili;
- g) persegue una politica abitativa che, compatibilmente con le esigenze di rispetto del territorio e dell'ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un'abitazione adeguata, con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di

nuova formazione e ai cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali;

- h) promuove lo sviluppo dell'istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa;
- i) incentiva lo sviluppo dell'attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne promuove lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti positivi per il benessere psicofisico e per l'aggregazione sociale;
- l) favorisce l'iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi d'interesse generale;
- m) agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato;
- n) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l'incremento dei livelli occupazionali;
- o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.

3. La Regione, al fine di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e con le autonomie locali per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio.

## **Art. 8** ***(Sviluppo economico)***

1. La Regione persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l'intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale.

2. Contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e di opere di interesse generale che consentano al Lazio di divenire un primario polo di sviluppo in Europa e nell'area mediterranea.

3. Opera per rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane nonché alle isole.

4. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

## **Art. 9** ***(Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale)***

1. La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.

2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e l'assetto storico dei centri cittadini.

3. Promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali.

## TITOLO II RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L'UNIONE EUROPEA, CON LO STATO E CON ALTRE REGIONI

### Art. 10

#### *(Rapporti internazionali e con l'Unione europea)*

1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.

2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.

3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comitato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi comuni.

4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.

5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.

### Art. 11

#### *(Adeguamento all'ordinamento comunitario)*

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.

2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.

3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.

4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

### Art. 12

#### *(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)*

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale, nelle sedi di concertazione, negoziazione e coordinamento tra Stato e Regioni, sulla base del principio di leale collaborazione.

2. Opera con le altre Regioni per lo sviluppo sociale, economico e democratico del Paese.



3. Stipula intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni relative alla cura di interessi aventi riflessi oltre i limiti del proprio territorio, con particolare riferimento ai bacini territoriali con caratteristiche omogenee. Le intese, ratificate con legge regionale, possono prevedere la costituzione di organi ed uffici comuni.

### TITOLO III L' AUTONOMIA DELLA REGIONE

#### **Art. 13** *(Espressioni dell'autonomia regionale)*

1. L'autonomia della Regione si esprime nell'esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e delle altre funzioni riconosciute dalla Costituzione.

2. La Regione dispone di autonomia tributaria e finanziaria e di un proprio demanio e patrimonio.

3. L'autonomia della Regione si esprime altresì nella determinazione della forma di governo.

#### **Art. 14** *(Potestà legislativa)*

1. La Regione esercita la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa è esercitata nel rispetto altresì dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato.

#### **Art. 15** *(Potestà regolamentare)*

1. La Regione esercita la potestà regolamentare in ogni materia di legislazione concorrente e di legislazione esclusiva regionale nonché, su delega dello Stato, nelle materie di legislazione esclusiva statale, nel rispetto della potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

#### **Art. 16** *(Potestà amministrativa)*

1. In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legislativa della Regione sono, con legge regionale, attribuite di norma ai Comuni ovvero conferite alle Province ed agli altri enti locali o riservate alla Regione medesima qualora ciò sia necessario per garantirne l'esercizio unitario ai fini dell'efficace tutela degli interessi dei cittadini e della collettività.

2. La ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) indicazione tassativa delle funzioni riservate alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;
  - b) conferimento, mediante attribuzione o delega, delle altre funzioni alle Province, ai Comuni e alle loro forme associative, in rapporto al ruolo che tali enti sono tenuti rispettivamente a svolgere nonché alle dimensioni territoriali, all'idoneità organizzativa ed alle diverse caratteristiche demografiche e strutturali;
  - c) attribuzione comunque ai Comuni della generalità delle funzioni non riservate alla Regione e non conferite espressamente ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b);
  - d) trasferimento agli enti, destinatari delle funzioni conferite, delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni stesse.
3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative ad essa espressamente conferite dallo Stato nelle materie rientranti nella legislazione esclusiva statale.
  4. Promuove l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei Comuni, in particolare attraverso le unioni di Comuni, le comunità montane e le comunità di arcipelago.
  5. Valorizza il ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle altre autonomie funzionali, rendendole partecipi dell'esercizio di funzioni amministrative attinenti ai rispettivi ambiti di attività.
  6. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale.

#### **Art. 17**

##### ***(Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e patrimonio)***

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Determina l'ammontare delle risorse derivanti dall'imposizione fiscale e da altre fonti con apposita legge finanziaria regionale, al fine di non superare il limite complessivo della pressione fiscale stabilito negli atti di programmazione economica e finanziaria.
3. Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
4. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

#### **Art. 18**

##### ***(Forma di governo)***

1. La forma di governo della Regione è determinata dallo Statuto regionale, in armonia con i principi della Costituzione e in osservanza del principio della separazione dei poteri.

### **TITOLO IV ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE**

#### **CAPO I**

## **IL CONSIGLIO REGIONALE**

### **SEZIONE I ASSEMBLEA CONSILIARE**

#### **Art. 19**

##### ***(Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio)***

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte settanta consiglieri e il Presidente della Regione.

2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.

3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

#### **Art. 20**

##### ***(Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza)***

1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere anziano, eletto nelle liste provinciali, il quale ne assume la presidenza provvisoria. Fungono da segretari i tre consiglieri più giovani.

2. Nella prima seduta il Consiglio procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente del Consiglio, da due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, da tre segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza. Nell'Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne.

3. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei componenti.

4. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto con separate votazioni, in ciascuna delle quali ogni consigliere vota per un solo nominativo. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità, i più anziani di età.

5. I componenti l'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

#### **Art. 21**

##### ***(Presidente del Consiglio)***

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.

2. Convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, e formula il relativo ordine del giorno, assicurandone la regolarità delle sedute ed il buon andamento. Programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

3. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti interni.

4. Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

## **Art. 22** ***(Ufficio di presidenza)***

1. L'Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

2. L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio. Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

3. Quando è rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.

4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell'Ufficio di presidenza.

## **Art. 23** ***(Funzioni del Consiglio)***

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

2. Spetta al Consiglio in particolare:

- a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;
- b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;
- c) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione;
- d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

- e) deliberare il documento di programmazione economico-finanziaria regionale nonché approvare con legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione adottati dalla Giunta regionale;
- f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;
- g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;
- h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile;
- l) istituire con legge le agenzie regionali;
- m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;
- n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;
- p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;
- q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico.

#### **Art. 24**

##### ***(Autonomia del Consiglio)***

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni.

2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso.

3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione.

4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

#### **Art. 25**

##### ***(Regolamenti interni)***

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale è adottato e modificato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio. Qualora in due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei tre quinti, dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio determina, nel rispetto dello Statuto, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni ed assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione.

3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina in ogni caso:

- a) le funzioni del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza;
- b) la Giunta delle elezioni e la Giunta per il regolamento;
- c) il numero, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti;
- d) le modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni;
- e) le modalità di costituzione, funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari;
- f) l'attribuzione all'opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza.

4. La Giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio. Spetta alla Giunta per il regolamento l'esame di ogni proposta di modifica del regolamento dei lavori del Consiglio e l'espressione del parere su questioni d'interpretazione del regolamento stesso sottoposte dal Presidente del Consiglio.

5. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni sono approvati a maggioranza dei componenti del Consiglio.

#### **Art. 26**

##### ***(Convocazione del Consiglio)***

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente del Consiglio ovvero su richiesta motivata del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti, secondo quanto disposto dal regolamento dei lavori del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio dispone la convocazione con preavviso di almeno cinque giorni, ridotto fino a tre qualora ricorrano motivi di urgenza. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta.

3. Il Presidente del Consiglio stabilisce i periodi di chiusura del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

#### **Art. 27**

##### ***(Sedute e deliberazioni del Consiglio)***

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio stabilisce i casi eccezionali in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei componenti del Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei lavori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo i casi in cui il regolamento dei lavori stabilisca altrimenti.

5. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale, anche se non fanno parte del Consiglio, hanno diritto e obbligo se richiesti dal Presidente del Consiglio, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano. Il Presidente della Regione, in caso di assenza o impedimento, può delegare il Vicepresidente o un assessore.

## SEZIONE II I CONSIGLIERI REGIONALI

### **Art. 28** ***(I consiglieri)***

1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

2. Il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del regolamento dei lavori, su proposta dell'Ufficio di presidenza, che a tal fine assume la denominazione di Giunta delle elezioni.

3. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio, a norma del regolamento dei lavori, e ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.

4. Le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di previdenza spettanti ai consiglieri sono determinati con legge regionale.

### **Art. 29** ***(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità)***

1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 30** ***(Prerogative)***

1. I consiglieri regionali presentano proposte di legge e, relativamente agli ambiti di competenza del Consiglio regionale, proposte di regolamento e di deliberazione.

2. Ogni consigliere può presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonché interrogazioni ed interpellanze.

3. I consiglieri hanno diritto di ricevere dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione, o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti, tutte le informazioni necessarie e di esaminare ogni documento attinente all'attività svolta.

4. Hanno diritto altresì di ottenere la visione di atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, con l'obbligo di mantenerne la riservatezza.

5. Sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.

6. Esercitano l'attività di controllo e di sindacato ispettivo nei confronti della Giunta e del Presidente della Regione.

### **Art. 31** ***(Gruppi consiliari)***

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei lavori.

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale per l'organizzazione dell'attività e dei lavori del Consiglio stesso.

## **SEZIONE III** **LE COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Art. 32** ***(Istituzione e composizione delle commissioni permanenti)***

1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari, della commissione per gli affari comunitari nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni permanenti, assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le stesse commissioni nonché, per quanto più possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle commissioni permanenti.

4. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta nonché ciascun consigliere regionale che non faccia parte della commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto. I componenti della Giunta hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle commissioni permanenti, se richiesti dal Presidente della stessa commissione. Il Presidente della Regione può delegare il vicepresidente o un assessore.

5. L'ufficio di Presidente di commissione permanente è incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di presidenza.



**Art. 33**  
***(Funzioni delle commissioni permanenti)***

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
  - a) in sede referente, per l'esame delle proposte di legge nonché delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale riferiscono;
  - b) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;
  - c) in sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare alla competente commissione permanente le proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da parte dell'unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. In ogni caso, le proposte assegnate alle commissioni in sede redigente, fino al momento dell'ultima votazione, sono sottoposte alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne faccia richiesta la Giunta regionale o un presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della stessa commissione. La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi di revisione dello Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ciascuna commissione può adottare, nell'ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali non debba riferire al Consiglio.

5. Le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti. A tal fine possono:

- a) richiedere l'intervento in commissione del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza;
- b) ordinare l'esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione nonché gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie da essa istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

6. Le commissioni possono effettuare audizioni di rappresentanti di enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di associazioni nonché svolgere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive rivolte all'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di temi e questioni relative alla loro attività e a quella dell'Assemblea.

7. Ogni commissione permanente può chiedere al Presidente della Regione ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi, di accordi e di intese nonché di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.

**Art. 34**

***(Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)***

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio istituisce la Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione e ne disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi consiliari.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina altresì i rapporti della commissione con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni.

3. La commissione è presieduta da un consigliere dell'opposizione e svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

**Art. 35**

***(Commissioni speciali e d'inchiesta)***

1. Il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali, la cui durata non può superare quella della legislatura, per l'effettuazione di studi, indagini conoscitive o per approfondimenti di particolari temi.

2. Con legge possono essere istituite commissioni d'inchiesta sull'operato della Giunta regionale, sull'attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie regionali e, in generale, su fenomeni e situazioni anche estranei all'amministrazione della Regione, di rilevante interesse per la comunità regionale.

3. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere regionale e sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

4. La legge regionale istitutiva disciplina l'oggetto, la composizione e la durata della commissione d'inchiesta.

SEZIONE IV

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

**Art. 36**

***(Esercizio della funzione)***

1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute, dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.

3. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

4. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.

5. La legge regionale disciplina le funzioni di Comuni e Province nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

**Art. 37**  
***(Iniziativa legislativa)***

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, nonché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto.

2. La deliberazione con la quale i consigli provinciali e comunali adottano la proposta di legge è approvata con la maggioranza dei componenti dei consigli stessi. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie locali, dei consigli provinciali e comunali nonché quelle d'iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione.

4. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa.

**Art. 38**  
***(Esame ed approvazione delle proposte di legge)***

1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione permanente competente in sede referente e quindi discussa dal Consiglio regionale che l'approva articolo per articolo e nel suo complesso con votazione finale, salvo i casi di assegnazione alla sede redigente.

2. Il regolamento dei lavori stabilisce la procedura d'urgenza per l'esame delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale quando il Presidente della Regione ne presenti richiesta motivata. I consiglieri regionali possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni proposta di legge. In tale ultimo caso spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.

**Art. 39**  
***(Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale)***

1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni dall'approvazione.

2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiari l'urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito.

3. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 68, comma 7, della pronuncia del Comitato di garanzia statutaria sulla conformità allo Statuto della

legge regionale approvata dal Consiglio. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell'articolo 68, comma 8.

## CAPO II IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

### **Art. 40** ***(Elezione)***

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. La legge regionale di cui all'articolo 19, comma 2, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione.

### **Art. 41** ***(Funzioni)***

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, dirige la politica dell'esecutivo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile.

2. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali.

3. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

4. Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

5. Indice i referendum regionali.

6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali.

7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.

8. Nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescriba la rappresentanza delle opposizioni.

9. Conferisce particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale.

10. Spetta altresì al Presidente della Regione ogni altra funzione prevista dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

### **Art. 42** ***(Nomina e revoca dei componenti della Giunta)***

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo.

2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio.

#### **Art. 43** ***(Mozione di sfiducia)***

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti stessi. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio.

#### **Art. 44** ***(Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente)***

1. Le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale.

2. L'esistenza di una causa di cessazione dalla carica di Presidente della Regione, fatta salva l'ipotesi della rimozione nonché di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione, è dichiarata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

### **CAPO III** **LA GIUNTA REGIONALE**

#### **Art. 45** ***(Composizione e durata in carica)***

1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a sedici, di cui uno è nominato Vicepresidente. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

3. Le indennità e le forme di previdenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta sono stabilite dalla legge regionale.

4. Il Presidente della Regione e la Giunta durano in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

5. Fino alla nomina dei componenti della nuova Giunta, il Presidente della Regione neoeletto esercita anche le funzioni di competenza della Giunta limitatamente all'ordinaria amministrazione.

6. La Giunta dimissionaria ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dell' articolo 43, comma 2, dell'articolo 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

#### **Art. 46** **(Funzioni)**

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

2. Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale.

3. Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto previsto negli articoli 47 e 48.

#### **Art. 47** **(Funzione regolamentare)**

1. La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari, ferma restando la funzione regolamentare del Consiglio regionale prevista all'articolo 23, comma 2, lettera o).

2. I regolamenti adottati dalla Giunta possono assumere la forma di:

- a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
- b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;
- d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera c), sono adottati sentito il parere del Comitato di garanzia statutaria. Eventuali modifiche agli stessi regolamenti possono essere apportate purché compatibili con le norme generali regolatrici della materia determinate dalla legge regionale di autorizzazione.

4. La Giunta può altresì adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

**Art. 48**  
**(Funzioni amministrative)**

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza stabiliti dalla Costituzione e dallo Statuto, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Sono riservate alla Regione ed esercitate dalla Giunta le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale;
- b) le direttive per la raccolta e l'elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;
- c) la verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del territorio del Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziati dalla Regione.

3. Nell'esercizio delle altre funzioni amministrative di competenza della Regione ai sensi del comma 1, la Giunta applica, nell'ambito del proprio ordinamento, il principio della distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e controllo, spettanti agli organi di governo, e attuazione e gestione, spettanti ai dirigenti. In conformità a tale principio e nel rispetto delle leggi regionali, la Giunta:

- a) adotta gli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative;
- b) adotta i programmi annuali di attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l'attività di loro competenza;
- c) fissa i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- d) assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali;
- e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi e alle direttive impartite;
- f) definisce gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza su di essi.

4. La Giunta esercita, inoltre, le altre funzioni previste dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

**Art. 49**  
**(Potere sostitutivo)**

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.

2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell'ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l'ente sostituito sia, comunque, messo in

condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo.

3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

## TITOLO V ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

### **Art. 50** *(Programmazione)*

1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore della propria attività il metodo della programmazione nell'ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo presenti nel proprio territorio e della concertazione con le forze sociali ed economiche nonché con le organizzazioni sindacali al fine di consentire l'apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali, pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

2. La Regione, in particolare:

- a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale;
- b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali e acquisendo i contributi delle categorie interessate.

3. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.

### **Art. 51** *(Attività amministrativa)*

1. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza.

2. A tal fine, le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a garantire la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi, anche mediante la previsione di sedi istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati, l'individuazione dei dirigenti e dei funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti stessi, l'accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.

3. Nell'esercizio della propria attività amministrativa la Regione assicura l'applicazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire conflitti con i cittadini ovvero per risolverli in via amministrativa.

4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati.



**Art. 52**  
***(Pubblicità degli atti regionali)***

1. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione delle leggi nonché dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali sul bollettino ufficiale della Regione e le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso sistemi di diffusione telematica.

**Art. 53**  
***(Organizzazione e personale)***

1. L'organizzazione delle strutture regionali è stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze. La disciplina dell'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell'azione amministrativa della Regione nonché l'attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con le connesse responsabilità, in coerenza con il principio della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza.

2. Alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità sono preposti dirigenti nominati dalla Giunta e dall'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato a persone scelte, anche tra esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, secondo criteri, fissati dalla legge regionale, di professionalità e di merito legati a competenze ed esperienze acquisite ed ai risultati conseguiti in precedenti incarichi. Tali incarichi possono essere revocati, prima della scadenza, con provvedimento motivato, esclusivamente per i motivi individuati dalla legge regionale e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi di riferimento, salvo conferma da parte degli organi stessi. La legge regionale prevede che gli incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo proprie degli organi di governo possano essere conferiti e revocati con criterio fiduciario, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente.

3. L'amministrazione regionale assicura al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali. Promuove altresì le relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti al fine di valorizzare la professionalità di ciascun lavoratore e di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi alla collettività.

4. L'amministrazione regionale, nell'ambito del proprio sistema organizzativo, attua azioni positive per garantire l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia e dai contratti collettivi di lavoro, anche mediante un apposito comitato regionale.

**Art. 54**  
***(Agenzie regionali)***

1. La Regione può istituire, con legge, agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.

**Art. 55**  
***(Enti pubblici dipendenti)***

1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini dell'istituzione degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell'apparato organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l'effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

2. Le leggi regionali istitutive prevedono le modalità di raccordo tra gli enti pubblici dipendenti e gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a questi ultimi.

3. I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il Consiglio provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni.

4. I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.

5. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi.

6. Il personale degli enti pubblici dipendenti è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.

7. La vigilanza ed il controllo sull'attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta che ne riferisce periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia.

8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità della Regione, sentito il Comitato contabile regionale, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

## **Art. 56**

### ***(Società ed altri enti privati a partecipazione regionale)***

1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di capitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di competenza regionale, in conformità alle disposizioni del codice civile e nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale.

2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi parasociali stipulati dalla Regione assicurano forme e modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative conferite a questi ultimi.

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea sociale dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato.

## **TITOLO VI FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE**

### **Art. 57**

#### ***(Finanza regionale)***

1. La Regione definisce ed organizza il proprio sistema di finanza regionale in base a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, dallo Statuto, dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria regionale.

### **Art. 58**

#### ***(Bilancio di previsione)***

1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.

2. L'esercizio finanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Il bilancio di previsione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al comma 1.

4. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta della Giunta, la legge finanziaria regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla legge di cui al comma 1.

5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

6. L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

### **Art. 59**

#### ***(Rendiconto generale)***

1. Il rendiconto generale della Regione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.

**TITOLO VII**  
**ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME**  
**DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I**  
**INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE**

**Art. 60**  
*(Modalità di esercizio)*

1. L'iniziativa legislativa popolare, di cui all'articolo 37, è esercitata con le modalità stabilite dalla legge regionale.

2. Le proposte di legge regionale d'iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.

**CAPO II**  
**REFERENDUM**

**Art. 61**  
*(Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi)*

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale e di un atto amministrativo generale è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano:

- a) cinquantamila elettori;
- b) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio;
- c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. L'abrogazione a seguito del referendum ha effetto il centovesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.

**Art. 62**  
*(Referendum propositivo di leggi regionali)*

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.

2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.

5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

### **Art. 63**

#### ***(Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi)***

1. I referendum abrogativi e propositivi di leggi regionali non sono ammessi in relazione alle leggi concernenti le modifiche allo Statuto, alle leggi di bilancio e finanziarie, alle leggi tributarie nonché a quelle che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

2. Le richieste di referendum devono avere oggetti omogenei e unitari.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum e può limitare il numero delle richieste da presentare in ciascun anno.

4. La Regione prevede forme di assistenza da parte delle proprie strutture nei confronti dei promotori dei referendum.

### **Art. 64**

#### ***(Referendum consultivi)***

1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi delle popolazioni interessate, da indire con decreto del Presidente della Regione, in ordine a provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione di leggi statali, anche costituzionali.

2. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum consultivi.

## **CAPO III PETIZIONI E VOTI**

### **Art. 65**

#### ***(Titolarietà ed esercizio)***

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Le assemblee elettive dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.
3. Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con le modalità indicate dal regolamento dei lavori.

TITOLO VIII  
**ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI GARANZIA, DI  
CONTROLLO E DI CONSULTAZIONE**

CAPO I  
**ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE**

**Art. 66**  
*(Consiglio delle autonomie locali)*

1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il Consiglio regionale, è organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione.
2. Sono componenti di diritto il Sindaco di Roma, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province.
3. La legge regionale stabilisce il numero, che non può comunque essere superiore a quaranta, e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie secondo criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale garantendo che gli enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza.
4. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università laziali.
5. La legge regionale prevede altresì le forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e gli organi regionali, i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione dei pareri nonché la struttura organizzativa di supporto ed adeguate risorse per l'espletamento delle funzioni.
6. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura della Regione.
7. Il Consiglio delle autonomie locali, che è validamente costituito con la nomina dei quattro quinti dei componenti elettivi, si insedia entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.

**Art. 67**  
*(Funzioni e prerogative)*

1. Il Consiglio delle autonomie locali è titolare d'iniziativa legislativa che esercita, ai sensi dell'articolo 37, a maggioranza dei componenti.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del

riparto di competenze tra Regione ed enti locali nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione. Esprime altresì pareri su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto e dalla legge regionale nonché a seguito di richiesta da parte del Consiglio o della Giunta regionale, nei confronti dei quali può anche autonomamente formulare proposte.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto.

4. Il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di propria competenza, tiene conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera parere negativo a maggioranza dei due terzi, il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei componenti.

5. Il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

## CAPO II ORGANI DI GARANZIA

### Art. 68 *(Comitato di garanzia statutaria)*

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.

2. E' insediato dal Presidente del Consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.

3. La carica di componente del Comitato di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del Comitato stesso.

4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente che resta in carica per la durata dell'organo.

5. Ha sede presso il Consiglio, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina altresì il trattamento economico dei componenti.

6. Il Comitato di garanzia statutaria:

- a) verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione;
- b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione;
- c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c);
- d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.

7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b ), c), e d) sono formulati dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

8. Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lett. b) entro venti giorni dalla richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del Comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

### **Art. 69** ***(Difensore civico)***

1. Il Difensore civico regionale è organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.

2. Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali, segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell'attività stessa.

3. E' eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

4. La legge regionale disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Difensore civico e ne determina la durata in carica.

## **CAPO III** **ORGANI DI CONTROLLO**

### **Art. 70** ***(Comitato regionale di controllo contabile)***

1. Il Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.

2. Il Consiglio, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile.

3. Successivamente all'elezione del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, il Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi.

4. I componenti del Comitato regionale di controllo contabile restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.



5. La funzione di presidente e di componente del Comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di presidenza.

6. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia.

#### **CAPO IV ORGANI DI CONSULTAZIONE**

##### **Art. 71**

##### ***(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)***

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

2. E' organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge di cui al comma 1.

3. La legge regionale determina la composizione e la durata del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

##### **Art. 72**

##### ***(Osservatorio regionale permanente sulle famiglie)***

1. E' istituito con legge regionale l'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, quale organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare nonché di valutare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni.

##### **Art. 73**

##### ***(Consulta femminile regionale per le pari opportunità)***

1. La Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale fra donne e uomini è organismo autonomo, con sede presso il Consiglio regionale.

2. Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali.

3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.

**Art. 74**

***(Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap)***

1. La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap è organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili.
2. Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.

**Art. 75**

***(Istituzione di consulte)***

1. Con legge regionale possono essere istituite altre consulte nell'ambito di materie di competenza della Regione e, in particolare, in relazione ai temi dell'immigrazione, del volontariato e della tutela dei minori nonché ai temi socio-sanitari, con specifico riguardo alla salute mentale.
2. Le consulte dispongono di risorse strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle relative attività.

**TITOLO IX**

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 76**

***(Revisione dello Statuto)***

1. Lo Statuto è approvato e modificato secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione.
2. Non è ammessa l'abrogazione totale dello Statuto se non previa deliberazione del nuovo Statuto.
3. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum di cui all'articolo 123, terzo comma, della Costituzione.

**Art. 77**

***(Entrata in vigore dello Statuto)***

1. Lo Statuto e le relative modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, a seguito della relativa promulgazione.

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 78**  
***(Sistema di elezione transitorio)***

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge elettorale di cui all'articolo 19, comma 2, l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è effettuata con le modalità stabilite dalle disposizioni della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1.

**Art. 79**  
***(Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato di garanzia statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile )***

1. Il Comitato di garanzia statutaria ed il Comitato regionale di controllo contabile si insediano per la prima volta nella legislatura immediatamente successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il Consiglio delle autonomie locali si insedia per la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Se alla data di insediamento non è entrata in vigore la legge di cui all'articolo 66, comma 3, il Consiglio delle autonomie locali è costituito soltanto dai componenti di diritto di cui allo stesso articolo, comma 2.

3. Fino alla data di insediamento degli organi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dello Statuto relative alle attribuzioni degli organi stessi.

**Art. 80**  
***(Adeguamento della normativa vigente allo Statuto)***

1. Al regolamento dei lavori del Consiglio vigente alla data di entrata in vigore dello Statuto sono apportate, con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dello Statuto stesso.

2. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

**La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.**

**Data a Roma, addì 11 novembre 2004**

**Francesco Storace**

## S O M M A R I O

### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 *La Regione Lazio*
- Art. 2 *Territorio e capoluogo*
- Art. 3 *Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità*
- Art. 4 *Concorso degli enti locali*
- Art. 5 *Roma capitale*
- Art. 6 *Diritti e valori fondamentali*
- Art. 7 *Sviluppo civile e sociale*
- Art. 8 *Sviluppo economico*
- Art. 9 *Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale*

### TITOLO II RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L'UNIONE EUROPEA, CON LO STATO E CON ALTRE REGIONI

- Art. 10 *Rapporti internazionali e con l'Unione europea*
- Art. 11 *Adeguamento all'ordinamento comunitario*
- Art. 12 *Rapporti con lo Stato e le altre Regioni*

### TITOLO III L'AUTONOMIA DELLA REGIONE

- Art. 13 *Espressioni dell'autonomia regionale*
- Art. 14 *Potestà legislativa*
- Art. 15 *Potestà regolamentare*
- Art. 16 *Potestà amministrativa*
- Art. 17 *Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e patrimonio*
- Art. 18 *Forma di governo*

**TITOLO IV**  
**ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE**

**CAPO I**  
**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**SEZIONE I**  
**ASSEMBLEA CONSILIARE**

- Art. 19** *Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio*
- Art. 20** *Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza*
- Art. 21** *Presidente del Consiglio*
- Art. 22** *Ufficio di presidenza*
- Art. 23** *Funzioni del Consiglio*
- Art. 24** *Autonomia del Consiglio*
- Art. 25** *Regolamenti interni*
- Art. 26** *Convocazione del Consiglio*
- Art. 27** *Sedute e deliberazioni del Consiglio*

**SEZIONE II**  
**I CONSIGLIERI REGIONALI**

- Art. 28** *I consiglieri*
- Art. 29** *Divieto di mandato imperativo e insindacabilità*
- Art. 30** *Prerogative*
- Art. 31** *Gruppi consiliari*

**SEZIONE III**  
**LE COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 32** *Istituzione e composizione delle commissioni permanenti*
- Art. 33** *Funzioni delle commissioni permanenti*
- Art. 34** *Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione*
- Art. 35** *Commissioni speciali e d'inchiesta*

**SEZIONE IV**  
**LA FUNZIONE LEGISLATIVA**

- Art. 36** *Esercizio della funzione*
- Art. 37** *Iniziativa legislativa*
- Art. 38** *Esame ed approvazione delle proposte di legge*
- Art. 39** *Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale*

**CAPO II**  
**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

- Art. 40** *Elezione*
- Art. 41** *Funzioni*
- Art. 42** *Nomina e revoca dei componenti della Giunta*
- Art. 43** *Mozione di sfiducia*
- Art. 44** *Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente*

**CAPO III**  
**LA GIUNTA REGIONALE**

- Art. 45** *Composizione e durata in carica*
- Art. 46** *Funzioni*
- Art. 47** *Funzione regolamentare*
- Art. 48** *Funzioni amministrative*
- Art. 49** *Potere sostitutivo*

**TITOLO V**  
**ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**  
**DELLA REGIONE**

- Art. 50** *Programmazione*
- Art. 51** *Attività amministrativa*
- Art. 52** *Pubblicità degli atti regionali*
- Art. 53** *Organizzazione e personale*
- Art. 54** *Agenzie regionali*
- Art. 55** *Enti pubblici dipendenti*
- Art. 56** *Società ed altri enti privati a partecipazione regionale*

**TITOLO VI**  
**FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE**

- Art. 57** *Finanza regionale*
- Art. 58** *Bilancio di previsione*
- Art. 59** *Rendiconto generale*

**TITOLO VII**  
**ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I  
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE**

**Art. 60** *Modalità d'esercizio*

**CAPO II  
REFERENDUM**

**Art. 61** *Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi*

**Art. 62** *Referendum propositivo di leggi regionali*

**Art. 63** *Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi*

**Art. 64** *Referendum consultivi*

**CAPO III  
PETIZIONI E VOTI**

**Art. 65** *Titolarità ed esercizio*

**TITOLO VIII  
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI GARANZIA, DI CONTROLLO  
E DI CONSULTAZIONE**

**CAPO I  
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE**

**Art. 66** *Consiglio delle autonomie locali*

**Art. 67** *Funzioni e prerogative*

**CAPO II  
ORGANI DI GARANZIA**

**Art. 68** *Comitato di garanzia statutaria*

**Art. 69** *Difensore civico*

**CAPO III  
ORGANI DI CONTROLLO**

**Art. 70** *Comitato regionale di controllo contabile*

**CAPO IV**

## **ORGANI DI CONSULTAZIONE**

**Art. 71** *Consiglio regionale dell'economia e del lavoro*

**Art. 72** *Osservatorio regionale permanente sulle famiglie*

**Art. 73** *Consulta femminile regionale per le pari opportunità*

**Art. 74** *Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap*

**Art. 75** *Istituzione di consulte*

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 76** *Revisione dello Statuto*

**Art. 77** *Entrata in vigore dello Statuto*

#### **CAPO II**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 78** *Sistema di elezione transitorio*

**Art. 79** *Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato di garanzia statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile*

**Art. 80** *Adeguamento della normativa vigente allo Statuto*





L. 22-5-1971 n. 347  
Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1971, n. 148, S.O.

## L. 22 maggio 1971, n. 347 <sup>(1)</sup>.

### Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise <sup>(2)</sup>.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1971, n. 148, S.O.

(2) Il presente Statuto deve essere letto tenendo presenti gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalla [L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1](#) e dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 al titolo V della parte seconda della Costituzione.

**Articolo unico.** - È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Molise nel testo allegato alla presente legge.

## TITOLO I

### La regione

#### 1. *Costituzione della Regione.*

Il Molise è Regione autonoma della Repubblica italiana una ed indivisibile, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto.

La Regione promuove il progresso civile, sociale ed economico della sua popolazione ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato;

garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità nazionale e della politica regionale, alla funzione legislativa ed amministrativa.

---

## **2. Territorio, gonfalone e stemma.**

La Regione comprende il territorio delle attuali province di Campobasso e di Isernia ed ha per capoluogo la città di Campobasso.

La Regione ha un gonfalone ed uno stemma prescelti dal Consiglio regionale.

---

## **TITOLO II**

### **La programmazione**

#### **3. Metodi e strumenti.**

La Regione Molise assume il metodo della programmazione per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, per le riforme di struttura e per i fini sociali previsti dalla Costituzione.

La Regione partecipa come soggetto autonomo in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali alla formulazione del programma economico nazionale.

Formula programmi di sviluppo economico relativi al suo territorio e adotta ed attua programmi e piani, generali e settoriali, articolati su base comprensoriale, nelle materie di sua competenza, nonché in quelle ad essa delegate a norma della Costituzione e delle leggi.

Indirizza e coordina tutte le attività economiche e sociali degli enti pubblici che operano nella regione per le materie di competenza regionale.

La Regione determina con legge gli strumenti e i provvedimenti di formazione, di attuazione e di verifica della programmazione regionale, nonché l'attività di studio e di ricerca che ritiene necessaria.

La Regione, con il concorso dello Stato, previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, provvede alla formulazione ed alla esecuzione di piani organici pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse che anche mediante l'utilizzazione di tutte le risorse naturali del suo territorio, favoriscano la rinascita economica e sociale del Molise.

---

---

#### **4. Obiettivi, finalità e vincoli.**

La Regione nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed in relazione ai fini della programmazione regionale e nazionale, in particolare:

- opera per impedire lo spopolamento del territorio, per arrestare l'emigrazione ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale che ne conseguono, per favorire il rientro degli emigrati;

- provvede ad un equilibrato riassetto del territorio ed orienta la politica economica in direzione del superamento degli squilibri entro e fuori il territorio della regione;

- promuove una politica agraria rivolta al rinnovamento delle strutture produttive predisponendo piani zonal per il riordino fondiario ed aziendale, per la bonifica, la irrigazione e le opere di miglioramento, nonché per lo sviluppo della impresa agricola, familiare ed associata, per l'incremento delle attività zootecniche e delle attività associate di trasformazione e commercializzazione agricola, al fine di conseguire parità di condizioni economiche, sociali e civili del settore agricolo con gli altri settori produttivi;

- adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata e per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

- attua interventi per la difesa del suolo e per la tutela e l'incremento del patrimonio forestale;

- assume iniziative in favore delle zone di particolare depressione e delle comunità montane;

- favorisce il metodo della cooperazione nei vari settori dell'economia;

- promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro al fine di assicurare la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

- promuove lo sviluppo dell'artigianato esaltandone le prerogative artistiche e le caratteristiche regionali; agevola il riordino ed il potenziamento delle strutture commerciali nella regione;

- promuove lo sviluppo del turismo, curando la valorizzazione e la difesa del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico del Molise, provvedendo all'espansione ed al rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici, alberghieri e sportivi, salvaguardando gli interessi del Molise nell'ambito dei piani interregionali e nazionali;

- realizza un servizio sanitario regionale con struttura articolata in unità locali adeguate alla realtà del Molise;

- concorre a realizzare un sistema di sicurezza sociale con particolare riferimento all'infanzia ed alla vecchiaia;

- organizza un efficiente sistema di trasporti per contribuire al superamento degli ostacoli che impediscono la integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse zone della regione;

- attua la diffusione dell'istruzione professionale con strutture decentrate in relazione alle esigenze occupazionali e produttive della regione, anche al fine di meglio indirizzare l'orientamento scolastico della gioventù molisana;

- concorre a rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado dell'istruzione;

- tutela il patrimonio linguistico e storico e le tradizioni popolari delle comunità etniche esistenti nel suo territorio e, d'intesa con i comuni interessati, ne favorisce la valorizzazione.

---

## **TITOLO III**

### **Organi della regione**

**5.** Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

---

## TITOLO III

### Organi della regione

#### Capo I

#### II Consiglio regionale

##### 6. *Attribuzioni del Consiglio.*

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione; indirizza e controlla l'azione politica, amministrativa e programmatica della Regione; delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Spetta al Consiglio:

- a) approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;
- b) approvare con legge il programma economico regionale, i piani generali territoriali e settoriali d'intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione; il piano urbanistico regionale, i piani di esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale; nonché l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;
- c) approvare con legge entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;
- d) approvare con legge le variazioni al bilancio da un capitolo all'altro, nonché l'assunzione di mutui e la emissione di prestiti;
- e) approvare entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo;
- f) deliberare i tributi regionali;
- g) deliberare l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti, imprese ed aziende dipendenti dalla Regione e la partecipazione ad aziende, società ed enti pubblici;
- h) deliberare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- i) istituire nel proprio territorio, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere la costituzione di organismi associativi tra gli enti locali e deliberare i provvedimenti conseguenti;
- l) delegare le funzioni alle Province, ai Comuni e agli enti locali, con le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali;

m) esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali. Le proposte di legge sono trasmesse ai Presidenti delle Camere dal Presidente del Consiglio regionale;

n) esercitare il potere di richiesta del *referendum* nazionale a norma della Costituzione e delle leggi;

o) indirizzare voti alle Camere e al Governo;

p) riesaminare le deliberazioni sottoposte al controllo di merito;

q) nominare i componenti di organi collegiali in rappresentanza della Regione, assicurando, in quanto possibile, la presenza della minoranza;

r) eleggere, a norma dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, i tre delegati della Regione che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica. A tal fine ciascun consigliere vota non più di due nomi;

s) provvedere su ogni altra iniziativa di interesse regionale relativa alla politica dei trasporti, alla politica dell'ambiente, alla politica sociale, alla politica dei servizi commerciali, alle attività culturali, ricreative e sportive;

t) esercitare ogni altra attribuzione non espressamente demandata ad altri organi della Regione dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

---

## **7. I consiglieri regionali.**

I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Essi rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

---

## **8. Convalida della elezione.**

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio regionale non vi abbia provveduto.

In caso di surrogazione, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della surrogazione stessa.

---

---

## **9. *Interrogazioni, interpellanze, mozioni e diritto d'informazione.***

I consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento interno.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dai dirigenti degli uffici della Regione e degli Enti o aziende da essa dipendenti, con le modalità stabilite dal regolamento interno, notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

---

---

## **10. *Indennità dei consiglieri.***

La legge regionale stabilisce la entità e i titoli delle indennità ai consiglieri regionali, a seconda delle loro funzioni e attività.

---

---

## **11. *I Gruppi consiliari.***

I consiglieri si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali è formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno. Qualora un consigliere non intenda

appartenere al gruppo nelle cui liste è stato eletto può entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia consenziente.

I consiglieri che non intendono far parte di alcuno dei gruppi di cui ai commi precedenti, entrano a far parte del gruppo misto.

Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

---

---

### **12. *Autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio.***

Il Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento interno, ha autonomia organizzativa, funzionale e contabile, nonché la gestione dell'apposito fondo riservatogli in bilancio.

---

---

### **13. *Presidenza provvisoria.***

Il Consiglio regionale tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima.

La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età tra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari.

---

---

### **14. *Elezione dell'Ufficio di presidenza.***

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione a scrutinio segreto del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.



Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con tre votazioni separate, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza.

L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi.

In caso di parità dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

Per la elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti prevale l'età. Analogamente si procede per l'elezione dei Segretari.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di uno dei due Vice Presidenti o di uno dei due Segretari, si procede a nuova elezione rispettivamente di entrambi i Vice Presidenti o di entrambi i Segretari, i quali durano in carica fino al rinnovo dell'Ufficio di presidenza.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite a norma dell'articolo 18 del presente Statuto e del regolamento interno.

---

---

## **15. Ufficio di presidenza.**

L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione della minoranza; assicura il buon andamento dei lavori delle Commissioni e dei servizi consiliari e programma, d'intesa con il Presidente della Giunta, i Presidenti dei gruppi consiliari e con i Presidenti delle Commissioni, l'ordine dei lavori del Consiglio regionale.

---

---

## **16. Modalità di convocazione del Consiglio.**

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente, sentiti l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi ed il rappresentante della Giunta con cui si concorda anche l'ordine del giorno.

Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio, di giugno e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce inoltre quando il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente deve convocarlo in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri.

La convocazione è effettuata da uno dei Vice Presidenti nei casi nei quali è obbligatoria e il Presidente non abbia provveduto ad effettuarla.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è recapitato a cura del Presidente del Consiglio ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa.

Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei consiglieri.

---

---

## **17. Regolamento interno.**

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

---

---

## **18. Commissioni consiliari.**

Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per l'esame preliminare delle proposte di legge e di deliberazioni del Consiglio, nonché per il parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi regionali.

Le Commissioni permanenti sono composte, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo.

Le Commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza dei loro componenti ed a maggioranza dei presenti. Esse possono costituire comitati consiliari per la consultazione delle organizzazioni sindacali, delle altre forze sociali e delle categorie interessate.

L'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali è preceduto dalla audizione, da parte della competente Commissione, dei rappresentanti dei proponenti, secondo le modalità stabilite con il regolamento.

Nelle materie di interesse regionale, le Commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio, avvalendosi, se lo ritengono, della assistenza di esperti.

Le Commissioni permanenti vigilano, altresì, sull'andamento dell'Amministrazione regionale. Possono richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori al fine di avere chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza, nonché, previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali in seduta non pubblica, sono esonerati dall'osservanza del segreto d'ufficio.

Il Consiglio può istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, commissioni a carattere temporaneo per effettuare studi e inchieste nelle materie di interesse regionale.

Ai lavori della Commissione partecipano rappresentanti della Giunta senza diritto di voto.

---

## **19. Modalità delle deliberazioni.**

Il Consiglio regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale.

Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

---

---

## **TITOLO III**

### **Organi della regione**

#### **Capo II**

#### **La Giunta**

##### **20. *Composizione della Giunta.***

La Giunta regionale è composta dal Presidente, che ne mantiene la unità di indirizzo, e da non più di otto assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali.

La Giunta provvede all'assegnazione delle attribuzioni tra i suoi componenti.

Il Presidente della Giunta designa l'assessore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente della Giunta deve comunicare al Consiglio le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.

---

##### **21. *Elezione della Giunta.***

Il Presidente e i componenti della Giunta regionale sono eletti congiuntamente dal Consiglio regionale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva.

La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle liste comprendenti tanti nomi quanti sono i componenti della Giunta regionale da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

---

## **22. Competenze e attribuzioni della Giunta.**

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spetta:

- a) dirigere l'Amministrazione regionale del cui buon andamento è responsabile;
- b) attuare i programmi approvati dal Consiglio regionale;
- c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- d) deliberare la presentazione al Consiglio regionale delle proposte di legge e di regolamenti;
- e) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
- f) deliberare sugli storni dei fondi da un articolo ad un altro dello stesso capitolo del bilancio;
- g) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali territoriali e settoriali approvati dal Consiglio regionale concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, sempre che sussista la relativa copertura nel bilancio;
- h) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare sui contratti della stessa, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
- i) deliberare, previo parere del Consiglio regionale, sui ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, nonché in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- l) predisporre, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Consiglio e sentite le Commissioni consiliari, il piano economico ed il piano urbanistico regionali;

m) esercitare ogni altra funzione ad essa conferita dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

---

---

### **23. Modalità di riunione e di deliberazione della Giunta.**

La Giunta regionale delibera con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

La Giunta regionale adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni.

---

---

### **24. Responsabilità della Giunta.**

Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

Possono essere chiamati a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento, a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

---

---

### **25. Decadenza della Giunta.**

La Giunta regionale ed il suo Presidente decadono dall'ufficio in seguito a mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri in carica, ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio.

La Giunta ed il suo Presidente decadono altresì dall'ufficio quando, su una questione di fiducia, il Consiglio abbia espresso voto contrario.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non importa l'obbligo di dimissioni.

---

---

## **26. Dimissioni del Presidente.**

Le dimissioni o la cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente della Giunta, comportano l'obbligo delle dimissioni dell'intera Giunta.

Le dimissioni del Presidente non hanno effetto se non dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

---

---

## **27. Ordinaria amministrazione.**

La Giunta ed il suo Presidente, in caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, o alla scadenza del Consiglio, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

---

---

## **28. Dimissioni o decadenza di componenti della Giunta.**

Nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa di singoli componenti della Giunta, il Presidente della Giunta ne propone immediatamente la sostituzione al Consiglio.

In caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro componente per lo svolgimento delle relative funzioni.

La Giunta è rinnovata per intero ove venga a mancare un terzo dei suoi componenti, tenendo conto nel calcolo anche del Presidente.

---

### **29. Modalità di sostituzione del Presidente o della Giunta.**

Quando, su invito motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio regionale è invitato a sostituire il Presidente della Giunta o la Giunta per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge il Consiglio regionale è convocato entro quindici giorni dall'invito per provvedere alla sostituzione.

Nell'ipotesi della cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per qualsiasi causa, il Consiglio è convocato entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

---

## **TITOLO III**

### **Organi della regione**

#### **Capo III**

#### **II Presidente della Giunta**

### **30. Il Presidente della Giunta.**

Il presidente della Giunta:

a) rappresenta la Regione;

b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;

c) indice i *referendum* previsti dallo Statuto;

d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;



e) convoca e presiede la Giunta;

f) sottoscrive gli atti della Regione;

g) sovrintende agli uffici e servizi regionali, coordinando l'attività collegiale dei componenti della Giunta;

h) rappresenta la Regione in giudizio;

i) promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta.

---

---

## TITOLO IV

### La formazione delle leggi e dei regolamenti

#### **31.** *Potestà legislativa e regolamentare.*

Le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione dall'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio regionale e non possono formare oggetto di delega.

---

#### **32.** *Iniziativa legislativa.*

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere, agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio provinciale.

---

#### **33.** *Modalità dell'iniziativa legislativa.*

---

L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di una proposta di legge redatta in articoli.

Le proposte di legge della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dagli assessori competenti.

Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.

Le sottoscrizioni delle proposte di legge presentate dagli elettori devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge elettorale regionale per la presentazione delle candidature.

---

---

#### **34. *Approvazione delle proposte di legge.***

Le proposte di legge, previo esame da parte di una Commissione permanente, sono approvate dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.

Le modalità del deferimento delle proposte di legge alle Commissioni e i termini per la presentazione delle relazioni e le forme di audizione e di partecipazione ai lavori delle Commissioni delle categorie e degli altri soggetti interessati sono stabili con regolamento interno.

In caso di inosservanza dei termini previsti per la presentazione delle relazioni da parte delle Commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio, su richiesta del proponente, iscrive la proposta di legge nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla richiesta.

---

---

#### **35. *Procedura d'urgenza.***

Le proposte di legge, per le quali sia richiesta la procedura di urgenza, sono iscritte dal Presidente del Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta.

Ove il Consiglio deliberi in conformità della richiesta, le proposte di legge sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla deliberazione e

vengono esaminate dal Consiglio previo il parere delle competenti Commissioni da esprimersi anche oralmente.

Le proposte di legge dichiarate urgenti sono iscritte all'ordine del giorno con precedenza sulle altre, escluse quelle già dichiarate urgenti.

---

---

### **36. *Approvazione dei regolamenti, dei piani e di altri provvedimenti.***

Le disposizioni contenute negli articoli 34 e 35 si applicano anche per i progetti di regolamento, di piano, di programma o di altro provvedimento di competenza del Consiglio regionale.

---

---

### **37. *Promulgazione delle leggi.***

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto.

Il visto si ha per apposto se, entro trenta giorni della comunicazione, non lo sia stato ed il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi dell'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo.

Il testo è preceduto dalla formula: «Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto, oppure sono decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga».

Al testo della legge segue la formula: «La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise».

---

---

### **38. Pubblicazione delle leggi.**

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, salvo che non sia stabilito nella legge stessa un termine diverso.

La legge dichiarata urgente dal Consiglio, può, se il Governo della Repubblica lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore senza l'osservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

Il consenso del Governo è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

---

---

### **39. Norme per l'attuazione delle leggi delegate.**

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, sia conferito alla Regione con una legge dello Stato il potere di emanare norme per l'attuazione della legge stessa, la Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, il relativo progetto di norme di attuazione e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio regionale, che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.

La promulgazione e la pubblicazione delle suddette norme di attuazione avvengono secondo le stesse disposizioni previste dal presente Statuto per le leggi regionali.

---

---

### **40. Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti.**

I regolamenti regionali previsti dall'articolo 121 della *Costituzione* sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi regionali senza necessità del visto del Commissario del Governo.

---

---

## TITOLO V

### Partecipazione popolare

#### **41.** *Diritto di petizione.*

I cittadini, le associazioni, i sindacati ed altri enti esistenti nella Regione possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.

Le modalità di esercizio del diritto di petizione sono stabilite dal regolamento interno.

---

#### **42.** *L'informazione.*

La Regione riconosce il diritto dei cittadini alla informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale.

Tale diritto è assicurato attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

---

#### **43.** *Referendum popolare abrogativo.*

È indetto *referendum* popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale, o i Consigli provinciali, o,

almeno, 15 Consigli comunali rappresentativi di non meno di un decimo della popolazione regionale.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del *referendum*.

Le ulteriori disposizioni di attuazione del *referendum* sono stabilite con legge regionale.

---

---

#### **44.** *Limite al referendum abrogativo.*

Il *referendum* non è ammesso per l'abrogazione di norme dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio, di regolamento interno del Consiglio, di regolamenti di attuazione di leggi dello Stato, degli atti amministrativi di interesse regionale che riguardino le materie anzidette e di quelli che siano di mera esecuzione di leggi e di regolamenti regionali.

Una proposta di *referendum* abrogativo che sia stata respinta non può essere ripresentata prima di un anno.

---

---

#### **45.** *Referendum consultivo.*

Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il ricorso al *referendum* consultivo della popolazione dell'intero territorio della Regione o di parte di esso, per questioni di particolare interesse.

Le modalità per il ricorso al *referendum* consultivo e per il suo espletamento sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza dei consiglieri in carica.

---

#### **46. *Consultazioni popolari.***

Fuori dalle ipotesi previste per la partecipazione popolare alla formazione delle leggi e dei regolamenti regionali può disporsi la consultazione di particolari categorie di cittadini su provvedimenti di loro interesse.

La consultazione può essere indetta anche per le categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

---

---

## **TITOLO VI**

### **Ordinamento amministrativo**

#### **47. *Stato giuridico ed economico del personale.***

La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformità ai principi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle Amministrazioni dello Stato e da altri Enti, nonché degli uffici e relativo personale trasferiti dallo Stato.

Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo organico e si distingue esclusivamente per qualifiche corrispondenti alle singole attribuzioni e responsabilità, ed è assunto mediante pubblico concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge regionale limitatamente al personale esecutivo ed ausiliare.

A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico.

La legge regionale può stabilire che il personale addetto ad incarichi speciali che richiedano particolari competenze professionali e organizzative venga incaricato a condizioni stabilite contrattualmente per periodi determinati.

La Regione cura la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

---

---

#### **48. *Formazione degli atti amministrativi.***

Ogni cittadino può chiedere copia degli atti amministrativi, e ai fini della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi, può ottenere copia anche degli atti per procedimento.

La legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi, che direttamente li riguardano, stabilisce le particolari forme di pubblicità che possano renderne effettiva la conoscenza da parte del più largo numero di cittadini.

La legge medesima regola, inoltre, i ricorsi amministrativi e detta norme sul valore da attribuire al silenzio mantenuto dall'amministrazione su ricorsi o istanze.

---

---

#### **49. *Enti e aziende regionali.***

La Regione può con legge istituire enti e aziende dotati di personalità giuridica o di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali.

Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmessi al Consiglio regionale.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.

---



---

**50. Pubblicazione degli atti amministrativi.**

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione non dispensa dalla notificazione agli interessati, salvo che non sia diversamente disposto.

---

---

**TITOLO VII**

**Bilancio, demanio e patrimonio**

**51. Tributi regionali.**

La regione istituisce e disciplina con legge i tributi propri nei limiti delle leggi dello Stato.

Le norme relative al contenzioso tributario e alle sanzioni amministrative per le infrazioni sono stabilite con legge regionale.

---

---

**52. Entrate della Regione.**

Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai redditi del suo patrimonio;
- b) dai redditi propri, che essa istituisce con legge regionale;
- c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
- d) dalle quote dei fondi nazionali destinate a finanziamenti dei programmi regionali;
- e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della [Costituzione](#);

f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

---

---

### **53. *Esercizio finanziario.***

L'esercizio finanziario della Regione coincide con quello dello Stato.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato con legge regionale per un periodo non superiore a quattro mesi.

---

---

### **54. *Bilancio di previsione.***

Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Il bilancio mette in evidenza i costi e i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente al bilancio regionale.

Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi al Consiglio anche i bilanci delle società a partecipazione regionale.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

a) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti;

b) un preventivo delle spese degli enti locali relativo all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico regionale.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate, né disporre nuove o maggiori spese.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

---

---

### **55. *Conto consuntivo.***

Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente che è approvato con legge entro il 30 giugno.

Con il conto consuntivo il Presidente della Giunta presenta una relazione sulla attività dell'amministrazione nell'esercizio decorso e sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono tenuti a redigere un bilancio consuntivo, da esaminare ed approvare unitamente al conto consuntivo della Regione.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o per le quali la Regione si sia avvalsa dei loro uffici.

La Giunta trasmette, inoltre, al Consiglio il consuntivo di cassa alla fine di ogni quadrimestre.

L'avanzo e il disavanzo eventualmente risultanti dal conto consuntivo vanno inseriti nello stato di previsione dell'esercizio successivo.

---

---

### **56. *Revisori dei conti.***

Nella stessa seduta in cui si procede alla elezione della Giunta, il Consiglio regionale elegge, tra i consiglieri, tre revisori dei conti.

Ciascun consigliere vota non più di due nomi.

L'Ufficio dei revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente della Giunta e di componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

I tre revisori dei conti eleggono il Presidente.

I revisori hanno il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulla gestione del bilancio, sul conto consuntivo.

---

---

### **57. *Demanio e patrimonio.***

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo quanto stabilito con legge dello Stato.

---

---

### **58. *Amministrazione e contabilità.***

Le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale della Regione sono stabilite con legge regionale.

---

---

## **TITOLO VIII**

### **Regione ed enti locali**

### **59. *Rapporti con gli enti locali.***

La Regione, in armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo previsti dalla Costituzione, instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, rapporti di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali.

La Regione indirizza, promuove e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati della programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli enti locali, anche attraverso la costituzione di organismi associativi allo scopo di conseguire la migliore gestione dei servizi pubblici e la partecipazione dei cittadini alla formazione ed alla attuazione dei programmi di sviluppo.

---

---

#### **60. Circondari.**

Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, la Regione può istituire, con legge, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali della Provincia interessata. Circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

---

---

#### **61. Comprensori.**

La Regione, sentiti gli enti locali interessati, può istituire con legge, comprensori riferiti ad una pluralità di Comuni, pur se appartenenti a Province diverse, nell'ambito del territorio regionale, anche ai fini della pianificazione urbanistica o per la realizzazione di interventi settoriali di competenza della Regione.

---

---

#### **62. Controlli sugli enti locali.**

Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito secondo la legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della [Costituzione](#).

Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione.

Il controllo sugli atti dei Comuni, dei consorzi di Comuni e degli enti locali a carattere comunale e dei loro consorzi è svolto in forma decentrata da sezioni dell'organo di cui al precedente comma aventi sede nei capoluoghi di provincia.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.

La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

I controlli sostitutivi sugli enti locali, ivi compresi i controlli sugli organi sicché ed in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dal Consiglio regionale.

---

### **63. Delega di funzioni amministrative.**

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative, per le materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della [Costituzione](#), delegandole, sentite le amministrazioni interessate, alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali oppure avvalendosi dei loro uffici.

La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione per singola materia e senza limiti di scadenza è disposta con legge regionale, con la quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi, i poteri di coordinamento e di vigilanza e il regolamento dei conseguenti rapporti finanziari.

La delega può essere revocata con legge regionale, sentiti gli enti interessati.

La delega all'esercizio di funzioni amministrative della Regione per oggetto definito e per tempo determinato se relativa a provvedimenti o atti amministrativi di esecuzioni di leggi regionali e nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio, è conferita con deliberazione del Consiglio regionale, in ogni altro caso, con legge regionale.

---

### **64. Utilizzazione degli uffici degli enti locali.**

Per l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi deliberati dal Consiglio anche se inerenti all'attuazione di leggi regionali, salvo che non sia diversamente disposto, la Giunta, d'intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici delle Province, dei Comuni e di altri enti locali nei limiti dello stanziamento annuale appositamente previsto in bilancio.

---

---

#### **65. Interrogazioni degli enti locali.**

La Giunta determina le attribuzioni e le competenze assegnate agli uffici degli enti di cui intende avvalersi e stabilisce l'onere finanziario derivante alla Regione, precisando l'ammontare delle voci che concorrono a formarlo.

I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse.

Le interrogazioni sono depositate presso la Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Giunta.

Le risposte della Giunta sono rese per iscritto e ne è data comunicazione al Consiglio regionale.

---

---

## **TITOLO IX**

### **Revisione e abrogazione dello Statuto**

**66.** La revisione e l'abrogazione delle norme del presente Statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.

La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non ha effetto che dall'entrata in vigore della deliberazione di adozione del nuovo Statuto.

---

## TITOLO X

### Disposizioni finali

**67.** Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale di esso nella Gazzetta Ufficiale.

La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresì nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---





*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

# **STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA**

(Approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 155 del 21.10.2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

## SOMMARIO

### **TITOLO I “PRINCIPI”**

articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7

### **TITOLO II “COMPITI E FINALITÀ”**

articoli 8, 9, 10, 11 e 12

### **TITOLO III “PARTECIPAZIONE”**

#### **• Capo I “Partecipazione”**

articolo 13

articolo 14 (Diritto all'informazione)

#### **• Capo II “Partecipazione popolare”**

articolo 15 (Iniziativa popolare)

articolo 16 (Petizione)

articolo 17 (Referendum statutario)

articolo 18 (Referendum abrogativo)

articolo 19 (Referendum consultivo)

### **TITOLO IV “ORGANI DELLA REGIONE”**

articolo 20 (Organi)

articolo 21 (Organi a rilevanza statutaria)

#### **• Capo I “Organi”**

Sezione I - Consiglio regionale

articolo 22 (Attribuzioni del Consiglio regionale)

articolo 23 (Autonomia del Consiglio regionale)

articolo 24 (Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale)

articolo 25 (Organi interni del Consiglio regionale)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

articolo 26 (Presidente del Consiglio regionale)  
articolo 27 (Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: elezione e decadenza)  
articolo 28 (Competenze dell'Ufficio di Presidenza)  
articolo 29 (Gruppi consiliari)  
articolo 30 (Commissioni consiliari permanenti)  
articolo 31 (Commissioni di indagine e di inchiesta)  
articolo 32 (Funzioni delle Commissioni permanenti)  
articolo 33 (Prima seduta del Consiglio regionale)  
articolo 34 (Convocazione del Consiglio regionale)  
articolo 35 (Sedute e deliberazioni consiliari)  
articolo 36 (Programmazione dei lavori)  
articolo 37 (Regolamento interno del Consiglio regionale)

Sezione II - Consigliere regionale

articolo 38 (Status del consigliere regionale)  
articolo 39 (Diritti del consigliere regionale)  
articolo 40 (Trattamento economico)

Sezione III - Presidente della Giunta regionale

articolo 41 (Presidente della Giunta regionale)  
articolo 42 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

Sezione IV - Giunta regionale

articolo 43 (Giunta regionale)  
articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale)

• **Capo II “Organi a rilevanza statutaria”**

Sezione I - Consiglio delle Autonomie locali

articolo 45 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)

Sezione II - La Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale

articolo 46 (La Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale)

Sezione III - Il Consiglio statutario regionale

articolo 47 (Istituzione del Consiglio statutario regionale)  
articolo 48 (Composizione del Consiglio statutario regionale)  
articolo 49 (Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione)

Sezione IV - Autorità di garanzia

articolo 50 (Istituzione delle Autorità di garanzia)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

## **TITOLO V “ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO”**

- articolo 51 (Principi dell'azione amministrativa)
- articolo 52 (Servizi al cittadino)
- articolo 53 (Pubblicazione delle leggi)

## **TITOLO VI “ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E CONTABILITÀ”**

### **• Capo I “Atti della programmazione”**

- articolo 54 (Atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria)
- articolo 55 (Documento annuale di programmazione economica e finanziaria)
- articolo 56 (Legge finanziaria annuale regionale)
- articolo 57 (Autonomia finanziaria)

### **• Capo II “Bilancio”**

- articolo 58 (Sistema di bilancio)
- articolo 59 (Bilancio di previsione)
- articolo 60 (Assestamento e variazioni del bilancio)
- articolo 61 (Rendiconto generale)

### **• Capo III “Demanio e patrimonio**

- articolo 62 (Amministrazione del demanio e patrimonio)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

## **TITOLO I PRINCIPI**

### Art. 1

1. La Puglia, nell'unità e indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese.
2. La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell'Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace.
3. La Regione Puglia favorisce l'autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana.
4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali.

### Art. 2

1. La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni.
2. Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

Art. 3

1. La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell'accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili.

Art. 4

1. La Regione riconosce, tutela e promuove le minoranze linguistiche presenti nel proprio territorio.
2. La Regione valorizza il legame con i pugliesi emigrati.

Art. 5

1. La Regione tutela l'infanzia e i diritti dei minori, degli anziani e della famiglia, con adeguate misure di sostegno alle giovani coppie e ai nuclei familiari socialmente svantaggiati.

Art. 6

1. La Regione garantisce in ogni campo dell'attività politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della parità tra i sessi, valorizzando la consultazione degli organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

2. La legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l'equilibrio della presenza fra generi.

Art. 7

1. I comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto costituiscono la Regione Puglia.

2. Il capoluogo della Regione è Bari, la cui funzione di città metropolitana è attuata attraverso le procedure di legge.

3. La Regione ha un gonfalone, una bandiera e uno stemma stabiliti con legge regionale.

4. Le sedi del Consiglio e della Giunta regionale sono ubicate nella città capoluogo di Regione.

**TITOLO II  
COMPITI E FINALITA'**

Art. 8

1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza delle funzioni.

2. La Regione favorisce la partecipazione delle autonomie locali e funzionali e delle formazioni sociali all'esercizio dell'attività legislativa.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

Art. 9

1. La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d'integrazione, nel rispetto delle diverse culture.
2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinati dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
3. La Regione promuove intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive comunità.

Art. 10

1. La Regione tutela e promuove la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle condizioni dei diversamente abili, garantisce la sicurezza sociale e il diritto alla salute e all'assistenza.
2. La legge regionale individua i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse idriche e naturali, agendo responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

Art. 11

1. La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia pugliese, nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a internazionalizzare l'economia regionale.
2. Al fine di rendere concretamente fruibile il diritto al lavoro, la Regione attua politiche attive, con particolare riferimento alle esigenze e alle aspirazioni delle generazioni più giovani, e opera per la rimozione di tutte le condizioni ostative alla sua piena attuazione.





*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

3. Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi.
4. La Regione riconosce il ruolo delle Organizzazioni sindacali nella rappresentanza dei lavoratori.
5. La Regione valorizza e sostiene l'impresa e riconosce il ruolo di rappresentanza delle relative associazioni.
6. La Regione valorizza e tutela l'artigianato, anche nelle sue forme associate.

Art. 12

1. La Regione promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità.
2. La Regione riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione.
3. La Regione garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese.

**TITOLO III  
PARTECIPAZIONE**

**Capo I  
Partecipazione**

Art. 13



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

1. La Regione:
  - a) riconosce nella partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l'elemento essenziale della vita pubblica democratica;
  - b) promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi;
  - c) favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

Art. 14  
(Diritto all'informazione)

1. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività istituzionale.
2. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.
3. La Regione attiva adeguate forme di ascolto finalizzate alla migliore conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni.
4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

**Capo II  
Partecipazione popolare**

Art. 15  
(Iniziativa popolare)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

1. L'iniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno quindicimila elettori della regione.
2. L'iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli comunali.
3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non è ammessa per la revisione dello Statuto, per leggi in materia tributaria e di bilancio e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.
4. I progetti di legge di iniziativa popolare non esaminati non decadono in caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale, con regolamento, assicura servizi e strutture per l'assistenza ai proponenti e definisce le modalità e i tempi di esame delle proposte.
6. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa.
7. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 6 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 16  
(Petizione)

1. I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni sociali e gli enti autonomi funzionali possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno, per sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo.

Art. 17  
(Referendum statutario)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

1. Le leggi di revisione statutaria, compresa quella con la quale si approva un nuovo Statuto, sono sottoposte a referendum popolare, ai sensi dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione, qualora, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, lo richieda un cinquantesimo degli elettori della regione, calcolato in base all'aggiornamento delle ultime liste elettorali, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum previsto per la richiesta e ne dichiara l'ammissibilità.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.
4. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 2 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 18  
(Referendum abrogativo)

1. Nell'ambito della regione è indetto referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando lo richiedano almeno sessantamila elettori dei comuni della Puglia, tre Consigli provinciali o metropolitani, trenta Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto degli abitanti della regione.
2. Non può essere proposto referendum abrogativo per lo Statuto o parte di esso, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea.
3. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum abrogativo se la proposta non attiene anche alle relative disposizioni legislative.
4. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale, calcolati dal deposito del testo della richiesta abrogativa a norma di legge.
5. L'ammissibilità della iniziativa referendaria, anche ai fini della verifica delle modalità di presentazione e del quorum richiesto, è dichiarata dal Consiglio statutario.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

6. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Qualora non sia stato raggiunto il quorum previsto per la validità del referendum la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.
8. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.
9. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 5 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 19  
(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.
2. Sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

**TITOLO IV  
ORGANI DELLA REGIONE**

Art. 20  
(Organi)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

1. Sono organi della Regione Puglia:
  - a) il Consiglio regionale
  - b) il Presidente della Giunta regionale
  - c) la Giunta regionale.

Art. 21  
(Organi a rilevanza statutaria)

1. Sono organi regionali a rilevanza statutaria:
  - a) il Consiglio delle autonomie locali;
  - b) la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale;
  - c) il Consiglio statutario;
  - d) le Autorità di garanzia.

**Capo I  
Organi**

Sezione I  
Consiglio regionale

Art. 22  
(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell'attività della Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale:
  - a) approva il piano di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
  - b) approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
  - c) approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 44;



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

- d) approva la legge finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l'esercizio provvisorio;
- e) esercita la potestà regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile;
- f) delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi;
- g) propone alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- h) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- i) provvede all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
- j) ratifica con legge le intese previste al penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
- k) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

3. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 23

(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale.
2. Il Consiglio regionale si avvale di una specifica struttura organizzativa e di proprio personale appartenente a un proprio ruolo organico disciplinato dalla legge regionale.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consiglio regionale sono disciplinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, secondo i contratti collettivi di lavoro.

Art. 24

(Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.
2. La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.
4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne comportano lo scioglimento.
5. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale resta in carica fino alla data di proclamazione degli eletti.

Art. 25

(Organi interni del Consiglio regionale)

1. Sono organi interni del Consiglio regionale:
  - a) il Presidente
  - b) l'Ufficio di Presidenza
  - c) i Gruppi consiliari
  - d) le Commissioni consiliari permanenti, di indagine e di inchiesta.





*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

Art.26  
(Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
2. Il Presidente:
  - a) tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali;
  - b) insedia le Commissioni e ne verifica il buon funzionamento;
  - c) richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse generale;
  - d) garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento interno del Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni;
  - e) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi regionali.
3. Il Presidente non può far parte delle Commissioni consiliari.
4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.

Art. 27  
(Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: elezione e decadenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. Il Presidente o un Vice Presidente e un Segretario sono attribuiti alle opposizioni per l'intera durata della legislatura.
2. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto e restano in carica per l'intera legislatura, salvo il disposto di cui al comma 4.
3. Le modalità di elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari sono disciplinate dal regolamento interno.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

4. La mozione di decadenza per gravi motivi, presentata da almeno due terzi dei consiglieri regionali in carica, nei confronti di uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza, approvata a scrutinio segreto dai due terzi dei componenti il Consiglio regionale, ne determina la rimozione dalla carica.

Art. 28

(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
  - a) coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
  - b) regola l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa normativa;
  - c) disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale secondo quanto previsto dall'articolo 23;
  - d) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio regionale;
  - e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno;
  - f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative.
  
2. Il regolamento interno prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 29

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

Art. 30

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti per ambito di competenza.
2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.

Art. 31

(Commissioni d'indagine e di inchiesta)

1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.
2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.

Art. 32

(Funzioni delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 33

(Prima seduta del Consiglio regionale)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

1. Il consigliere più anziano di età convoca la prima seduta del Consiglio regionale non prima di quindici giorni e non oltre i venticinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio può essere convocato da dieci consiglieri.
3. Fino all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'Ufficio provvisorio di Presidenza è costituito dal consigliere più anziano di età, che funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani, che fungono da segretari.
4. Dopo la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti a norma del proprio regolamento interno.
5. Successivamente, il Consiglio provvede all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 34  
(Convocazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale si riunisce per iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri regionali o dei Presidenti di almeno tre Gruppi consiliari costituiti complessivamente da non meno di dieci consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno in conformità al programma dei lavori fissato ai sensi dell'articolo 36.
3. Il regolamento interno disciplina i casi ulteriori di richiesta di convocazione del Consiglio.

Art. 35  
(Sedute e deliberazioni consiliari)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno. L'Ufficio di Presidenza individua le modalità e gli strumenti più idonei a favorirne la più ampia informazione.
2. Le sedute durante le quali sono discusse le interrogazioni a risposta immediata devono essere dotate di strumenti di contemporanea comunicazione esterna.
3. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide se adottate con la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni concernenti materie tributarie e di bilancio sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali in carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono adottate a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno. Alle votazioni concernenti le persone si procede con lo scrutinio segreto.

Art. 36  
(Programmazione dei lavori)

1. Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Presidente della Giunta regionale nonché i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e i Presidenti dei Gruppi consiliari in apposita Conferenza, delibera il calendario dei lavori.

Art. 37  
(Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri in carica.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

2. Il regolamento determina le regole poste a presidio della qualità dei testi di legge per garantire il requisito della chiarezza della legge e prevede l'improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espreso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.
3. Il regolamento determina, altresì, le ulteriori norme cui deve attenersi il procedimento legislativo.
4. Il regolamento è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Sezione II  
Consigliere regionale

Art. 38  
(Status del consigliere regionale)

1. Il consigliere regionale rappresenta la regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Lo status di consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione.
4. La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e decadenza del consigliere regionale.

Art. 39  
(Diritti del consigliere regionale)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

1. Il consigliere regionale esercita il diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, nonché ogni altra competenza attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.
2. La risposta all'interrogazione, anche nelle forme del quesito estemporaneo, e all'interpellanza è obbligatoria e il regolamento interno prevede i termini perentori entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere.
3. Il consigliere regionale, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'esercizio del proprio mandato elettivo, esercita il diritto di accesso agli uffici e agli atti della Regione, delle amministrazioni pubbliche, aziende e società da essa controllate o partecipate e dei concessionari di pubblici servizi regionali e ha diritto, altresì, a prendere visione e a ottenere immediatamente copia dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori, compresi quelli in essi richiamati, a eccezione degli atti ufficialmente elencati tra quelli interdetti all'accesso, nonché degli elenchi periodici dei provvedimenti stessi.
4. Il consigliere regionale, nell'esercizio del diritto di accesso, è tenuto a osservare le norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 40  
(Trattamento economico)

1. Al consigliere regionale è attribuito uno specifico trattamento economico e previdenziale, giusta le determinazioni di cui al disposto dell'articolo 28, comma 1, lettera b).

Sezione III  
Presidente della Giunta regionale

Art. 41  
(Presidente della Giunta regionale)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso.
2. La legge elettorale regionale determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio regionale, dopo gli adempimenti di convalida dei Consiglieri eletti, presta giuramento di fedeltà alla Costituzione e al presente Statuto.
4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella seduta successiva alla nomina, unitamente al programma di governo.
5. Il Presidente, fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, ne esercita le funzioni dalla data della propria proclamazione.
6. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta, informandone il Consiglio regionale.
7. Dopo la scadenza del Consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia del Presidente della Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta, per l'ordinaria amministrazione.
8. In caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'assessore più anziano per età e la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Art. 42

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.





*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

2. Il Presidente inoltre:
  - a) dirige la politica generale della Regione e la sua organizzazione amministrativa e ne è responsabile;
  - b) nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi;
  - c) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
  - d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
  - e) indice i referendum previsti dallo Statuto regionale;
  - f) riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano di sviluppo regionale, dei piani e dei programmi attuativi e sulla situazione gestionale complessiva della Regione;
  - g) può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta regionale;
  - h) adotta provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali a eccezione degli uffici del Consiglio regionale.

Sezione IV  
Giunta regionale

Art. 43  
(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.
3. La Giunta regionale opera in quanto organo collegiale, secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione che ne dirige la politica e ne coordina l'attività. Essa partecipa alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
4. Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta regionale l'esercizio di funzioni per settori organici di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.
6. Il regolamento interno approvato dalla Giunta regionale ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
7. Al componente esterno è attribuito, altresì, il trattamento economico previsto per il consigliere regionale e l'indennità di funzione previste per l'assessore.
8. La Giunta regionale delibera a porte chiuse con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. Nei casi di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 44

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, d'integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione.
2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.
3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
4. Alla Giunta regionale spetta altresì:
  - a) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto generale e le relative variazioni e ogni altro atto di programmazione finanziaria;
  - b) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio regionale; deliberare in ordine ai contratti secondo le modalità di legge; dare piena attuazione al piano regionale di sviluppo economico e sociale;



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

- c) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazione; deliberare sulla proposizione dei ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle Comunità europee;
- d) sovrintendere alla gestione dei beni pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale;
- e) esercitare ogni altra attribuzione e funzione amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate espressamente alla competenza del Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale può avvalersi del parere del Consiglio di Stato nell'esercizio dell'attività regolamentare.

**Capo II  
Organi a rilevanza statutaria**

Sezione I  
Consiglio delle Autonomie locali

Art. 45  
(Istituzione del Consiglio delle autonomie locali)

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza e di partecipazione delle autonomie locali, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed enti locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da un numero di membri non superiore a quello del Consiglio regionale, in rappresentanza dei Consigli comunali, provinciali, della Città metropolitana e delle Comunità montane.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

3. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sentite le associazioni di rappresentanza, disciplina le funzioni, i criteri di nomina e composizione, le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento dell'organo, garantendone l'equilibrata rappresentanza territoriale e il pluralismo rappresentativo.

Sezione II

La Conferenza regionale permanente per la  
programmazione economica, territoriale e sociale

Art. 46

(La Conferenza regionale permanente  
per la programmazione economica, territoriale e sociale)

1. E' istituita, con sede presso il Consiglio regionale, la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale, quale organo consultivo della Regione.
2. Fanno parte della Conferenza i delegati delle autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del terzo settore, secondo criteri di effettiva rappresentatività.
3. La Conferenza si riunisce, di norma, in due sessioni annuali per formulare proposte e indirizzi nonché per esprimere pareri sui documenti generali di programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e per redigere il documento di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni programmate, anche attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi della Regione e degli enti, aziende e agenzie ad essa collegati.
4. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e composizione, in attuazione del comma 2, nonché le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

Sezione III  
Il Consiglio statutario regionale

Art. 47  
(Istituzione del Consiglio statutario regionale)

1. E' istituito il Consiglio statutario regionale che:
  - a) interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale;
  - b) verifica l'ammissibilità dei referendum, la sussistenza del quorum previsto per la richiesta di referendum statutario e l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa popolare e dei soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 15;
  - c) esprime parere non vincolante nella valutazione delle capacità dei soggetti non pubblici che la Regione individua per il conferimento dei compiti di per sé pubblici.

Art. 48  
(Composizione del Consiglio statutario regionale)

1. Il Consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio regionale ed è composto:
  - a) da tre Consiglieri regionali non in carica eletti, con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato la funzione per almeno dieci anni;
  - b) da due esperti in discipline giuridiche, eletti con voto limitato a uno.
2. Il Consiglio statutario regionale elegge il Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più giovane d'età.

Art. 49  
(Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione)



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

1. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinati il funzionamento, l'organizzazione del Consiglio statutario regionale nonché il trattamento economico dei suoi componenti e le incompatibilità.

Sezione IV  
Autorità di garanzia

Art. 50  
(Istituzione delle Autorità di garanzia)

1. Sono istituite, con sede presso il Consiglio regionale, le Autorità di garanzia, con poteri di accesso agli atti normativi e amministrativi e con funzioni di tutela e salvaguardia, nell'interesse della più compiuta fruizione dei diritti garantiti. Esse possono, altresì, richiedere alla Regione l'adozione di specifiche misure.
2. Sono Autorità di garanzia:
  - a) l'Ufficio della difesa civica, che agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell'azione amministrativa; interviene, altresì, nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 6, nella tutela non giurisdizionale dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - b) il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, che interviene nella tutela dei diritti dei cittadini pugliesi stabilitisi all'estero;
  - c) il Comitato per l'informazione e la comunicazione (CO.RE.COM), che interviene a tutela della conoscenza e trasparenza dell'azione legislativa e amministrativa.
3. L'Ufficio di difesa civica, previsto alla lettera a) del comma 2, è organo ausiliario e indipendente ed è composto da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale, al quale riferisce.
4. L'Ufficio di difesa civica interviene, su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture competenti



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità e alle iniquità accertati e ne rimuovano le cause.

5. L'Ufficio di difesa civica integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale e internazionale.

6. La legge regionale disciplina i requisiti e le procedure per la nomina e la revoca, lo status e le modalità di intervento dell'Ufficio di difesa civica e determina i principi per l'organizzazione della funzione di difesa e per l'attribuzione delle risorse necessarie al suo esercizio, al fine di assicurarne l'indipendenza, l'efficacia, la prossimità all'utenza e il coordinamento funzionale sul territorio.

7. La legge regionale definisce gli ambiti di azione, i modelli istituzionali, organizzativi e procedurali delle Autorità di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

## **TITOLO V ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Art. 51**

(Principi dell'azione amministrativa)

1. La Regione e gli enti, le aziende e le agenzie ad essa collegati svolgono l'attività amministrativa, nei limiti del suo esercizio, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
- b) trasparenza, pubblicità e semplificazione normativa e procedimentale;
- c) partecipazione dei soggetti interessati alle progressive fasi del procedimento, anche al fine di verificarne il consenso;
- d) efficacia, efficienza, tempestività ed economicità.

2. La legge regionale fissa i criteri e le modalità per la verifica del rispetto dei principi di cui al comma 1.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

Art. 52  
(Servizi al cittadino)

1. La Regione assicura, attraverso apposite intese con i Comuni, che il cittadino possa rivolgersi al Comune per il disbrigo di ogni e qualunque adempimento amministrativo che lo riguardi, indipendentemente dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Art. 53  
(Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti)

1. Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi dell'urgenza che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi contesti e ne determina l'entrata in vigore alla data di pubblicazione.

**TITOLO VI  
ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE,  
BILANCIO, FINANZE E CONTABILITA'**

**Capo I  
Atti della programmazione**

Art. 54  
(Atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria)

1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:
- a) il piano regionale di sviluppo;
  - b) il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
  - c) la legge finanziaria annuale regionale;
  - d) il bilancio annuale di previsione;





*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

- e) il bilancio pluriennale di previsione.

Art. 55

(Documento annuale di programmazione economica e finanziaria)

1. Il documento annuale di programmazione economica e finanziaria è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione.
2. La Giunta regionale adotta il documento annuale di programmazione economica e finanziaria e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.

Art. 56

(Legge finanziaria annuale regionale)

1. La legge finanziaria annuale regionale espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale degli stanziamenti previsti dalla legislazione regionale vigente, al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 57

(Autonomia finanziaria)

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in coerenza con i principi costituzionali e con le norme di coordinamento della finanza pubblica.
2. La Regione istituisce con legge regionale i tributi propri, individuando i presupposti dell'imposizione, i soggetti passivi, le basi imponibili, le aliquote.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

## **Capo II Bilancio**

### **Art. 58 (Sistema di bilancio)**

1. Il sistema di bilancio della Regione si articola in:
  - a) bilanci di previsione annuale e pluriennale;
  - b) esercizio provvisorio del bilancio;
  - c) assestamento e variazioni del bilancio;
  - d) rendiconto generale annuale.
  
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono approvati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi regionali.

### **Art. 59 (Bilancio di previsione)**

1. La Regione ha un proprio bilancio finanziario di previsione annuale e pluriennale.
  
2. Le entrate sono costituite da:
  - a) tributi propri, tributi erariali o quote di essi devolute alla Regione;
  - b) contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
  - c) extratributarie;
  - d) alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, donazioni;
  - e) mutui, prestiti e altre operazioni creditizie;
  - f) proventi da contabilità speciali.
  
3. L'esercizio finanziario del bilancio coincide con l'anno solare.
  
4. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, che lo approva con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

5. Entro il 30 giugno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, per l'esame della Commissione consiliare competente, una relazione sull'andamento gestionale della Regione e degli enti e organismi da essa dipendenti e partecipati.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
7. I bilanci di esercizio degli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati alla Giunta regionale, che li trasmette per conoscenza al Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento.
8. Le leggi e gli atti amministrativi regionali che comportano spesa devono assicurare la copertura finanziaria indicandone i relativi mezzi.

Art. 60

(Assestamento e variazioni del bilancio)

1. L'assestamento e le variazioni del bilancio sono approvati con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.

Art. 61

(Rendiconto generale)

1. Il rendiconto della Regione è approvato con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale ed è articolato in:
  - a) conto del bilancio
  - b) conto generale del patrimonio.
2. I rendiconti degli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione sono allegati al rendiconto della Regione.



*Consiglio Regionale  
Della Puglia*

**Capo III  
Demanio e patrimonio**

Art. 62  
(Amministrazione del demanio e patrimonio)

1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Con legge regionale è approvata l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Mario De Cristofaro)

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO  
(Vito Leonardo Aloisi-Carmine Dipietrangelo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(Simone Brizio – Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(Renato Guaccero)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1989**

**Costituzione dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. (GU n. 203 del 31-8-1989)**

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, e' stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di un'autorita' di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonche' le relative composizioni e funzioni;

Che a norma del medesimo art. 12, ai bacini dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno deve essere preposta un'unica Autorita' di bacino;

Che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1<sup>o</sup> luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sui bacini idrografici dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

Considerato che le regioni il cui territorio e' maggiormente interessato risultano essere la Campania, il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise;

Vista la nota n. 56 in data 1<sup>o</sup> luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania la sede presso la quale istituire l'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell' Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

#### **Decreta:**

##### **Art. 1.**

###### **Costituzione dell'autorita' di bacino**

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, l'autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

##### **Art. 2.**

###### **Comitato istituzionale**

1. Il comitato istituzionale del bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e' composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Campania, Lazio, Abruzzo e Molise, ovvero da assessori delegati.

##### **Art. 3.**

###### **Comitato tecnico**

1. Il comitato tecnico dell'autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e' composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da quattro funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonche' da quattro funzionari designati rispettivamente dalle amministrazioni della regione Campania, della regione Lazio, della regione Abruzzo, della regione Molise.

Art. 4.

Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa e' costituita da dipendenti delle amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali e ambientali, nonche' da dipendenti delle regioni Campania, Lazio, Abruzzo e Molise, designati entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 10 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI